

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

906^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente FISICHELLA,
del vice presidente SALVI
e del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-83

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 85-86

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 87-104

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICOPag. 1SUL RITIRO DAL MERCATO DEL LATTE
PER L'INFANZIA NESTLÉ

PRESIDENTE	1
MANZIONE (Mar-DL-U)	1, 2

SUL TRASFERIMENTO DELLA BASE USA
DELLA MADDALENA

PRESIDENTE	2, 3
DETTORI (Mar-DL-U)	2, 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3633) *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica* (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folea, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Sini-scalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) *INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) *TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) *PEDRIZZI. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) *BEVILACQUA. - Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) *EUFEMI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) *RONCONI. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) *FALCIER ed altri. - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) *TURRONI e MAGNALBÒ. - Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI. - Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

(1693) **PEDRINI.** – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(1853) **DANIELI Paolo.** – Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3343) **BALBONI ed altri.** – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) **BASSANINI e PASSIGLI.** – Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali

(3396) **SPECCHIA.** – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PASTORE (FI) Pag. 5, 7
 MANZIONE (Mar-DL-U) 7, 8
 BASSANINI (DS-U) 10

SALUTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STATI DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

PRESIDENTE 13

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396:

TURRONI (Verdi-Un) 13
 * MANZELLA (DS-U) 15
 * MANCINO (Mar-DL-U) 18
 * VILLONE (DS-U) 20
 PETRINI (Mar-DL-U) 23
 * PASSIGLI (DS-U) 25
 BAIO DOSSI (Mar-DL-U) 27, 28
 VALLONE (Mar-DL-U) 30
 CREMA (Misto-SDI-US) 31, 32
 D'AMICO (Mar-DL-U) 34
 DATO (Mar-DL-U) 35
 * DI SIENA (DS-U) 37
 CAVALLARO (Mar-DL-U) 39
 BASSO (DS-U) 42
 NIEDDU (DS-U) 44

SALUTO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'IRAQ

PRESIDENTE 47

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396:

GASBARRI (DS-U) Pag. 47, 48
 LEGNINI (DS-U) 50
 DENTAMARO (Misto-Pop-Udeur) 52
 MARINO (Misto-Com) 55
 BOCO (Verdi-Un) 57
 PETRINI (Mar-DL-U) 59
 VALDITARA (AN) 61
 FASSONE (DS-U) 61
 PASTORE (FI) 63
 VALLONE (Mar-DL-U) 64
 Verifiche del numero legale 64

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 64, 65, 66
 MALAN (FI) 64
 BRUTTI Massimo (DS-U) 65
 Verifiche del numero legale 66

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3247-B) **Deputati CIRIELLI ed altri.** – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati). (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) (Relazione orale):

ZICCONI (FI), relatore 68
 ZANCAN (Verdi-Un) 70, 82
 CALVI (DS-U) 70
 AYALA (DS-U) 73
 CAVALLARO (Mar-DL-U) 75
 FASSONE (DS-U) 78, 79
 BRUTTI Massimo (DS-U) 80
 Verifiche del numero legale 82

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B:

Proposta di questione pregiudiziale 85

ALLEGATO B**INTERVENTI**

Integrazione all'intervento del senatore Turroni in sede di presentazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge 3633 e connessiPag. 87

Testo integrale dell'intervento del senatore Valditara nella discussione di questioni pregiudiziale e sospensiva sul disegno di legge 3633 e connessi 89

CONGEDI E MISSIONI 91

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 91

GOVERNO

Trasmissione di atti e documentiPag. 91

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 83

Apposizione di nuove firme a interpellanze . 92

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni . 92

Interpellanze 94

Interrogazioni 95

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 103

ERRATA CORRIGE 104

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sul ritiro dal mercato del latte per l'infanzia Nestlè

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Il Ministro della salute, che ha imputato alle Regioni la responsabilità del ritardo con cui è stato ritirato dal mercato il latte per l'infanzia contaminato prodotto dalla Nestlè, dovrebbe chiarire se rispondono a verità le dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'azienda multinazionale circa un accordo con l'Unione Europea ed il Ministero della salute per mantenere sul mercato il prodotto contaminato fino alla sua scadenza.

Sul trasferimento della base USA della Maddalena

DETTORI (*Mar-DL-U*). Chiede che il ministro della difesa Martino riferisca al Senato sulle modalità di trasferimento della base della Maddalena, che ospita sommergibili statunitensi a propulsione nucleare.

Discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Verneti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) PEDRIZZI. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) *DE PAOLI.* – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) *VILLONE ed altri.* – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) *PEDRINI.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) *DANIELI Paolo.* – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) *BALBONI ed altri.* – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) *BASSANINI e PASSIGLI.* – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) *SPECCHIA.* – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Invita il presidente della 1^a Commissione permanente, senatore Pastore, a riferire sui lavori della Commissione stessa.

PASTORE (FI). La decisione della Conferenza dei Capigruppo di inserire il disegno di legge nel calendario dell'Assemblea risponde a ragioni di carattere istituzionale, in quanto la Commissione affari costituzionali, specie se l'opposizione avesse deciso di adottare un ostruzionismo più incisivo rispetto a quello finora praticato, non avrebbe potuto concludere i propri lavori entro la fine della legislatura. Tuttavia, per alleviare il nocume arrecato alla discussione dall'assenza del relatore su una legge complessa e ad alta valenza tecnica, su alcuni punti passibile anche di contrastanti interpretazioni, nell'intervento in discussione generale riassumerà i principali nodi problematici della discussione svolta in Commissione, nella convinzione che alcuni temi di rilevanza costituzionale possano comunque essere superati con una saggia interpretazione della legge e della Costituzione. Le critiche dell'opposizione sulla coincidenza della discussione con la conclusione nella legislatura non tengono conto dei precedenti del 1953 e del 1993, né dell'esperienza francese all'epoca del temporaneo ripristino del proporzionale. Né appare motivata la strenua difesa dell'attuale sistema elettorale da parte del centrosinistra, non solo per gli effetti paradossali ed elusivi verificatisi con il sistema uninominale (liste civetta, patti di desistenza, distorsione della rappresentanza elettorale fino all'incompleta composizione dell'attuale Camera dei deputati), ma anche perché nella precedente legislatura fu proprio l'allora maggioranza a proporre una riforma della legge elettorale imperniata sul premio di

maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di seggi. Quella riforma non fu approvata per i contrasti interni allo schieramento di maggioranza e per la contrarietà del centrodestra, che sosteneva il riconoscimento del premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto il più alto numero di voti. (*Applausi del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Non essendosi concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge n. 3633 sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Passa quindi all'illustrazione delle numerose questioni pregiudiziali e sospensive presentate.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). La maggioranza mette ulteriormente la sordina al Senato e conferma che il bilancio della legislatura si riassume nell'impossibilità per il Parlamento di discutere approfonditamente decisioni assunte in altra sede, ad esempio in tema di ordinamento giudiziario, di riforma del sistema radiotelevisivo o di legittimo sospetto. Il dibattito svoltosi finora ha comunque evidenziato il fallimento di uno degli obiettivi che la Casa delle libertà si proponeva con questa riforma elettorale, cioè la divisione dell'Unione tra proporzionalisti e maggioritari. La coesione dimostrata dall'opposizione si fonda sulla consapevolezza di essere custodi delle tradizioni civili del Parlamento e che il tentativo della maggioranza è un sopruso e una violazione del principio di Costituzione reale, in quanto le regole elettorali costituiscono un patrimonio comune indisponibile per le contingenti maggioranze e non devono obbedire ad interessi di parte. Tale concetto fu peraltro chiaramente evidenziato nella precedente legislatura in un ordine del giorno presentato dall'opposizione di centrodestra, il che dovrebbe indurla ora a rinunciare all'approvazione di una riforma di parte, come correttamente decise il centrosinistra nel 2001. Nel merito, la proposta evidenzia notevole superficialità ed improvvisazione: il premio di maggioranza coesiste con l'assurdo principio del recupero del miglior perdente; si recide il rapporto tra elettori ed eletto, si annulla il vincolo di coalizione, si rafforza il potere dei partiti, si accentuano i rischi di determinare diverse maggioranze tra Camera e Senato e si indebolisce la coalizione vincente rendendo più difficile governare il Paese. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni*).

BASSANINI (*DS-U*). Il Parlamento si trova ad affrontare in quest'ultimo scorcio di legislatura le ultime leggi *ad personam*, che non soddisfano certo interessi generali. Essendone in realtà inconfessabili i criteri ispiratori, il provvedimento in esame presenta comunque numerosi profili di incostituzionalità, in particolare per il sistema elettorale previsto per il Senato. Con riferimento all'articolo 48 della Costituzione, viene violato il principio dell'uguaglianza del voto, in quanto in 17 Regioni è garantita una percentuale di seggi pari al 55 per cento anche qualora la coalizione vincente non raggiunga un'identica percentuale di voti. Questo minimo garantito frazionato su base regionale potrebbe in realtà stravolgere il ri-

sultato complessivo, con il rischio appunto di premiare una coalizione perdente, senza peraltro assicurare un contesto di maggiore governabilità. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Saluto al Presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione elvetica

PRESIDENTE. Rivolge un saluto al presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione elvetica, Bruno Frick, presente in tribuna. (*Vivi e generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

TURRONI (*Verdi-Un*). La legge elettorale in discussione è ad esclusivo vantaggio dell'attuale maggioranza e viola il principio di reale e generale condivisione dei criteri su cui un sistema politico deve basarsi. Si assiste all'ennesimo ripensamento della maggioranza, contro la quale in realtà si ritorcono le accuse di ribaltonismo nel momento in cui tenta di accreditare la formula della grande coalizione. Appare chiaro l'intento di limitare i danni, data la prevedibile insoddisfazione che gli elettori potrebbero presto manifestare. Si configurano palesi violazioni della Costituzione, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3 e 48 circa il principio di uguaglianza dei cittadini e del voto espresso dagli elettori. Viene altresì violato il principio della sovranità popolare, così come la previsione di cui all'articolo 51 della Costituzione in materia di parità di diritti da garantire alle donne.

MANZELLA (*DS-U*). Si potrebbe proporre una pregiudiziale di costituzionalità o una questione sospensiva, a seconda dell'esito del prossimo *referendum* sulla revisione costituzionale recentemente approvata dal Parlamento. Ci troviamo in effetti in una situazione di «condizionalità costituzionale», per cui il legislatore ordinario deve operare entro limiti precisi, proprio tenendo conto dell'imminente espressione della volontà popolare. Di certo non è possibile legiferare su norme elettorali premiali in pendenza di una definizione certa dell'assetto costituzionale del nostro Paese, anche considerando che le elezioni si svolgeranno prima della consultazione referendaria. In particolare, si configura un contrasto tra l'articolo 4 del provvedimento in esame e l'articolo 57 del progetto di revisione costituzionale in quanto potrebbe non risultare più garantita la rappresentanza del territorio da parte dei senatori eletti. Si evidenzia quindi una scorrettezza costituzionale per l'introduzione di una norma che, a seconda dell'esito referendario, potrebbe o essere un domani in contrasto con il progetto di revisione costituzionale, oppure risultare ad oggi priva di copertura costituzionale. Peraltro noti costituzionalisti hanno contestato

l'opportunità dell'introduzione di un premio di maggioranza, laddove le coalizioni potrebbero in realtà non rimanere stabili durante e dopo la consultazione elettorale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI-US e Misto-Com.*)

MANCINO (*Mar-DL-U*). Il disegno di legge, impropriamente da alcuni salutato come un ritorno al proporzionale, al fine di rafforzare le coalizioni ed eliminare nel contempo alcuni effetti negativi proprio del sistema proporzionale, introduce una soglia di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi e un premio di maggioranza. Quest'ultima soluzione, in occasione della riforma del 1953 altrimenti nota come legge truffa, suscitò molte critiche a causa dell'impostazione fortemente maggioritaria, critiche peraltro su cui oggi il presidente Pera ha opportunamente sollevato dubbi. Il disegno di legge per l'elezione della Camera dei deputati introduce però la clausola di sbarramento ai soli fini della ripartizione dei seggi e, nel prevedere il premio di maggioranza, dimentica di stabilire una soglia minima per le forze politiche o le coalizioni che lo conseguono, con la conseguenza paradossale che un partito o una coalizione che raggiunge poco più del 20 per cento dei voti, ossia una soglia minore di quella prevista dalla legge Acerbo ma maggiore rispetto alle altre liste o coalizioni in competizione, può guadagnare il premio di maggioranza, con grave pregiudizio delle garanzie di democraticità dell'ordinamento. Questo è un vizio di irrazionalità e quindi di incostituzionalità del disegno di legge su cui formula una questione pregiudiziale. Anche per quanto riguarda l'elezione del Senato, la previsione delle liste bloccate contraddice l'articolo 58 della Costituzione, secondo cui i singoli senatori sono eletti a suffragio universale, per non parlare dei premi di maggioranza alle forze politiche o alle coalizioni, che addirittura il ministro Calderoli vorrebbe elevare dal 55 al 60 per cento e che verrebbe frazionato nelle varie Regioni senza un coordinamento razionale ai fini della governabilità del Paese. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni.*)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

VILLONE (*DS-U*). Il disegno di legge contrasta, in particolare, con l'articolo 51 della Costituzione, che prevede la promozione di provvedimenti per le pari opportunità tra donne e uomini. A prescindere dalla classificazione di tale norma, se meramente programmatica o precettiva, che comunque non presuppone conseguenze radicalmente diverse, la novella recentemente introdotta nella Costituzione dovrebbe comportare l'adozione di un meccanismo attivo per le pari opportunità, anche se non necessariamente quello delle quote; la mancata adozione di tale meccanismo si traduce in un vizio di costituzionalità per omissione, analogo a quello

che induce la Corte costituzionale ad emanare le sentenze additive o sostitutive. La maggioranza non può trincerarsi dietro l'argomentazione che è stato presentato uno specifico disegno di legge, per le evidenti minori possibilità di una sua positiva conclusione rispetto al recepimento di alcuni emendamenti all'interno della riforma elettorale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut e Misto-Com e del senatore Crema*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). In premessa, sottolinea la scorrettezza con cui il presidente Pastore si è profuso sul contenuto del provvedimento, anziché limitarsi a riferire sull'andamento dei lavori della Commissione affari costituzionali e delle ragioni della loro affrettata conclusione, nonostante il mancato decorso del termine di due mesi previsto dal Regolamento per l'esame di un provvedimento in sede referente, oltretutto di tale portata sistemica. Alle molte grossolanità delle argomentazioni della «relazione ombra» replicherà in discussione generale, mentre in sede di illustrazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità ricorda che nessun ordinamento prevede un sistema proporzionale puro e che gli stessi si definiscono maggioritari o proporzionali a seconda del diverso grado di elementi di disproporzionalità inseriti al loro interno. Il disegno di legge prevede a tal fine una soglia di sbarramento e un premio di maggioranza, ossia due correttivi davvero molto forti rispetto al sistema proporzionale che si dice di voler introdurre. In particolare, a differenza della legge Acerbo e della cosiddetta legge truffa, che introducevano rispettivamente le soglie del 25 e del 50 per cento dei voti conseguiti, ora è sufficiente ad una lista o ad una coalizione raggiungere il 20 per cento dei voti validi per ottenere il premio di maggioranza. Peraltro, se l'obiettivo è quello di garantire la stabilità di governo, esso non può essere raggiunto per il Senato, in quanto il premio di maggioranza è spezzettato su base regionale, con introduzione di un grave elemento di irrazionalità e per ciò stesso di incostituzionalità. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Aut*).

PASSIGLI (*DS-U*). La riforma elettorale voluta dalla maggioranza poco prima della scadenza della legislatura per danneggiare l'opposizione, proprio in vista delle prossime consultazioni, viola in modo grave uno dei principi cardine dei sistemi democratici, secondo cui le regole sono condivise da maggioranza e opposizione e non sono modificate unilateralmente. La riforma non riesce a far superare l'attuale frammentazione delle forze politiche determinatasi come conseguenza dell'attuale sistema maggioritario, è inefficace per l'assenza di vincoli costituzionali sull'indicazione del *leader* della coalizione e altera il principio costituzionale della formazione del Senato su base regionale, a causa dell'introduzione del premio di maggioranza articolato Regione per Regione. Oltre ad altri vizi di incostituzionalità, ad esempio in relazione al peso di un voto a seconda che venga espresso per una lista coalizzata oppure no, il provvedimento è manifestamente ipocrita con riferimento alla mancata introduzione delle quote rosa, dal momento che non si è voluto recepire uno degli emendamenti presentati all'opposizione per pretese ragioni di tempo, rin-

viando la questione ad un apposito disegno di legge evidentemente destinato a non vedere la luce. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). In modo censurabile dal punto di vista politico e costituzionale il testo in esame omette di adempiere al principio di cui all'articolo 51 della Carta secondo il quale è obbligo del legislatore garantire che l'accesso alle cariche elettive sia gestito attraverso meccanismi che garantiscano le pari opportunità tra uomini e donne e condizioni di effettiva uguaglianza. La mancata indicazione di una quota minima di candidate donne e l'imposizione agli elettori di liste bloccate decise dai partiti rendono il testo incostituzionale e addirittura regressivo sul piano politico e culturale rispetto alla legislazione vigente. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Crema. Congratulazioni*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Sottolineate le critiche di metodo alla maggioranza, che viola un principio fondamentale di democrazia rispettato dal centrosinistra nella passata legislatura, quello della condivisione più ampia possibile delle modifiche alle leggi elettorali, e rilevata l'opportunità di attendere l'esito del *referendum* confermativo delle modifiche alla Parte II della Costituzione prima di definire un nuovo meccanismo elettorale, avanza una pregiudiziale di costituzionalità per violazione degli articoli 1, 48 e 49 della Carta, in relazione alla mancanza di una soglia minima di voti per il conseguimento del premio di maggioranza, previsione che, in un quadro di forte frammentazione politica, potrebbe far conseguire ad un partito od una coalizione rappresentativi di una modesta percentuale degli elettori, anche di poco superiore al 10 per cento, la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento. (*Applausi del senatore Monticone*).

CREMA (*Misto-SDI-US*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione alla sottrazione dal totale dei seggi in palio di quelli attribuiti alla circoscrizione Estero, che per quanto riguarda il Senato contrasta con la base regionale del meccanismo elettorale e con gli equilibri tra le Regioni che sono oggetto di riserva di legge, mentre il testo in esame ne attribuisce la revisione ad un decreto del Presidente della Repubblica ed in ultima analisi al Governo. Disparità vengono introdotte anche per quanto riguarda l'autenticazione delle firme per la presentazione delle liste. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). L'articolo 75 della Costituzione non include la legge elettorale tra le materie non sottoponibili al *referendum*, tant'è vero che tale facoltà è stata utilizzata nel 1993 allorché la stragrande maggioranza degli elettori italiani impose il passaggio al sistema maggioritario ed al bipolarismo dell'alternanza. Il testo in esame viola l'articolo 75 in quanto opera nei fatti una inclusione della legge elettorale tra le materie che non possono essere sottoposte a *referendum*, giacché impedisce agli elettori di ribadire la volontà chiaramente espressa nel 1993 ed oggi com-

pletamente ribaltata dall'attuale maggioranza di governo. Per evitare questa violazione della Costituzione sono stati presentati alcuni emendamenti che il centrodestra non ha preso in considerazione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Presidenza del vice presidente SALVI

DATO (*Mar-DL-U*). Propone all'Assemblea di sospendere l'esame della riforma elettorale fino all'approvazione del provvedimento tendente a riequilibrare la rappresentanza delle donne nelle cariche elettive, da anni all'esame del Senato, il cui *iter* è stato rallentato, alla vigilia dell'esame da parte dell'Assemblea, dalla presentazione di un provvedimento del Governo di contenuto sostanzialmente analogo. La prioritaria attuazione dell'articolo 51 della Costituzione appare doverosa, specie alla luce dell'introduzione delle liste bloccate, che di fatto consegnano ai partiti le decisioni in ordine alla composizione del Parlamento, e della mancanza di statuti pubblici dei partiti. Il rispetto minimo del principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione nella predisposizione delle liste elettorali è dovuto laddove si consideri che i partiti percepiscono un finanziamento pubblico e che lo stesso non può continuare ad essere attribuito ad organizzazioni politiche incapaci di rappresentare il 50 per cento della società. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e dei senatori Dentamaro e Marino. Congratulazioni*).

DI SIENA (*DS-U*). Avanza una questione sospensiva affinché la Commissione affari costituzionali possa avviare una discussione congiunta del provvedimento e dei disegni di legge in materia di pari opportunità nelle elezioni, ugualmente all'ordine del giorno della Commissione. È inoltre necessaria una riconsiderazione delle modalità di elezione del Senato, probabilmente l'aspetto di maggiore criticità del provvedimento, visto che la disciplina prevista ne diminuisce la rappresentatività senza garantirne la stabilità. Il dibattito svoltosi tra gli esponenti della cultura giuridica ed istituzionale ha infatti evidenziato il rischio che in Senato si realizzi una maggioranza diversa da quella della Camera, o addirittura non si possa formare una maggioranza autosufficiente. Si determinerebbe quindi una instabilità politica ancora più accentuata giacché potrebbe verificarsi una riduzione delle distanze in seggi tra le due coalizioni, in contrasto con il principio di coalizione ed il rafforzamento della governabilità, obiettivo cui a partire dal 1993 il legislatore ha ispirato le proprie scelte, a volte anche in contrasto con il principio di rappresentanza popolare. Auspica quindi la possibilità di riconsiderare le norme proposte per l'elezione del Senato, che confliggono con l'articolo 57 della Costituzione, cancel-

lando la mostruosità di premi di maggioranza su base regionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). È necessaria una sospensione della discussione di una riforma elettorale, intempestiva e assolutamente priva di sistematicità, per evidenziare invece le reali di esigenze di riforma del sistema politico. Infatti, l'elemento di maggiore debolezza della strumentale proposta avanzata dalla maggioranza è l'evidente mancanza di connessione con l'inveramento delle regole democratiche cui sempre dovrebbe rispondere un provvedimento di forte contenuto costituzionale come la legge elettorale. Non risponde all'esigenza di stabilizzare il Governo o il Parlamento, né a quella di una riforma dei partiti, né tanto meno a quella di accrescere la rappresentatività della politica attraverso la partecipazione dei cittadini quale preconditione per il funzionamento della democrazia. Il disegno di legge non prevede neanche il riequilibrio della rappresentanza di genere, mentre è evidente la sua discrasia rispetto alla Costituzione vigente e persino rispetto alla riforma costituzionale appena approvata dalla maggioranza, che si auspica venga soppressa con il referendum popolare. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

BASSO (*DS-U*). La manipolazione del sistema elettorale, che in spregio delle regole la maggioranza sta perpetrando sotto l'impulso della paura per la prevedibile sconfitta alle prossime elezioni politiche, configura una vera e propria emergenza democratica. Il grande demagogo che riveste la carica di Presidente del Consiglio, il plutocrate che ha cercato di affermare una scala di valori che sancisce la superiorità dei ricchi, si è accorto di non essere più amato dagli italiani, che si sono ormai resi conto che il famoso contratto non è stato rispettato, né sui temi economici né su quelli della sicurezza. Allora non gli resta che tentare di ricorrere ad un trucco, modificare le regole elettorali che sono alla base della democrazia e che dovrebbero esulare dalle propensioni delle occasionali maggioranze politiche. Questo disperato tentativo ha partorito una lotteria elettorale, premi di maggioranza per il Senato diversificati per Regione, la rottura del rapporto tra elettori ed eletto, poiché il potere è interamente restituito ai partiti, che torneranno ad essere gli unici referenti dei parlamentari. È quindi una legge elettorale che offende quei 29 milioni di italiani che nel 1993 scelsero il sistema maggioritario affinché fossero i cittadini a decidere la maggioranza politica ed il Governo del Paese. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

NIEDDU (*DS-U*). Avanza una questione sospensiva motivata dall'esigenza di evitare che la maggioranza proceda ad una modifica unilaterale della legge elettorale, un metodo che in nessun altro Paese democratico sarebbe neppure immaginabile. Rinnova la disponibilità, finora rifiutata dalla maggioranza, affinché il ritorno al proporzionale non metta in discussione la conquista della democrazia dell'alternanza e non precluda la possibilità di evoluzione del sistema politico verso un bipolarismo

più maturo e solido. Un primo motivo di conflitto della legge con il testo della Costituzione è riconducibile alla mancata attuazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso alle cariche elettive. L'articolo 51 della Costituzione deve essere attuato rendendo la rappresentanza politica più rispondente alla complessità dei valori di cui le donne sono portatrici. Inoltre, in vigenza del bicameralismo perfetto i premi di maggioranza su base regionale contraddicono la finalità di garantire la formazione di una maggioranza di Governo a livello nazionale. Infine, l'efficacia della soglia di sbarramento ai fini della semplificazione del quadro partitico e della riduzione del potere di ricatto delle microformazioni è connessa alla sua uniformità, perché altrimenti viene premiata la strumentalità delle coalizioni ai fini del superamento della soglia di sbarramento, il che negherebbe il principio democratico della scelta del Governo da parte dei cittadini. Quanto poi all'elezione del Senato, oltre al rischio che si manifesti una maggioranza in contraddizione rispetto a quella indicata dal complesso degli elettori, la creazione di fatto di tanti sistemi elettorali chiusi a base regionale nega la dimensione nazionale dell'istituzione in violazione dell'unità costituzionale della Repubblica. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Michelini*).

Presidenza del presidente PERA

Saluto al Presidente dell'Assemblea nazionale dell'Iraq

PRESIDENTE. Rivolge a nome del Senato un saluto di benvenuto al presidente dell'Assemblea nazionale dell'Iraq, Hajim al-Hasani, in visita ufficiale in Italia. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

GASBARRI (*DS-U*). Il provvedimento rappresenta soltanto un tentativo dell'attuale maggioranza di limitare lo svantaggio prevedibile e già dimostrato nelle diverse consultazioni elettorali degli ultimi anni. In realtà, alla base della crisi di consenso del Governo stanno i veri problemi dei cittadini, cui certo non pone rimedio la legge finanziaria. Il ritorno al sistema proporzionale proposto dalla maggioranza, che non ha tentato in alcun modo di raggiungere un accordo con l'opposizione, rappresenta una violazione della Costituzione ed è peraltro in contrasto con la volontà espressa dai cittadini nel *referendum* del 1993. Chiede pertanto di rinviare il testo in Commissione, ove effettuare un esame più approfondito. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori. Congratulazioni*).

LEGNINI (*DS-U*). La legge elettorale in esame contiene scelte di merito confliggenti con le norme costituzionali e persino con la revisione costituzionale testé approvata dalla maggioranza. Il principio democratico ne risulta indebolito nel rapporto tra elettori ed eletti. Di fatto viene soppresso il potere di scelta dell'elettore tra le diverse coalizioni e tra i candidati, realizzandosi un'inopportuna separazione tra il momento selettivo della candidatura e quello dell'elezione. Viene assegnato uno sconfinato potere ai partiti, annullando il ruolo degli elettori e svuotando di significato la rappresentatività territoriale del Senato. La lista bloccata va peraltro in senso contrario rispetto ai sistemi elettorali maggioritari cui i cittadini italiani si stavano abituando nei diversi ambiti rappresentativi. La violazione degli articoli 48 e 57 della Costituzione motiva comunque la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). Il provvedimento in esame rappresenta un trionfo di incostituzionalità, a partire dallo stesso *iter* procedurale che non ha rispettato la legalità regolamentare, che andrebbe ripristinata, poiché il presidente Pastore, pur non avendone titolo, ha in realtà svolto una relazione all'Assemblea. Viene poi violato l'articolo 72 della Costituzione, in quanto numerosi articoli del testo contengono disposizioni diverse ed eterogenee tra loro. Si riscontra infine una vera e propria violazione dell'articolo 51 della Carta costituzionale, in quanto le liste bloccate impediscono ai singoli candidati, in particolare alle donne, di poter competere direttamente nella consultazione elettorale. (*Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente SALVI

MARINO (*Misto-Com*). I Comunisti italiani voteranno a favore delle questioni pregiudiziali e sospensive presentate. Pur essendo infatti sempre stati proporzionalisti, ritengono che l'approccio alla questione da parte del centrodestra non miri a costruire una legge di sistema, ma piuttosto a realizzare interessi di parte. Il problema di garantire governabilità in realtà non viene risolto, in particolare per il Senato, dato che potrebbero determinarsi maggioranze non corrispondenti tra i due rami del Parlamento. Il provvedimento, palesemente incostituzionale, è l'ennesimo prezzo da pagare per tenere insieme la coalizione di maggioranza. (*Applausi del senatore Sodano Tommaso*).

BOCO (*Verdi-Un*). Il Gruppo Verdi voterà a favore delle pregiudiziali. Non è infatti vero che ci si trovi di fronte alla proposta di un sistema proporzionale, date le soglie di sbarramento previste ed il condiziona-

mento della volontà degli elettori che si realizza. La previsione della lista bloccata farà sì che le segreterie dei partiti predetermineranno qualunque selezione. Il precedente rappresentato dalla legge regionale toscana è in realtà corredato in quel contesto dall'istituto delle primarie, che rappresenta il giusto filtro ad una predefinizione delle liste. Evidente peraltro la violazione dell'articolo 51 della Costituzione in materia di parità di diritti tra donne e uomini. Anche la differente soglia di sbarramento prevista tra la Camera e il Senato è rappresentativa di uno scientifico tentativo di adeguare la normativa elettorale alle necessità contingenti dell'attuale maggioranza, rinunciando dunque a costruire regole condivise e mettendo piuttosto in atto un tentativo di truffare gli elettori ed il Paese. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Il chiaro atteggiamento ostruzionistico, esercitato entro i limiti degli strumenti regolamentari, denuncia la contrarietà dell'opposizione al disegno di legge di riforma elettorale per le numerose incongruità in esso contenute e soprattutto per le sue finalità, potendosi quasi intendere come un'ennesima legge *ad personam* a favore del Presidente del Consiglio per limitare i danni della sua probabile sconfitta nella prossima primavera. Oltretutto, in seconda lettura, si impedisce al Senato di dare un contributo di approfondimento per migliorare un provvedimento per molti aspetti irrazionale, in tal modo superando di fatto il bicameralismo dall'ordinamento costituzionale italiano. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

VALDITARA (*AN*). Consegna alla Presidenza il testo del suo intervento in risposta ai numerosi rilievi di incostituzionalità sollevati dall'opposizione. (*v. Allegato B*).

FASSONE (*DS-U*). Invita la maggioranza, per una volta, a prendere sul serio le osservazioni critiche dell'opposizione e ad abbandonare l'atteggiamento di pregiudiziale impermeabilità, anche alla luce delle riprove della loro fondatezza da parte di altre autorità istituzionali in ordine a provvedimenti precedentemente approvati, quali la legge sull'emittenza, quella sulle immunità per le alte cariche dello Stato o la riforma dell'ordinamento giudiziario. Alcune delle questioni sollevate traggono origine da diverse sentenze della Corte costituzionale che vanno dal 1961 al 1996, ad esempio in relazione all'uguaglianza del voto di cui all'articolo 48, comma 2, della Costituzione. Secondo la ripetuta giurisprudenza, l'attuazione di tale principio richiede non solo la garanzia delle condizioni di parità per l'esercizio del diritto all'elettorato attivo, ma anche la corrispondenza tendenziale tra i voti espressi e l'assegnazione dei seggi, ovviamente con la possibilità di deroghe, quale il premio di maggioranza, per salvaguardare il principio della governabilità di pari dignità costituzionale; ma il premio di maggioranza su base regionale non risponde a quest'ultima finalità e soprattutto può determinare conseguenze pericolose sul

piano politico ed istituzionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato. Congratulazioni.*)

PASTORE (FI). Non essendo possibile replicare alle numerose argomentazioni a sostegno delle questioni pregiudiziali strumentalmente sollevate dall'opposizione a fini ostruzionistici, rinvia a quanto già emerso nel corso della loro approfondita ed esaustiva trattazione in Commissione. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC.*)

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dal senatore Manzione e da altri senatori. Risulta quindi respinta anche la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Dato e da altri senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, rinviandone lo svolgimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, chiede che l'orario della seduta antimeridiana sia prolungato per consentire l'incardimento del disegno di legge n. 3247-B.

BRUTTI Massimo (DS-U). Dissente fermamente dalla proposta avanzata dal senatore Malan che, ancora una volta, tenta di modificare il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, su cui peraltro l'opposizione aveva già espresso la sua netta contrarietà. Il disegno di legge ex Cirielli riguarda un argomento delicato e oggetto di aspre polemiche non solo per le conseguenze della normativa sui procedimenti giudiziari pendenti, ma per la tutela di alcuni particolarissimi interessi personali, su cui già in 1a Commissione il Governo ha dimostrato un atteggiamento di protervia ai limiti dell'arroganza. Poiché è necessario assicurare la prevedibilità dei lavori parlamentari e consentire a ciascun senatore di presenziare ad eventuali altri incontri organizzati nella pausa tra le due sedute ovvero di partire per rientrare nel proprio collegio, chiede al senatore Malan in nome del *fair play* di ritirare la sua proposta; in caso contrario, ribadendo la sua contrarietà, chiede la verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato approva la proposta formulata dal senatore Malan.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Malan dev'essere intesa nel senso di prolungare i lavori della seduta antimeridiana al massimo fino alle ore 16, in corrispondenza dell'inizio della seduta pomeridiana. Sospende brevemente la seduta fino alle ore 14.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14,01.

Presidenza del vice presidente MORO

Discussione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

ZICCONI, *relatore*. La Camera dei deputati ha modificato il testo in due punti, da un lato raddoppiando il termine di prescrizione per alcuni reati di tipo colposo, dall'altro limitando le ipotesi di applicazione transitoria della nuova normativa sulla prescrizione ai soli processi pendenti in primo grado e sempre che non sia già stato instaurato il dibattimento.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Le modifiche introdotte dalla Camera sono entrambe incostituzionali. Infatti non può che essere definita irrazionale l'inclusione di alcuni reati colposi tra quelli per i quali è prevista una eccezione alla riduzione dei termini di prescrizione, anche in considerazione della più generale incongruità di un impianto tendente a favorire i reati più gravi ed a penalizzare quelli meno gravi. Per quanto riguarda la norma transitoria, fermo restando che la soluzione migliore sarebbe stata quella di applicare i benefici introdotti soltanto ai fatti successivi all'entrata in vigore della legge, il criterio adottato dalla Camera, che distingue tra procedimenti pendenti, oltre ad essere sperequata ed irrazionale è palesemente incostituzionale. Individuare l'apertura del dibattimento quale linea di confine, infatti, favorisce coloro che abbiano scelto il patteggiamento o il giudizio abbreviato e penalizza coloro che hanno deciso di affrontare il dibattimento per far valere le ragioni della propria innocenza.

CALVI (*DS-U*). In una legge che si presta a numerose e fondate eccezioni di incostituzionalità, laddove appare eccessivamente vessatoria nei confronti dei reati minori, per esempio, o laddove dilata in modo abnorme

ed irragionevole la prescrizione nei confronti dei recidivi, l'incostituzionalità del nuovo testo dell'articolo 10 è evidente per l'irrazionalità ed arbitrarietà dell'individuazione dell'apertura del dibattimento come termine di sbarramento per l'applicazione della norma transitoria. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

AYALA (*DS-U*). Nell'ambito di una generale riduzione dei termini di prescrizione per una serie di reati di rilevante impatto sociale, il testo licenziato dal Senato individuava comunque delle eccezioni per reati di particolare gravità quali l'associazione a delinquere di stampo mafioso, il sequestro di persona ed i delitti con finalità di terrorismo. Del tutto arbitrariamente ed irragionevolmente la Camera dei deputati ha inserito tra queste eccezioni anche alcuni reati di tipo colposo, per i quali ha quindi raddoppiato il termine di prescrizione. L'incostituzionalità di tale previsione è evidente e non potrà non essere rilevata dalla Corte costituzionale se si considera che contestualmente la norma riduce i termini di prescrizione per reati per i quali sono previste pene più severe, quali il peculato, la concussione e la bancarotta fraudolenta. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità in relazione a numerose norme nel provvedimento in esame, che pone in essere un aggravamento generalizzato delle previsioni in materia di recidiva, impedendo la valutazione da parte del giudice ai fini del perseguimento del principio rieducativo della pena individuato all'articolo 27 della Costituzione. Inconferenti rispetto ai principi costituzionali sono anche gli effetti della recidiva in materia di esecuzione della pena con l'esclusione di benefici, anch'essi mirati alla rieducazione ed al reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, quali gli arresti domiciliari o l'ottenimento della semilibertà. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

FASSONE (*DS-U*). Propone la sospensione dell'esame del provvedimento fino alla definitiva approvazione del disegno di legge n. 2351, che ratifica una Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale che impegna gli Stati aderenti ad adottare incisive misure per la repressione di alcune specifiche forme di criminalità, compresa la corruzione, prevedendo la possibilità di estendere i tempi di prescrizione per tali reati. È evidente la contraddizione con il disegno di legge in discussione, che dispone addirittura il dimezzamento dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione e quindi l'esigenza di un approfondimento di questo specifico aspetto, che potrebbe essere risolto accogliendo l'emendamento presentato dal Gruppo e finalizzato ad aggiungere i reati di corruzione all'esigua lista di delitti per i quali le modifiche della Camera hanno previsto un aumento dei tempi di prescrizione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sulle questioni pregiudiziali e sulla sospensiva testè proposta dal senatore Fassone, perché il provvedimento determina un illogico trattamento differenziato per i recidivi relativamente alla durata della prescrizione, riduce le aspettative delle vittime dei reati se l'autore è incensurato ed inoltre determina un trattamento differenziato tra gli imputati, addirittura tra concorrenti nello stesso reato, in relazione ad eventi e fatti del tutto occasionali. La disparità di trattamento e la disuguaglianza sono quindi il tratto distintivo della politica della giustizia del centrodestra, che ha approfondito gli aspetti classisti del sistema giudiziario, appesantendo le difficoltà dei più deboli impossibilitati a pagare le parcelle di grandi avvocati e favorendo invece i più ricchi e potenti. Il Governo, a differenza del relatore, ha rifiutato il confronto su un emendamento mai valutato precedentemente dal Senato, oggetto di un contrasto interno alla maggioranza e che completa il testo di un'ulteriore legge vergogna, forse l'ultima, che il centrosinistra, come le altre, modificherà nella prossima legislatura. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Presidenza del presidente PERA

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dei senatori Zancan, Calvi, Ayala e Cavallaro. È quindi respinta la questione sospensiva, avanzata dal senatore Fassone.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta. Dà quindi annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Sul ritiro dal mercato del latte per l'infanzia Nestlé

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intendo intervenire solo per segnalare all'Assemblea e alla Presidenza l'incresciosa vicenda legata al sequestro dei contenitori di latte per l'infanzia della Nestlé, che – come tutti sappiamo – è stato disposto dalla procura della Repubblica di Ascoli.

Il Gruppo della Margherita, da me rappresentato, ha immediatamente depositato un'interrogazione al Ministro della salute per comprendere come mai, ad esempio, in Spagna, già dal mese di agosto, era stato tolto dal commercio questo prodotto che risultava adulterato, perché l'inchiostro utilizzato per la stampa sul *tetra brik* forava il contenitore e contaminava il latte.

Il Ministro della salute, per le vie brevi, attraverso un'agenzia, ha sostanzialmente risposto che il Ministero non ha poteri specifici e che in questo caso dovrebbero intervenire le Regioni e che quando la Regione Marche, agli inizi del mese di settembre, aveva informato il Ministero, comunque quest'ultimo aveva attivato tutte le procedure. Fin qui la ricostruzione mi pare essere obiettiva.

La considerazione che sottopongo all'Assemblea però è la seguente: ieri sera è stata diffusa un'agenzia Reuter, attraverso la quale, Peter Braberk, amministratore delegato della Nestlé svizzera, ha sostanzialmente riferito che quanto è accaduto è una tempesta in un bicchiere d'acqua. A luglio, infatti, era stato raggiunto un accordo con l'Unione Europea e il Ministro della salute italiano per lasciar scadere i prodotti incriminati e modificare il sistema di produzione degli imballaggi. Tradotto questo significa che si riconosce che il latte è contaminato e che è necessario ritirare il prodotto dal mercato, ma, poiché si tratta di alcuni milioni di contenitori, si decide di aspettare che il prodotto medesimo esca di produzione e solo successivamente si provvederà a cambiare le modalità di confezionamento.

Vi è chiaramente una lesione del diritto dei consumatori, e parliamo di mamme che hanno acquistato il prodotto per la prima infanzia. Siamo di fronte ad un mercanteggiamento e ad una situazione che, a mio avviso, deve essere chiarita. Al riguardo, è già stato presentato un atto di sindacato ispettivo per evitare che nubi così gravi si addensino sul Governo e, indirettamente, anche sul Parlamento.

PRESIDENTE. Ne prenda atto, senatore Manzione.

Sul trasferimento della base USA della Maddalena

DETTORI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Dettori?

DETTORI (*Mar-DL-U*). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Dettori, sull'ordine dei lavori do la parola solo a fine seduta, altrimenti non è possibile procedere con i nostri lavori. Anche il senatore Manzione mi aveva chiesto un minuto e poi ne ha impiegati tre.

DETTORI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, prenderò solo un minuto ai lavori dell'Assemblea. Intervengo per chiedere se sia possibile, qualora lei lo ritenesse utile, che il ministro Martino riferisca all'Assemblea sulle modalità e sui tempi di dismissione, da parte degli USA, della base militare con sommergibili a propulsione nucleare sita in Sardegna presso l'isola della Maddalena. La notizia, infatti, per la Sardegna, ma credo anche per tutto il Paese, è senz'altro di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e riferirò immediatamente al Governo.

Discussione dei disegni di legge:

(3633) Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri) (I deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Dui-lio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lu-setti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge)

(1) INIZIATIVA POPOLARE. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(117) TOMASSINI. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(290) PEDRIZZI. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore*

(337) BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione della Camera dei deputati*

(614) EUFEMI ed altri. – *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi che disciplinano l'elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1148) RONCONI. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1177) FALCIER ed altri. – *Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1294) TURRONI e MAGNALBÒ. – *Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali*

(1475) DE PAOLI. – *Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali*

(1489) VILLONE ed altri. – *Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(1693) PEDRINI. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1853) DANIELI Paolo. – *Modifica all'articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3343) BALBONI ed altri. – *Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali*

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – *Norme in materia di presentazione delle candidature e in materia di reati elettorali*

(3396) SPECCHIA. – *Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 3633, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri; Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa, Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Macca-nico, Marcora, Raffaella Mariani, Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi, Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscrizione alle proposte di legge), e nn. 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396.

Preannuncio che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali, dai senatori Manzione, Bassanini, Vallone, Manzella, Baio Dossi, Villone, Petrini, Passigli, Mancino, Turroni, Crema e D'Amico, e alcune questioni

sospensive, dalla senatrice Dato e dai senatori Legnini, Cavallaro, Di Siena, Basso, Nieddu e Gasbarri, che verranno illustrate dopo l'intervento del senatore Pastore.

Ha facoltà di parlare il presidente della 1^a Commissione permanente, senatore Pastore, per riferire sui lavori della Commissione stessa.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, la mia non vuole essere una relazione, ma il tentativo di dar conto all'Aula della mancanza di un relatore, dei termini dei lavori della Commissione e dei punti più caldi della discussione.

Il provvedimento è stato assegnato alla Commissione il 14 ottobre 2005 e da allora si sono tenute sedici sedute, di cui otto per l'esame degli emendamenti. Gli emendamenti presentati sono stati circa 500 e nelle undici ore di lavoro della Commissione dedicate a questi ultimi ne sono stati esaminati complessivamente 48, quindi circa il 10 per cento.

Quindi, se non ci fosse stata la calendarizzazione dell'esame del provvedimento in Aula, con questi ritmi, avremmo dovuto proseguire per oltre cento ore i lavori della Commissione, che hanno registrato passaggi di ostruzionismo, comunque relativamente *soft*. Se si fosse applicato, invece, un ostruzionismo più duro – cosa che il nostro Regolamento consente in Commissione – il monte-ore per ultimare l'esame degli emendamenti residui sarebbe stato di oltre quattrocento ore. Ho ottimisticamente dichiarato che con quel ritmo si sarebbe concluso l'esame del provvedimento dopo Natale e con queste quattrocento ore saremmo andati oltre Pasqua.

Dico ciò per ricordare anche le ragioni di carattere quasi istituzionale che hanno portato alla calendarizzazione del provvedimento in Aula. Certamente la mancanza di un relatore nuoce soprattutto ad un provvedimento di questo tipo perché, se ben ricordate, è stato licenziato senza una relazione anche dalla Camera. Quindi, è difficile non solo per il relatore alla Commissione, ma anche per gli stessi politici e per gli addetti ai lavori che dovranno capire a fondo le pieghe del provvedimento per poi attuarlo, operare solo sui lavori preparatori o in base alla lettura *tout court* del testo di una legge estremamente complessa.

La relazione, quindi, sarebbe stata oltremodo utile, se non altro per la parte tecnica, che naturalmente avrebbe potuto aiutare e risolvere passaggi difficili sui quali possono esserci interpretazioni contrastanti. In ogni caso, mi riservo di allegare, anche se non sarà una relazione formale, all'intervento in discussione generale che terrò la prossima settimana, quella che sarebbe stata la relazione della Commissione e mia personale se si fosse seguito il normale *iter* in Commissione.

Tuttavia, anche così questa sorta di relazione non ufficiale, di relazione ombra può essere utile perché in essa si dà atto dei lavori svolti in Commissione e delle risposte date rispetto alle problematiche emerse dalla discussione. Può essere quindi uno strumento utile, insieme ai lavori di Commissione, per affrontare e risolvere i problemi attuativi della legge che, una volta approvata da questo ramo del Parlamento e divenuta defi-

nitiva, dovrà passare attraverso regolamenti attuativi, in base all'*iter* formale delle leggi di questo tipo.

Darò atto dei temi più importanti discussi in 1^a Commissione, anche se come Presidente della stessa riferirò in maniera spero abbastanza asettica. Naturalmente non potrò sottrarmi anche dal sottolineare le risposte date dal relatore e dalla maggioranza.

Uno dei temi fondamentali è stato quello del metodo, dei tempi della riforma. Si è detto più volte che il tempo più congruo per una riforma elettorale è certamente quello che coincide quasi con lo scadere della legislatura e questo ha dei precedenti storici nella storia del nostro Paese. Ricordo, a tale proposito, la legge elettorale del 1953 e le leggi che hanno portato al sistema maggioritario di collegio e le esperienze fatte in particolari Paesi europei. Ricordo, per tutte, la riforma elettorale in senso proporzionale voluta fortemente da Mitterrand, approvata a fine legislatura, attuata nelle elezioni immediatamente successive, anche se con esito non positivo, per cui si tornò al sistema elettorale previgente, cioè quello dell'elezione sulla base di collegi uninominali a doppio turno.

Il tema collegato al metodo e al merito della riforma è quello della convenienza. Non credo che si debba drammatizzare più di tanto questo aspetto. Vorrei però, come ho fatto in Commissione, rovesciare l'argomento convenienza nei confronti dell'attuale opposizione.

Oggi abbiamo un sistema maggioritario di collegio che ha dato luogo ad effetti paradossali che contraddicono profondamente le stesse radici di questo sistema elettorale. Sottolineo che tale sistema, il cosiddetto *Mattarellum*, ha consentito nella sua attuazione forme molteplici di elusione che hanno portato, attraverso patti di desistenza e liste civetta (queste ultime inventate dal centro-sinistra e poi praticate per legittima difesa anche dal centro-destra), a rappresentanze territoriali e parlamentari distorte rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la volontà essenziale della legge elettorale stessa.

Ricordo le vicende delle passate legislature, in particolare quella del 1996, in cui si formò una maggioranza strabica, anzi doppiamente strabica, perché in Parlamento ai voti degli elettori non corrispose una identica maggioranza parlamentare in termini di divario tra i due schieramenti: alla Camera la maggioranza fu estremamente ridotta, al Senato invece la maggioranza fu molto ampia.

Un'analoga situazione di distorsione della volontà del legislatore si è determinata nell'ultima elezione. Non possiamo, infatti, negare che il fenomeno di un Parlamento con la Camera dei deputati priva di una parte dei propri rappresentanti non si era mai verificato in cinquant'anni di storia repubblicana e credo che questo sia un dato da tenere presente.

Il sistema elettorale che il centro-sinistra difende è un sistema elettorale che presenta parecchie magagne e parecchi lati oscuri che andrebbero corretti, ma il centro-sinistra su quel sistema elettorale ha fatto quadrato, pur avendo iniziato nella XIII legislatura un percorso di revisione di tale sistema, percorso che si arenò per due ragioni di fondo: la prima ragione è che era stato avviato troppo tardi per poter essere varata una legge defi-

nitiva (ricordo che andò in Aula al Senato in prima lettura nel gennaio 2001).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Perché adesso siamo in anticipo?

PASTORE (*FI*). La seconda motivazione è che l'opposizione era contraria e, soprattutto, la maggioranza non era unita. Cosa voleva correggere quel progetto di riforma? Voleva correggere il sistema maggioritario di collegio, introducendo – badate bene – un premio di maggioranza. Si arrivava a un sistema maggioritario di collegio attribuendo al vincitore un premio di maggioranza ed era questo l'effetto più contraddittorio. Dove si ruppe l'intesa tra maggioranza e opposizione?

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la prego di concludere. Mancano pochi secondi al termine del suo intervento.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Se il senatore Pastore voleva fare il relatore, avremmo potuto discutere la legge in Commissione!

PASTORE (*FI*). La rottura ci fu perché il centro-sinistra, l'allora maggioranza, voleva applicare il premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi; l'opposizione di centro-destra riteneva invece che il premio di maggioranza dovesse essere attribuito alla coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di voti e non a chi avesse ottenuto il maggior numero di seggi. Abbiamo sempre cercato di eliminare o di ridurre questa dicotomia tra rappresentatività e governabilità.

Altri argomenti non ne tratto.

PRESIDENTE. Grazie, no.

PASTORE (*FI*). Voglio solo far presente, signor Presidente, che vi sono temi di rilevanza costituzionale, dei quali si discuterà, che sono affrontati anche in questa relazione ombra, ma che naturalmente affronteremo in quest'Aula e che sono, secondo l'opinione del relatore di Commissione e della maggioranza della stessa, assolutamente superabili interpretando *cum grano salis* le disposizioni costituzionali e le disposizioni della legge ordinaria. (*Applausi del senatore Fasolino*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Pastore, il disegno di legge n. 3633, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Ho ascoltato con grande attenzione la relazione che il presidente Pastore ha svolto all'Aula, anche se, come sappiamo tutti, questo è un provvedimento che arriva in Aula senza relatore e quindi diciamo che la sua è stata una difesa tecnica, pur se accorata ed interrotta verso la fine.

Ho voluto sottolineare questo aspetto, signor Presidente, iniziando il mio intervento di illustrazione di una delle pregiudiziali, perché ritengo che siamo alla fine di una legislatura la quale ci obbliga a fare comunque dei bilanci, delle valutazioni finali. E la valutazione che mi viene istintivamente di fare, proprio cogliendo l'umore di quest'Aula e gli atteggiamenti dei colleghi, è che si è consumato il tentativo, secondo me riuscito, di mettere una sordina alle istituzioni, di bloccare il confronto, di evitare che di certe cose, che io dico decise altrove, si potesse discutere liberamente, democraticamente, correttamente nelle Aule parlamentari.

Dico questo, parlo di sordina alle istituzioni, al Parlamento, consapevole che i dati confortano la mia valutazione. Abbiamo affrontato le più grandi riforme, che il Presidente del Consiglio illustrerà fra pochi giorni sui manifesti murali che ha già preparato (vorrei consigliargli di fare attenzione all'inchiostro, perché quest'ultimo – come sappiamo, ne parlavamo poco fa – ha inquinato il latte e potrebbe inquinare anche il voto), c'è una ostentazione delle cose fatte, incuranti di quello che effettivamente succede, e questa valutazione la faccio perché ricordo che su moltissime di queste pseudoriforme che la Casa delle libertà si vanta di aver realizzato, la discussione in Aula qui al Senato (non posso che riferirmi al Senato, perché alla Camera forse è andata diversamente) non c'è mai stata.

Ricordo, ad esempio, che abbiamo discusso delle riforme costituzionali (mi rivolgo al presidente Mancino) senza che vi fosse in Aula un relatore che ci consentisse di poter approfondire le tematiche, che ci desse puntuali risposte rispetto alle contestazioni, alle proposizioni diverse, alle perplessità che l'opposizione evidenziava.

Si è quindi seguito il sistema di evitare la discussione; è successo così anche con la riforma dell'ordinamento giudiziario, un'altra di quelle leggi che, decisa altrove, è dovuta passare così com'era, senza quel confronto che può essere anche aspro, violento, dal punto di vista della contrapposizione di idee diverse, ma che serve a fare in modo che il prodotto finale, cioè la legge che viene varata, sia effettivamente conosciuta, condivisa o, perlomeno, accettata nelle diverse formulazioni. Questo non è stato. Ricordo la legge Gasparri, ricordo la legge Cirami.

Vi è allora questa sensazione di impossibilità di discutere, che si è materializzata proprio quando il presidente Pastore ha cercato di aggiungere con enfasi qualcosa a quella che, proprio perché non abbiamo relatore, è stata la sua rappresentanza d'ufficio in Aula di una riforma che

deve difendere, e invece gli è stata tolta la parola, quasi a voler dire: è inutile parlare di qualcosa che deve andare così.

Questo è il senso che vorrei rimanesse agli atti, perché costituisce un po' il bilancio della legislatura.

Nel merito, ritengo sia giusto iniziare la discussione sulla proposta di riforma del sistema elettorale con una considerazione politica. Sono convinto che molti, nella Casa delle Libertà, pensavano che questa insana proposta avrebbe sortito un primo risultato, tutto politico: quello di dividere l'opposizione.

Non è un mistero: nell'opposizione ci sono quelli che sono più propensi al sistema proporzionale e quelli che, invece, ritengono che la scelta del sistema maggioritario modifichi proprio i canoni della politica e riesca ad essere uno strumento che in sé bonifica la politica. La presenza nell'Unione di entrambi i propositori di queste tesi diverse in qualche maniera ha ingenerato nella Casa delle Libertà il convincimento che sarebbero riusciti a dividerci. Così non è stato.

Il primo grande risultato che si è ottenuto (siamo in tema di bilanci, come dicevo all'inizio) è quello di verificare che rispetto ad una proposta di tale tipo l'Unione continua a ragionare all'unisono, utilizzando gli stessi parametri. Questo nasce non dal fatto che si condivide l'opzione che viene sottoposta all'esame dell'Aula (proporzionale o maggioritario), ma dal fatto che si condividono gli stessi principi ed abbiamo la convinzione di essere, in questo momento, i difensori di un patrimonio alto e nobile, intangibile per tutti, al di sopra di tutti quanti noi e non disponibile: quello collegato direttamente alle tradizioni civili di questo Parlamento.

Cari colleghi, noi sappiamo che le leggi elettorali amministrano le regole attraverso le quali si esplicita e si manifesta la sovranità del popolo; ecco perché siamo tutti consapevoli che parliamo di questioni estremamente delicate. In questa logica, i Parlamenti democratici hanno sempre affrontato con grande prudenza la riforma delle leggi elettorali. Quelle regole, infatti, si disegnano insieme fra maggioranza e opposizioni proprio perché costituiscono un patrimonio comune assolutamente indisponibile.

Mi rivolgo, in particolare, al senatore Pastore, che rappresenta idealmente tutti i colleghi della maggioranza del centro-destra, che vedo molto distratti, ma comprendo, nella logica di quello che ho sempre detto, che sono perfettamente consapevoli che questo passaggio in Aula è sostanzialmente inutile perché tutto è stato deciso altrove.

Al collega Pastore, che ha l'obbligo di essere più attento in quanto rappresenta la Commissione che dovrebbe avere istruito questo provvedimento, voglio ricordare che nella scorsa legislatura in quest'Aula del Senato i colleghi senatori del centro-destra, rappresentanti dei Gruppi dell'allora opposizione e dell'attuale maggioranza, presentarono un ordine del giorno con il quale difendevano lo stesso principio che noi oggi cerchiamo strenuamente di salvaguardare.

Quell'ordine del giorno sostanzialmente diceva: una maggioranza che pretendesse di approvare una legge elettorale soltanto con i propri voti violerebbe il principio di Costituzione reale, in forza del quale le regole

di vita democratica del Paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire ad interessi elettorali di parte.

Collegli, sono parole che voi avete pronunciato e testualmente formalizzato in quest'Aula nella scorsa legislatura, quando in qualcuno ci fu l'intenzione di ragionare di un'ipotesi di modifica delle leggi elettorali. Io, allora, utilizzo le vostre parole per chiedervi di fermare questo scempio e di non continuare su questa strada. Utilizzo quello che voi diceste a noi e che noi accettammo e accoglieremo, evitando di portare avanti fino in fondo una modifica della legge elettorale con contenuti, fini e caratteristiche assolutamente diversi dalla vostra. Si trattava infatti di una mera correzione, ma accettammo il principio che certe modifiche o si fanno insieme o non si fanno.

Nel merito, credo che questo progetto di riforma sia stato avanzato con molta superficialità e con tanta improvvisazione. Avete prima proposto in maniera truffaldina la famosa clausola che riguardava la sottrazione dal conteggio dei consensi delle coalizioni del voto delle liste che non superavano il 4 per cento.

Di fronte alla generale indignazione (ma devo dire anche al malessere dimostrato da alcuni pezzi della Casa delle Libertà), avete corretto le clausole di sbarramento, anche se resta più di una singolarità, data dalla coesistenza di clausola di sbarramento e premio di maggioranza, da un lato, e dall'introduzione di un assurdo «recupero del miglior perdente» dall'altro.

Voi oggi presentate un testo che lede la sovranità popolare, recide i rapporti tra elettori ed eletto, annulla il vincolo di coalizione, consegna il potere ai partiti, viola le prerogative del Capo dello Stato, toglie seggi alla coalizione vincente e rafforza quella perdente, accentua la conflittualità interna alle coalizioni, apre la strada a maggioranze differenti tra Camera e Senato e rende più difficile il Governo del Paese.

Questa non è una legge elettorale, ma una lotteria elettorale.

Per le cose che ho detto e per i principi che ho richiamato, vi chiedo, collegli, di fermare questo scempio. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni*).

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per presentare una questione pregiudiziale.

Per una singolare circostanza, in questa seduta si incardina l'esame dei due ultimi provvedimenti *ad personam* di questa legislatura: la cosiddetta legge ex Cirielli e il disegno di legge elettorale. Sì, anche questo, perché vede, signor Presidente, le leggi, come noi tutti sappiamo, dovrebbero perseguire interessi generali.

La valutazione di questi interessi generali può essere legittimamente diversa a seconda delle opinioni delle varie parti politiche; possono essere

diversi i criteri o i parametri con cui si valuta l'interesse generale, ma deve trattarsi di criteri e parametri dichiarabili, esternabili, ancorché opinabili, non di interessi personali o di parte.

Dall'esame di questa legge elettorale, invece, sembra emergere con chiarezza che i suoi criteri ispiratori non sono, in realtà, confessabili, perché l'intento non è quello di rappresentare meglio (sistema proporzionale), oppure di garantire meglio la governabilità (sistemi maggioritari o premi di maggioranza), ma è, prima di tutto, quello di realizzare un estremo tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni, quale emerge come assai probabile dai risultati delle più recenti elezioni regionali e amministrative o, quanto meno, quello di rendere difficile ai probabili vincitori il compito di governare.

Questo è evidente soprattutto nel sistema elettorale previsto per il Senato, che rischia, con forte probabilità, di premiare chi prenderà meno voti, quantomeno riducendo il margine di maggioranza che i vincitori avrebbero anche sulla base dell'applicazione di un sistema puramente proporzionale.

Quindi, quello al nostro esame è un disegno di legge, da un lato, *ad personam*, dall'altro, ispirato al principio «muoia Sansone...» che non è, francamente, un principio a cui ci si dovrebbe ispirare nel decidere su leggi importanti: le leggi elettorali sono un elemento determinante della Costituzione materiale del Paese.

Tra i molti profili d'incostituzionalità di questo disegno di legge, mi soffermerò su quello che riguarda, per l'appunto, il sistema elettorale del Senato; altri colleghi discuteranno gli altri profili di costituzionalità.

Come tutti sanno, la Costituzione non sceglie fra sistemi elettorali proporzionali e sistemi elettorali maggioritari (quindi, di per sé la decisione della maggioranza di tornare a un sistema proporzionale non si presta a censure di costituzionalità), né la Costituzione vieta di associare un sistema proporzionale con la previsione di un premio di maggioranza (anche questo non si presta a censure di costituzionalità).

Allora, dov'è l'incostituzionalità del sistema previsto per il Senato?

Signor Presidente, ci sono pochi, ma chiari principi costituzionali al riguardo. Il primo è scritto espressamente nell'articolo 48 della Costituzione, che recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». Il punto che qui viene in evidenza è l'uguaglianza del voto. Quest'ultima, a prima vista, potrebbe spingere verso un sistema proporzionale puro dove i voti sono al massimo uguali, però, anche alcuni sistemi maggioritari che segmentino le competizioni e assegnino i seggi secondo l'esito di determinate competizioni (collegio uninominale maggioritario, ad esempio) si può sostenere che rispettino il principio dell'uguaglianza del voto.

E un sistema proporzionale con premio di maggioranza come quello che qui è previsto per la Camera? In linea di principio, esso altera l'uguaglianza del voto, però, soccorre un altro principio costituzionale rilevante, che è quello che si può ricavare dagli articoli 1, 49 e 94 della Costituzione. In altri termini, un buon sistema elettorale deve consentire non solo di rappresentare, nelle Assemblee elettive, il Paese nella varietà dei

suoi orientamenti politici, ma anche la formazione di una maggioranza e di un Governo in grado di compiere le scelte necessarie per affrontare i problemi della Nazione, tutelare e soddisfare i diritti dei cittadini, secondo la regola maggioritaria e, quindi, secondo la volontà della maggioranza.

Questo principio democratico è scritto negli articoli suddetti della Costituzione e quindi apre la strada o a sistemi chiaramente maggioritari o a sistemi proporzionali nei quali l'uguaglianza del voto è limitata quel tanto che serve a garantire la governabilità e, dunque, l'applicazione del principio democratico della maggioranza, garantendo maggioranze e Governi stabili e in grado di decidere.

Ma qui, signor Presidente, il sistema previsto per il Senato non risponde a tali criteri. Esso altera l'uguaglianza del voto attraverso la manipolazione effettuata garantendo alla coalizione che vince in ciascuna delle 17 Regioni nelle quali questo sistema è previsto un minimo garantito – il 55 per cento dei seggi – senza che questo concorra a garantire la governabilità, cioè una maggioranza stabile.

Questo perché non si tratta né di un premio di maggioranza o di un minimo garantito, come è previsto per la Camera, assegnato su base nazionale, che quindi consente a chi ha più voti di avere una maggioranza di seggi sufficiente per governare, né si tratta di un premio che viene assegnato, Regione per Regione, alla coalizione che comunque ha ottenuto più voti in quella dimensione territoriale. Si tratta di un premio che viene assegnato soltanto in alcune Regioni, laddove la coalizione vincente non raggiunge da sola il 55 per cento dei voti e quindi il 55 per cento dei seggi.

Così configurato, è molto probabile – e gli esercizi degli esperti di sistemi elettorali lo hanno già verificato – che l'esito di tale sistema sia quello di ridurre il margine maggioritario di chi ottiene più voti, di chi li ottiene nella maggioranza delle Regioni e di chi avrebbe, con un sistema puramente proporzionale, una maggioranza sufficiente per governare, che rischia però di essere fortemente intaccata e ridotta per effetto dell'attribuzione di questo cosiddetto premio di maggioranza che, in realtà, è un minimo garantito frazionato ed eventuale.

Il professor Dalimonte ha recentemente elaborato un esercizio dal quale risulta che una maggioranza chiara ed evidente al Senato si avrebbe solo allorché una delle due coalizioni – probabilmente il centro-sinistra – ottenesse tre milioni di voti in più dell'altra, e si tratterebbe di un margine abbastanza ridotto di 11 seggi. Nel caso in cui, invece, una delle due coalizioni ottenesse solo un milione di voti di vantaggio, la maggioranza andrebbe addirittura allo schieramento perdente.

Non è costituzionalmente ammissibile alterare l'uguaglianza del voto per dare un premio non alla maggioranza, ossia a chi ha avuto più voti e più seggi, ma a chi ha avuto meno voti e meno seggi ripartiti con il sistema proporzionale.

L'incostituzionalità sembra evidente. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Saluto al Presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione elvetica

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di continuare con i nostri lavori, desidero salutare il Presidente del Consiglio degli Stati della Confederazione elvetica, Bruno Frick, presente in tribuna, e la delegazione del Gruppo di amicizia, ai quali rivolgo il benvenuto in Aula. (*Vivi, generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3633 e connessi.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, desidero rivolgermi in particolare al Governo e al presidente Pastore nello svolgere la seguente considerazione e presentare una questione pregiudiziale.

Il senatore Pastore, questa mattina, ha svolto, sia pure in maniera surrettizia, una relazione con la quale non solo non ha assolutamente dato conto del lavoro svolto in Commissione ma ha espresso qualcosa di più, ossia punti di vista, idee ed opinioni che credo siano più proprie se raccolgono il consenso di tutta la Commissione o se vengono esposte in discussione generale. Ma noi siamo ormai abituati a questo costante e continuo stravolgimento delle regole.

Tuttavia, senatore Pastore, non nuoce la mancanza di un relatore: nuoce il provvedimento in sé, un provvedimento con il quale la maggioranza cerca di ottenere tutti i vantaggi possibili attraverso la modifica di una legge elettorale fatta solo ad esclusivo proprio vantaggio.

Quindi, al di là delle pregiudiziali di costituzionalità che stiamo illustrando, possiamo dire che esiste una sostanziale e profonda violazione del principio fondamentale che regola la vita democratica di un Paese: il principio che prevede che vi siano regole condivise.

Il senatore Manzione mi ha appena ricordato il contenuto di un ordine del giorno da voi proposto nella scorsa legislatura a proposito delle modifiche della legge elettorale, per evitare che fossero unilaterali ed avvantaggiassero una sola parte. Siamo abituati alle vostre giravolte, ai cambiamenti repentini di linea, alle inversioni ad U quando le questioni di cui vi occupate riguardano vostri interessi diretti.

Abbiamo detto ciò alcuni giorni fa, quando in quest'Aula è stata approvata la modifica della Parte II della Costituzione. Avevate gridato una

parola più e più volte, la quale riguardava il ribaltonismo, la propensione a ribaltare le maggioranze insita nella vita parlamentare del nostro Paese. Poi, mentre stavamo discutendo la proposta di modifica costituzionale, il vostro Ministro, esperto in buchi di bilancio, ha proposto ed auspicato, dopo questa legge elettorale, una grande coalizione, quindi un grande inciucio. Questo perchè, nonostante la modifica della legge elettorale, voi ritenete – il Ministro dell'economia per primo – che essa non sia sufficiente a garantirvi quella limitazione dei danni che è il principio ispiratore della legge.

Voi avete pensato che la legge precedente potesse consegnare al Paese un Governo stabile, una maggioranza che lo mettesse in grado di risolvere i tanti problemi che consegnate alle future generazioni, comprese le situazioni catastrofiche dell'economia, dell'occupazione, delle amministrazioni locali, dei servizi.

Per impedire che tutto ciò potesse realizzarsi attraverso un cambiamento di maggioranza, determinato dalla scelta degli elettori, avete prima proposto questa legge elettorale, poi avete anche cominciato ad instillare nella testa degli elettori che quello da voi ritenuto il peggiore di tutti i mali, cioè il ribaltonismo, potesse essere superato dall'inciucio costituito da una grande coalizione. Lo abbiamo denunciato allora, quando si discuteva la Parte II della Costituzione, ma lo abbiamo visto anche reiterare e riproporre molte volte nei giorni successivi, nonostante alcune solerti smentite di questo proposito, fatte con il solito atteggiamento volto a sostenere pubblicamente una cosa e a praticarne in segreto un'altra.

Al di là dei giudizi severi nei confronti di questa legge, non possiamo però contemporaneamente, non mettere in evidenza i palesi e gravi limiti e violazioni della Costituzione. Vorrei cominciare da alcune considerazioni riguardanti il Senato, già così svillaneggiato, ridotto già nelle sue prerogative e funzioni dalla modifica costituzionale e che vorrebbe oggi reso ancora instabile nelle sue possibili maggioranze dalla proposta di legge al nostro esame.

Infatti, la nuova previsione di un premio di maggioranza sul piano regionale, in vece di quello nazionale originariamente previsto, attribuito da un Ufficio centrale nazionale, non è sufficiente ad eliminare il contrasto con l'articolo 57 della Costituzione, che stabilisce che il Senato è eletto «a base regionale».

Ciò emerge non solo da un'ottica sistematica del testo del provvedimento, ma anche dal fatto che la ripartizione dei seggi non tiene conto di tutti i voti espressi perchè ne restano esclusi quelli che non hanno concorso al raggiungimento della soglia di sbarramento. Ciò si pone in violazione anche delle norme e dei principi fondamentali stabiliti dagli articoli 3 e 48 della Costituzione, in materia di eguaglianza dei cittadini e, in particolare, di uguaglianza del voto.

Né vale richiamare il precedente del 1953, quello della legge truffa, alla quale voi probabilmente vi ispirate ancora, quando al contrario, la legge elettorale si limitò ad introdurre un premio di maggioranza con riferimento alla sola Camera dei deputati.

A Costituzione vigente, la nomina del Presidente del Consiglio è effettuata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione, sia all'inizio sia durante la legislatura e l'indicazione in sede elettorale di candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri assume solo un valore politico che non vincola giuridicamente né il Capo dello Stato né lo stesso partito o la coalizione che la propone.

Fare quindi discendere da una mera indicazione politica del «capo» – vi piace questa parola – la conseguenza giuridica di un premio in seggi, produce una lesione all'articolo 1 della Costituzione, in quanto la sovranità popolare viene fuorviata con la promessa di un Presidente del Consiglio di legislatura da cui discende un premio che dispiega però i suoi effetti indipendentemente da qualsiasi rapporto con il conseguimento di tale risultato.

Né valgono – ripeto – come precedenti la legge elettorale del 1953 per la Camera, perché essa non vincolava l'assegnazione del premio all'indicazione preventiva di un candidato Presidente del Consiglio e la legge elettorale regionale del 1995, prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in quanto neppure essa vincolava il premio all'indicazione giuridica di un Presidente della Regione, ma solo ad un «listino» regionale di coalizione, senza ulteriori indicazioni sulla scheda e nel procedimento elettorale.

Avrei ulteriori punti da esaminare, signor Presidente, ma mi limiterò in conclusione ad uno solo. Palese e manifesta risulta la violazione dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede appositi provvedimenti per la presenza paritaria delle donne nella vita politica e istituzionale del Paese. Né vale la presentazione del tardivo disegno di legge del Governo che non è solo estraneo a questo testo, ma, da quello che abbiamo visto e udito in queste ore, con ogni probabilità non sarà altro che un ulteriore imbroglio.

Signor Presidente, chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, l'autorizzo in tal senso.

* MANZELLA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (*DS-U*). Signor Presidente, la mia proposta può essere definita una pregiudiziale di costituzionalità in quanto sia confermato, con *referendum*, il progetto di revisione costituzionale, ovvero una questione sospensiva nel caso in cui con quel *referendum* non sia approvato.

La nostra tesi, signor Presidente, è che dal momento in cui il progetto di revisione costituzionale è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il nostro potere legislativo entra in un periodo di «condizionalità» costituzionale.

Ci chiediamo infatti se è possibile legittimamente legiferare, con effetti protratti nel tempo, in presenza di una contraria normativa costituzionale, per ora imperfetta o in sospensione ma che potrebbe diventare fra pochi mesi cogente attraverso la conferma referendaria. E ancora, se è possibile legittimamente legiferare quando non è ancora entrata in vigore la copertura costituzionale che può giustificare le norme premiali presenti in questo progetto.

Crediamo che a queste domande si debba rispondere «no». Infatti, dal momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del progetto di revisione costituzionale si dispiega una potenzialità di effetti costituzionali che impedisce al legislatore ordinario sia di operare in senso contrario a quel progetto sia di operare come se quel progetto fosse già entrato in vigore. Siamo quindi entrati in un periodo in cui il legislatore ordinario può certo operare, ma in modo tale da non andare contro quel progetto, ma neppure in maniera tale da doverlo presupporre, dato che la legge ordinaria trova in esso la sua ragione costituzionale.

Non si tratta di coerenza della legislazione ordinaria rispetto a quel progetto di revisione, ma di rispetto della volontà popolare: sia che questa si esprimerà con un sì sia che si esprimerà con un no al *referendum*. Questa esigenza di rispetto è tanto più evidente nella materia elettorale, che più di ogni altra è delicata, soprattutto in periodo pre-elettorale. La celebrazione delle elezioni prima del *referendum* determina infatti conseguenze politicamente irretrattabili, a meno che non si voglia pensare l'impensabile, cioè l'annullamento delle elezioni per *referendum* sopravvenuto, sia che esso confermi sia che rigetti il progetto di revisione.

Quali sono le disposizioni del progetto elettorale che incorrono in questi rilievi? Puntiamo il dito sul contrasto tra l'articolo 4 del progetto elettorale che abolisce i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e l'articolo 57, comma 3, del progetto di revisione che impone invece alla legge elettorale di «garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

Signor Presidente, il collegio uninominale, il distretto elettorale territoriale (la *Constituency* per dirla con quella parola britannica che richiama nella sua radice etimologica il valore fondativo del legame con il territorio) è stato sempre, anche in regime proporzionale, la ragione formativa di questa Assemblea.

Quando la Costituente prescrisse un numero minimo di senatori per Regione, era guidata anch'essa dall'idea di rappresentanza territoriale. Da dieci anni, poi, con il sistema maggioritario questo legame si è rafforzato fino a far parte dell'identità politica di un territorio, della personalizzazione della politica nel senso alto dell'espressione.

Da dieci anni i colleghi di maggioranza e di opposizione, che siedono in quest'Aula, hanno intessuto una rete fitta di rappresentanza politica, culturale, di interessi economici e sociali, con il loro corpo elettorale, con i sindaci da esso direttamente eletti. Ora questa rete è lacerata. L'elezione dei senatori avverrà nell'anonimato, dal punto di vista dell'elettorato territoriale, di liste di partiti.

Si tocca così uno dei punti più sensibili, da sempre, della stessa concezione democratica, la sua dimensione territoriale. In luogo dei collegi a misura di uomo democratico si sceglie la quasi sempre eccessiva dimensione regionale. Conosciamo certo, onorevole Presidente, tutti cespugli e le forre contenute nelle disposizioni transitorie del progetto di revisione, tese a salvaguardare sino ad epoca biblica, almeno secondo il comune calendario politico, la legislazione elettorale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge costituzionale.

Conosciamo le previsioni di adeguamento successivo della legislazione elettorale alle nuove norme costituzionali. Ma qualsiasi lettore di buon senso e di buona fede capisce che quelle disposizioni transitorie si riferiscono alla situazione elettorale vigente al momento della pubblicazione del progetto nella *Gazzetta Ufficiale* e non ad una legislazione concepita ed attuata nei tre mesi previsti dalla Costituzione per la richiesta di *referendum*. Sia che il *referendum* confermerà sia che respingerà il progetto, infatti, la scorrettezza costituzionale è evidente.

Nel primo caso perché si sarebbero introdotte, non solo per la legislatura 2006-2011, ma anche per la legislatura 2011-2016, norme contrarie al progetto di revisione già pendente, già a procedura referendaria aperta. Nel secondo caso perché, in caso di *referendum* oppositivo, si sarebbero introdotte norme di legge ordinaria, prive della necessaria copertura costituzionale. E lo si fa – qui il contrasto è eclatante – mentre l'articolo 57, comma 3, del progetto stabilisce che la legge elettorale deve «garantire la rappresentanza territoriale da parte dei senatori» e semmai dovrebbe indurre ad una più accurata ricognizione del legame territoriale: e non allo smontaggio, all'annullamento del parametro territoriale cui la rappresentanza è da sempre in questo Senato riferita.

Ma il contrasto così grave con il progetto pendente è solo un aspetto. Ve ne è un altro, ancora più visibile ed incontestabile: quello della mancata copertura costituzionale di norme del progetto elettorale; norme che in tal modo sono letteralmente deprivate della loro ragion d'essere. Su questo aspetto, cinque costituzionalisti di differenti scuole ed origine politica e culturale, i professori Federico Sorrentino, Tania Groppi, Tommaso Frosini, Giovanni Guzzetta ed Augusto Barbera – persino Augusto Barbera, così citato dalla maggioranza in occasione dell'approvazione del progetto costituzionale – hanno lanciato un appello che sta raccogliendo vaste adesioni nel mondo dell'università.

Che cosa dicono questi costituzionalisti? Sostengono la incostituzionalità del premio di maggioranza, sia per Camera sia per Senato, dato che vi è la possibilità che la coalizione che beneficia del premio si sciolga e che ogni partito vada in Parlamento per la sua strada. La legge elettorale darebbe così «un premio senza maggioranza» ed essa non potrebbe legittimamente entrare in vigore prima che le modifiche della Costituzione abbiano completato il proprio *iter* referendario. Dicono anche che per le coalizioni «le finalità delle soglie di sbarramento sono ancora contraddette per l'assenza di sanzioni che, dopo aver evitato le più alte soglie di sbarramento, si disgreghino in corso o, addirittura, che la coalizione si sciolga

già all'inizio della legislatura». C'è insomma la mancanza di quella «norma anti-ribaltone» che l'uno e l'altro schieramento hanno concordemente ritenuto che debba figurare in un progetto di revisione costituzionale.

Sono queste le ragioni della mia pregiudiziale o sospensiva, a seconda dei punti di vista, essendo essa basata sul raffronto non tra un presente ed un futuribile, bensì tra un presente e un presente, tra il progetto elettorale oggi incardinato e il progetto di revisione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. È un raffronto-scontro tra due creature della stessa maggioranza in questo, purtroppo velenoso, finale di legislatura: uno scontro che anche con il suo stridore e con la sua incoerenza è il sigillo di una intera legislatura costituzionalmente mal vissuta. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto- SDI-US e Misto-Com*).

* MANCINO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei presentare una questione pregiudiziale.

Onorevoli colleghi, all'atto dell'accelerazione nell'esame del disegno di legge elettorale, impressa tra settembre e ottobre nell'altro ramo del Parlamento, non solo gli organi d'informazione, ma anche alcuni politologi, hanno parlato di ritorno al proporzionale. È il caso di domandarsi: il disegno di legge ora all'esame del Senato realizza davvero un ritorno al proporzionale? Ritengo di no perché un sistema proporzionale, che già contenga clausole di sbarramento, al di sotto delle quali i partititi che non le avessero superate non partecipano al riparto dei seggi, non può contenere anche l'altra clausola come il premio di maggioranza.

Del resto, quando, nel lontano 1953, il Parlamento modificò la legge proporzionale, che si articolava intorno all'applicazione del metodo d'Hondt, tutti parlarono di legge maggioritaria, proprio perché essa conteneva la condizione secondo cui il partito o la coalizione di partiti che avesse raggiunto il 50 per cento più uno dei voti avrebbe avuto un premio di maggioranza, cioè un premio di Governo.

La clausola di sbarramento, però, non è essa stessa agevolatrice nei confronti dell'Esecutivo? Essa esclude infatti dalla ripartizione dei seggi quei partiti che non abbiano raggiunto la soglia di sbarramento.

In questo disegno di legge, peraltro, c'è più di una soglia di sbarramento: dell'8, del 4 e del 2 per cento.

A niente, tuttavia, sarebbe valsa la clausola di sbarramento se non ci fosse stata anche quella del premio di maggioranza. Il premio di maggioranza lascia pressoché immutate nelle loro posizioni le forze politiche ed anche le coalizioni che si sono formate con leggi maggioritarie come quella del 75 per cento, articolata su collegi uninominali. Alla base della modifica vi è stato, cioè, un desiderio di confermare le coalizioni, ma anche quello non dichiarato di eliminare alcuni effetti del proporzionale,

cioè, di scioglimento del vincolo prioritario. La clausola di sbarramento porta a vincoli maggioritari come nel caso della legge del 1953.

Lei, presidente Pera, opportunamente pose, in una rivisitazione di quella legge, un bel punto interrogativo: fu vera legge truffa? Signor Presidente, desidero solo adesso svelare uno di quei poteri nascosti che sono propri delle responsabilità istituzionali.

All'epoca del centro-sinistra sconsigliai che potesse andare avanti un disegno di legge – richiamo l'attenzione del senatore Pastore – che conteneva, oltre il ritorno al proporzionale, anche la clausola del premio di maggioranza, convinto fosse una contraddizione in termini mettere due clausole, una di sbarramento per agevolare la governabilità del sistema e l'altra di premio a favore dei partiti che si coalizzano tra di loro, ogni sbarramento o ogni premio di maggioranza è pur sempre un accrescimento di seggi a favore della maggioranza e a danno della minoranza.

Ma qual è la contraddizione più evidente della legge per quanto concerne la Camera? Pone clausole di sbarramento ai soli fini della ripartizione dei seggi, pone un premio di maggioranza fino al 55 per cento, ma dimentica un'altra clausola, cioè quella del *minimum* per consentire a un partito o a una coalizione di partiti di poter godere del premio di maggioranza. In una fase di fibrillazione dei sistemi politici, quando le forze politiche si dovessero disgregare e dare vita a più di una coalizione, potremmo arrivare all'assurdo che chi raggiunge il 23 o il 24 per cento, cioè una soglia al di sotto della legge Acerbo, e prende più voti delle altre liste o delle altre coalizioni, guadagna il premio di maggioranza. Corriamo il rischio, introducendo questo sistema irrazionale, di omettere di valutare cosa potrebbe accadere in periodi di tempesta politica. Quale freno abbiamo previsto per evitare che una esigua minoranza che è prima rispetto ad altre forze politiche, singole o associate, si veda attribuito il premio fino a farla diventare una maggioranza assoluta?

Questo che io annuncio, per quanto riguarda la Camera dei deputati, è un vizio di irrazionalità che è anche vizio di incostituzionalità, cui si accompagna una ineguaglianza assoluta del voto e un rapporto ingigantito tra la rappresentanza e il territorio. Senza tener conto che, se non c'è una delimitazione territoriale, si indebolisce o cade addirittura la rappresentanza sul territorio del «nominato». Con la legge in discussione non si tratta, infatti, di elezione: collegi vasti e senza preferenze; ma allora come si concretizza il diritto dell'elettore ad eleggere a suffragio universale e diretto? «Eleggere» significa scegliere, dare la possibilità non solo di scegliere simboli o partiti, ma anche di scegliere candidati all'interno delle liste che i singoli partiti o una coalizione di partiti presenta al giudizio del corpo elettorale. Manca, perciò, anche una delle condizioni di cui all'articolo 58 della Costituzione. «I senatori sono eletti a suffragio universale»: in che modo si dà la possibilità di eleggere il deputato o il senatore se tutti sono incolonnati in una lista? Non mi spaventa l'obiezione che in

altri Paesi si presentino liste rigide, ma si trascura che in quegli stessi Paesi vi è una disciplina preventiva che impone ai partiti selezioni severe per poter procedere all'elencazione dei deputati o dei senatori da inviare nelle rispettive Assemblee.

Per il Senato è prevista ovviamente la elezione su base regionale, una «forzatura» – si fa per dire – subita dalla maggioranza, perché inizialmente si riteneva di dare anche al Senato, sulla base dei risultati ottenuti sul piano regionale, ma sommati tra di loro, un premio di maggioranza.

Sono rimaste nel testo due chicche, signor Presidente. La prima è la norma che si riferisce all'articolo 14 del testo unico: il deposito preventivo della lista, o della coalizione di liste, con l'indicazione di un programma e di un capo (un Primo Ministro, diciamo così). La seconda è la previsione del premio di maggioranza a livello regionale. Ma a cosa serve, cos'è questa determinazione di volere premiare a livello regionale la forza politica che ha avuto una preminenza rispetto ad altre?

In costanza del nostro sistema bicamerale, il Senato non ha mai avuto una disciplina finalizzata alla governabilità. Anche nella legge del 1953 il sistema elettorale non trattò per niente le procedure per l'elezione del Senato. Nel disegno di legge c'è perciò quest'altra contraddizione stridente con il sistema: un premio di maggioranza, che il ministro Calderoli vorrebbe portare addirittura al 60 per cento.

Sono queste le ragioni per le quali ritengo che si può anche procedere lungo la strada dell'empirismo, ma senza il sostegno di una cultura istituzionale che suffraghi le modifiche elettorali da introdurre nel sistema non si può venire in Aula con queste contraddizioni e pretendere anche di avere un relatore di maggioranza, e magari anche ... molti relatori di opposizione. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

* VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, la mia pregiudiziale si svolgerà con particolare riferimento all'articolo 51 e alla modifica recentemente introdotta, per cui «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Nota anzitutto che con questa norma abbiamo rafforzato il principio di parità che già era contenuto nell'originaria formulazione dell'articolo 51. In realtà abbiamo introdotto quella che possiamo definire una norma asimmetrica, come si dice con terminologia usuale in altri settori dell'ordinamento giuridico, una norma, del resto, di un tipo che già conosciamo nella Costituzione (penso all'articolo 3, secondo comma), una norma che è fondamento di azioni positive, di interventi specificamente diretti a rimuovere particolari condizioni di disuguaglianza.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA (ore 10,45)

(Segue VILLONE). Si dice a tale proposito, ovviamente per escludere l'incostituzionalità della proposta di legge in esame, che si tratta di norma puramente programmatica.

La distinzione tra norme programmatiche e norme precettive è certamente ben nota alla dottrina costituzionalistica. Rilevo però, anzitutto, che tra le due categorie probabilmente non c'è una differenza come tra il bianco e il nero: da programmatico a precettivo corre piuttosto una scala di grigi, per cui non è affatto detto che una certa norma sia classificabile in maniera esclusiva e certa dall'una o dall'altra parte. Cosa dovremmo dire se, per esempio, l'articolo 51 fosse formulato adoperando le parole «può promuovere» invece che la parola «promuove»? Sarebbe uguale o diverso il senso?

Ma anche a voler accettare la premessa che si tratti di norma puramente programmatica, l'incostituzionalità del disegno di legge di cui discutiamo certamente non si esclude, poiché – come è noto alla dottrina costituzionalistica e come riscontriamo anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale – la natura programmatica di una norma costituzionale fa sì che non si possa da questa norma trarre uno specifico obbligo di attuazione da parte del legislatore.

La norma programmatica non impone al legislatore una attuazione determinata, quindi non costituisce di per sé un parametro di incostituzionalità della legislazione esistente. Ma essa certamente si oppone a che il legislatore ponga in essere una scelta incompatibile. In altre parole, quella norma non può costringere il legislatore ad un determinato agire, ma certamente può impedirgli di adottare scelte di segno opposto. La norma programmatica non può obbligare ad un'azione positiva che modifichi le leggi esistenti; può, tuttavia, bloccare azioni negative o la mancanza di azioni positive nelle nuove norme che il legislatore decida di introdurre.

Il punto è che non è possibile legiferare come se l'articolo 51 non fosse stato modificato, come se la novella che abbiamo apportato non esistesse, *tamquam non esset*. Certamente questo è precluso. L'articolo 51 rinnovato potrebbe non essere necessariamente un meccanismo di quota, come usa dire. Ma un'attuazione ci deve essere. Non è consentito oggi legiferare senza un principio di attuazione dell'articolo 51 modificato.

Quindi, la mancata attuazione si traduce in un vizio della legge per omissione, un'incostituzionalità omissiva, in quanto la legge «non dice». Meccanismo ben noto all'esperienza costituzionale, tanto è vero che è stata addirittura costruita una apposita tipologia di sentenze della Corte costituzionale: quelle cosiddette additive, o anche sostitutive, che introdu-

cono direttamente, con la pronuncia della Corte, un segmento della regola giuridica che va ad integrare quella posta in essere dal legislatore.

Sia partendo dal concetto di norma programmatica, sia rilevando l'omissione che il legislatore oggi commette, arriviamo alla conclusione che un vizio di incostituzionalità esiste e colpisce l'intero disegno di legge, nel senso che si determina una rappresentanza non conforme alla prescrizione costituzionale. In particolare, sono sospette di incostituzionalità le parti degli articoli 1 e 4 che disciplinano la presentazione di liste, senza prescrivere parallelamente meccanismi atti a garantire che vi sia un'equilibrata rappresentanza. Si tratta, ripeto, di un'incostituzionalità per omissione.

Del resto, colleghi del centro-destra, voi lo sapete bene, tant'è vero che questo è uno degli argomenti che sostanzialmente si pone alla base della proposta parallela che avanzate per disciplinare la rappresentanza di genere. Il punto è che noi valutiamo l'incostituzionalità di questo provvedimento qui ed ora, e non per la vostra intenzione dichiarata di approvare eventualmente un'altro disegno di legge. In realtà, non avete nessuna intenzione di approvarlo. La vostra intenzione, al contrario, è di metterlo su un binario morto. Solo così si spiega questo paradosso: pur disponendo di un treno che passa e con il quale in pochi secondi, approvando uno dei tanti emendamenti da noi presentati, si potrebbe risolvere il problema della rappresentanza femminile, voi state proponendo, in realtà, di scendere dal treno e di andare a piedi alla stessa stazione in cui arriva il treno, assumendo a quanto pare che andando a piedi si faccia meglio e più in fretta.

Come ho già detto in Commissione, tutto si spiega considerando che siete sicuri di perdere in ogni caso le prossime elezioni. Dunque i vostri numeri parlamentari si restringeranno di molto. Aggiungendo a questa riduzione quella – ulteriore – dovuta all'aumento della presenza femminile che oggi non avete, è chiaro che approvare le quote rosa comporta che una metà di voi automaticamente rimanga a casa. Questo lo sapete bene. E questo è esattamente il motivo per cui non arrivate oggi alla determinazione più ovvia, giusta ed efficace, cioè quella di emendare il disegno di legge in esame.

Collegi del centro-destra, non vi chiamerò più in quest'Aula maggioranza perché felicemente tale più non siete. Ma non siete nemmeno – e lo dimostrate con questo disegno di legge – un ceto politico di governo. Piuttosto siete come l'invasione delle locuste di cui parlano gli antichi testi. Dietro di voi lasciate solo rovine: un Paese più povero, più incerto, più insicuro, più segnato da diseguaglianze sociali, economiche e territoriali; un Paese che scende nel *ranking* mondiale dei maggiori Paesi e rischia di essere declassato nel *rating* delle agenzie internazionali; un Paese per il quale ancora oggi, per l'ennesima volta, perdetevi l'occasione di costruire un futuro migliore.

Chiedo pertanto all'Aula di votare a favore della questione pregiudiziale. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Aut, Misto-Com e del senatore Crema*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero illustrare una questione pregiudiziale.

Il presidente della 1^a Commissione, senatore Pastore, questa mattina, in modo assolutamente non corretto, ha svolto quella che egli stesso ha definito la relazione che avrebbe presentato se fosse stato investito di quel mandato dalla Commissione. Il problema è che quel mandato non c'era e che, quindi, la sua relazione non aveva nessuna legittimità. Egli avrebbe dovuto limitarsi a rappresentare all'Aula il motivo per il quale la Commissione non aveva conferito mandato al relatore.

Per fortuna la Presidenza ha posto un paletto molto fermo a tale comportamento scorretto, sottolineando che le relazioni ombra, come quella svolta dal relatore Pastore e così da lui stesso definita, hanno un tempo diverso da quello delle Commissioni ufficiali, delle relazioni ufficiali. Se qualcuno non avesse colto l'ironia, la sottolineo.

Ebbene, di questa relazione ombra svolta dal «relatore» Pastore e densa di grossolanità argomentative darò risposta in sede di discussione generale. Qui mi serve sottolineare solo due aspetti della questione: innanzitutto è assurdo stabilire che la Commissione non può ultimare i propri lavori in funzione di un ostruzionismo previsto solo come possibile, a causa del quale essa avrebbe terminato i propri lavori fuori tempo massimo.

Il problema è che di fatto quell'ostruzionismo non c'è stato. Si trattava di una eventualità e in base a tale eventualità la Commissione ha deciso di finire i lavori in anticipo! Mi sembra davvero grottesco. Il Regolamento assegna alla Commissione due mesi tempo per svolgere i propri lavori, ritenendo che tale spazio temporale sia fisiologico per approfondire le questioni legislative, soprattutto quando esse hanno la rilevanza di una legge sistemica come quella elettorale.

Il secondo aspetto che mi preme sottolineare è di merito ed attiene alla questione costituzionale che sto per illustrare. Questo sistema elettorale viene rappresentato come un sistema proporzionale, quindi come un mutamento di filosofia rispetto al vigente sistema maggioritario.

Ora, poiché non sono uno scienziato della politica e men che meno un costituzionalista, mi sono documentato su quello che può definirsi sistema maggioritario e sistema proporzionale. Ed allora, sebbene la dottrina sia abbastanza variabile sul tema, la definizione senz'altro più accettabile è quella che stabilisce che deve intendersi come maggioritario quel sistema che all'atto elettorale tende, in via di probabilità o di certezza, a definire una maggioranza parlamentare, mentre deve definirsi sistema proporzionale quello che intende rispecchiare la pluralità delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, assegnando al Parlamento e al dibattito parlamentare il compito di definire una maggioranza che andrà ad esprimere il Governo.

Cito dal libro di Alessandro Chiaromonte: «Deve intendersi maggioritario quel sistema che si pone l'obiettivo di produrre a livello aggregato un Governo di un partito o di una alleanza di partiti agevolandone il conseguimento della maggioranza parlamentare anche in assenza della maggioranza di voti. Deve porsi invece come proporzionale quel sistema che ha l'obiettivo di riflettere il più esattamente possibile i gruppi sociali e le forze politiche della popolazione. Per ciascun partito la quota di voti e la quota di seggi dovrebbero corrispondere approssimativamente l'una all'altra».

La dottrina, però, ci avvisa anche che il sistema proporzionale puro non esiste e che qualsiasi sistema ha un livello di approssimazione che introduce elementi di disproporzionalità, per cui i sistemi si definiscono in definitiva in relazione al proprio grado di disproporzionalità.

Il sistema che andiamo ad approvare, introducendo lo sbarramento e il premio di maggioranza, contiene gradi di disproporzionalità che possono essere davvero elevati. Ricordiamo che la legge Acerbo, quella che introdusse la dittatura fascista nel nostro Paese, prevedeva che avesse la maggioranza assoluta di seggi quel partito che raggiungeva il 25 per cento dei voti e la legge truffa assegnava una maggioranza prossima ai due terzi dei seggi a quella alleanza che avesse raggiunto il 50 per cento dei voti.

È evidente che nel nostro sistema andremo ad assegnare la maggioranza assoluta dei seggi a quella coalizione che risulti di maggioranza relativa, avendo superato potenzialmente il solo limite di sbarramento del 20 per cento. Quindi, rileviamo che esiste un grado di disproporzionalità davvero elevato.

Vale la pena di aggiungere una riflessione alla discussione svolta in quest'Aula e al di fuori di essa e rispetto ad una rilettura storica o ad una riabilitazione della cosiddetta legge truffa. Quest'ultima fu definita tale perché riproduceva proprio quel meccanismo che aveva ucciso pochi decenni prima la democrazia in Italia. Per questo motivo vi era quella sensibilità specifica che a noi oggi, in modo superficiale, appare eccessiva.

È anche evidente che quella legge fu definita in quel modo perché andava a costruire una maggioranza parlamentare che diveniva padrona della Costituzione, in quanto avrebbe potuto cambiare a suo piacimento la Costituzione. Si tratta esattamente di quanto noi sbadatamente abbiamo permesso di fare alle nostre maggioranze parlamentari, avendo assegnato loro una maggioranza assoluta in assenza della maggioranza assoluta dei voti. Questo è l'elemento classificativo.

Abbiamo quindi stabilito che il nostro è un sistema più maggioritario che non proporzionale, o comunque un sistema proporzionale con un elevato grado di disproporzionalità. Pertanto, se vogliamo sostanzialmente un sistema misto, dobbiamo rilevare l'irrazionalità con la quale viene assegnato il premio di maggioranza, legittimo in un sistema misto. Infatti, mentre per le elezioni del Parlamento il premio di maggioranza è tale da assicurare la composizione di una maggioranza parlamentare ed è quindi in grado di assolvere alla sua finalità (ovvero assegnare al Governo che si costituirà una stabile maggioranza parlamentare o garantire la sta-

bilità dell'azione di Governo, essendo questa la finalità dei sistemi maggioritari o di quelli misti), lo stesso criterio non si realizza per l'elezione del Senato, che pure a Costituzione vigente ha ancora un ruolo politico e deve investire della propria fiducia il Governo. Infatti, il premio di maggioranza non viene accreditato su base nazionale al partito o alla coalizione che lo abbia raggiunto, bensì viene spezzettato su base regionale.

Ciò significa che il premio di maggioranza tradisce la sua stessa finalità e introduce nella legge un elemento di grave irrazionalità. Zagrebelsky ritiene che questa irrazionalità sia elemento stesso di incostituzionalità, perché le leggi bizzarre e contraddittorie non sono leggi; esse devono corrispondere a criteri di razionalità, diversamente, incorrono in una palese ed evidente incostituzionalità... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e Aut*).

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei presentare una questione pregiudiziale.

Siamo in presenza di una proposta di legge voluta dalla maggioranza alla vigilia delle elezioni per danneggiare l'opposizione. Si tratta, dunque, di una proposta di legge truffaldina nei propri intenti. Siamo in presenza di una proposta di legge che anziché sanare i difetti dell'attuale legge elettorale li massimizza. Una proposta di legge, dunque, che provoca ulteriori danni al sistema e che potremmo definire antisistemica. Siamo in presenza di una proposta di legge che viola per più aspetti il dettato costituzionale, e che è dunque incostituzionale.

Mi consenta di approfondire questi giudizi. Ho parlato di legge truffaldina, perché in ogni sistema opera, tra una maggioranza e un'opposizione che siano democratiche, un patto sulle regole del giuoco. Poco importa se questo patto sia tacito o sancito in Costituzione – come avevamo proposto quando chiedemmo di porre in Costituzione che le future leggi elettorali fossero votate a maggioranza qualificata – ma questo patto oggi viene sicuramente violato. Voi, colleghi della maggioranza, lo violate. Questo è un atto grave che crea un precedente che potrà in futuro portare ad ulteriori lesioni del nostro sistema.

Ho parlato di legge antisistemica. Le critiche all'attuale legge elettorale, la cui quota maggioritaria, fondata sul turno unico, ha provocato ulteriore frammentazione in un sistema già frammentato, sono sicuramente condivisibili. E tutti sappiamo che occorre non confondere la stabilità dei Governi con la loro capacità e la loro efficacia. Per ovviare ai difetti della legge Mattarella avremmo potuto adottare un sistema maggioritario a doppio turno di collegio – come avevamo proposto – un sistema che avrebbe sanato la frammentazione, com'è avvenuto in Francia. Avremmo potuto anche adottare un sistema proporzionale, come voi oggi proponete; ma allora sarebbero stati necessari degli sbarramenti efficaci. Nella vostra

legge lo sbarramento del 2 per cento è infatti troppo basso, e vi è, oltretutto, la scandalosa eccezione rappresentata dal cosiddetto emendamento De Michelis, che permette a partiti che non conseguono nemmeno la percentuale del 2 per cento di essere egualmente rappresentati in Parlamento se coalizzati. Vi avevamo proposto, nel caso non aveste voluto elevare gli sbarramenti, di abolire il recupero nazionale dei resti e di adottare il modello spagnolo, basato su circoscrizioni piccole per avere una riduzione della frammentazione. Nessuna nostra proposta è stata accolta. Abbiamo tenuto in Commissione un atteggiamento propositivo, ma lo avete rifiutato.

Avremo, dunque, un'ulteriore frammentazione. Ad evitarla è del tutto inefficace l'indicazione in legge del *leader* della coalizione. È una misura che opererebbe positivamente solo se esistessero vincoli costituzionali, e sappiamo che nella prossima legislatura questi vincoli non vi saranno. Quindi avremo un'ulteriore frammentazione. Sarà sufficiente, dopo le elezioni, un congresso di partito per far cadere una coalizione e mutare alleanze e scenario.

Ma veniamo alla questione più importante: ho parlato di legge incostituzionale. È incostituzionale su almeno cinque punti. Due o tre di questi sono già stati sufficientemente illustrati dai colleghi, in particolare dal senatore Bassanini, e dunque non vi tornerò. Sull'adozione per il Senato di un premio di maggioranza a base regionale aggiungo solo che il principio che ne sta alla base – la rappresentanza territoriale – in realtà, mi sembra non venga nemmeno applicato correttamente, perché l'introduzione di un tale premio fa sì che non tutti i senatori siano eletti sulla base del voto territoriale, ma piuttosto su di una base giuridicamente alterata dall'additivo premiale; in altre parole, alcuni senatori verranno eletti per effetto della naturale base regionale, altri per effetto del premio, in maniera cioè artificiale.

La manifesta incostituzionalità della proposta poggia tuttavia su altri punti. L'introduzione di uno sbarramento di coalizione al 20 per cento fa sì che in alcune Regioni si potrebbe in futuro non realizzare alcuna rappresentanza, nel caso nessuna coalizione raggiungesse tale livello. Sappiamo che la Corte costituzionale ha sancito più volte l'incostituzionalità di una legge non sulla base dell'effettivo realizzarsi degli eventi, ma del loro potenziale accadere.

Anche il voto per gli italiani all'estero presenta una manifesta incostituzionalità, perché esso viene conteggiato ai fini del premio di maggioranza se espresso in Italia, mentre non è conteggiato per il premio di maggioranza se è espresso all'estero. Abbiamo quindi un diverso peso del voto degli italiani all'estero a seconda che esso sia espresso per corrispondenza nelle circoscrizioni italiane, o invece all'estero. Quindi, un evidente suo diverso peso ed un'altrettanto evidente violazione dell'articolo 3.

Abbiamo infine, e soprattutto, la questione degli sbarramenti differenziati. Un partito può conseguire il 2,1 per cento ed essere rappresentato se coalizzato; mentre, pur conseguendo un analogo 2,1 per cento, un altro partito può non essere rappresentato se non coalizzato. Il voto che va a

questi due partiti ha un diverso peso a seconda non del loro raggiungimento di una sufficiente cifra elettorale, ma della scelta di posizionamento politico da loro operata. In questo modo stiamo violando non soltanto l'articolo 3, ma anche l'articolo 49 della Costituzione perché limitiamo la libera scelta dei cittadini e delle formazioni politiche. È infatti inammissibile che un partito sia rappresentato o non sia rappresentato in funzione non del grado di consenso ricevuto, ma di una sua scelta politica. È inammissibile che vi sia un minor peso del voto di un cittadino a seconda della scelta politica del partito della lista che egli va a votare.

Vi è poi l'ulteriore questione delle «quote rosa», toccata dal senatore Villone. Occorrevano azioni positive – egli ha detto – per dare applicazione all'articolo 51. Sulle quote rosa si manifesta tutta l'ipocrisia di questa maggioranza. Avete rifiutato i nostri emendamenti impegnandovi però in un percorso parallelo. Ma non vedo in Aula questo provvedimento parallelo, presentato solo ieri in Commissione. Avete detto che rifiutavate i nostri emendamenti per ragioni di tempo, perché questo avrebbe implicato un nuovo passaggio alla Camera: un passaggio che si sarebbe esaurito in un solo giorno. Adesso, colleghi, volete farci credere che invece la Camera avrebbe il tempo per esaminare e portare a compimento una ben più ampia proposta di legge? Avete rifiutato i nostri emendamenti, perché temevate che la Camera avrebbe nuovamente respinto a votazione segreta le quote rosa, ed ora volete farci credere che la Camera approverebbe invece un ben più ampio progetto in materia?

Siete degli ipocriti. Volete dimostrare di non esserlo? Sospendiamo allora l'esame di questo disegno di legge e portiamolo al voto insieme al provvedimento sulle quote rosa che dite di voler approvare. In realtà, siamo sicuri che rifiuterete questa proposta di sospensiva, come siamo sicuri che non volete le quote rosa.

Concludo, signor Presidente. La proposta al nostro esame è truffaldina nel metodo e nel merito, lesiva del sistema, incostituzionale, e ipocrita. È un estremo tentativo di questa maggioranza di ridurre il danno e di impedire a noi di governare in futuro. Un tentativo di restare in sella, magari attraverso la proposta di una grande coalizione. Una proposta che per noi è impossibile accettare, perché riteniamo impossibile governare con voi per come vi siete comportati in questa legislatura: troppe leggi vergogna, troppa occupazione del potere, troppi abusi, e troppa arroganza dall'inizio fino a questa fine della legislatura, nella quale pur essendo diventati minoranza nel Paese continuate ad abusare della vostra posizione di maggioranza parlamentare per varare leggi che sconvolgono il sistema. Riteniamo, insomma, eticamente prima ancora che politicamente, impossibile governare con voi in futuro. Vi siete autodelegittimati, colleghi della maggioranza; non siete una classe politica affidabile, degna di governare questo grande Paese. Spero che in futuro imparerete da noi ad essere almeno una opposizione democratica. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dopo gli interventi dei colleghi che hanno evidenziato molti aspetti delle nostre pregiudiziali di costituzionalità e hanno espresso dubbi fondati in merito a questa riforma elettorale, voglio soffermarmi su un aspetto specifico, sapendo che non può e non deve essere estrapolato dalle considerazioni di carattere più generale che hanno fatto i colleghi, e mi riferisco in modo particolare alle osservazioni del presidente Mancino.

Concentrerò la mia attenzione invece su un aspetto censurabile, sia sul piano politico sia su quello istituzionale: come rilevato anche dal collega Vallone, la riforma elettorale non tiene minimamente conto del principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 30 maggio del 2003.

I principi costituzionali valgono indipendentemente dalla legislatura in cui sono stati approvati. Ciò vale a maggior ragione per la precedente legislatura, quando la legge in questione è stata ampiamente dibattuta e si è riusciti a trovare una quadratura del cerchio, con l'approvazione da parte della quasi totalità della maggioranza e dell'opposizione.

Ricordo – nel caso qualcuno non lo avesse ben presente – che il principio costituzionale contenuto nell'articolo 51 è che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Il principio di eguaglianza e di pari opportunità per donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive configura un dovere della Repubblica; il principio si esplicita infatti nella seconda affermazione contenuta nella modifica dell'articolo 51 in base al quale è dovere della Repubblica garantirne l'effettività attraverso le riforme elettorali.

Abbiamo, quindi, modificato un principio espresso chiaramente nel dettato costituzionale. Voglio anche ricordare che il principio di dignità della persona, il principio di eguaglianza tra i sessi era già presente nella Costituzione, agli articoli 3 e 48.

Perché si è modificato allora l'articolo 51 e perché oggi non si tiene conto della modifica che è stata introdotta nel 2003? L'articolo è stato modificato perché vi era proprio bisogno di rimuovere tutti gli ostacoli che avevano impedito una pari rappresentanza di uomini e donne nelle istituzioni; c'era bisogno di riaffermare con maggior forza il principio di parità di genere e di uguaglianza all'interno della Costituzione, proprio in riferimento alle leggi elettorali.

L'articolo 51, d'altro canto, raccoglie il pensiero, la ricerca, lo sviluppo e la crescita che la nostra società ha saputo esprimere, ma chiede al legislatore qualcosa in più, altrimenti, come ho detto prima, non ci sarebbe stato bisogno di rivederlo: chiede di esprimere con chiarezza la necessità, l'urgenza di rimuovere le cause che fanno stare l'Italia agli ultimi posti nel mondo.

Proprio in occasione della Conferenza dell'ONU a dieci anni dalla Conferenza di Pechino (alla quale ha partecipato, insieme alla signora ministro Prestigiacomo, anche una delegazione sia di senatrici sia di deputate), venivano distribuite le ultime analisi fatte dall'ONU; noi risuliamo essere all'84° posto: credo che nessuno di noi si senta orgoglioso di questa squallida posizione.

È stato dunque modificato l'articolo 51 proprio per dire che non è sufficiente la consapevolezza e l'azione culturale delle forze politiche nella società. Ben lo sappiamo noi che siamo qui e che magari, in modo maggiore o minore, abbiamo lavorato e lavoriamo, crediamo anche nelle forze politiche e nel ruolo che esse hanno, però sappiamo benissimo – altrimenti non avremmo scritto quello che è riportato nell'articolo 51 della Costituzione – che non è sufficiente questa consapevolezza e la sola azione dei partiti.

In questo senso, c'è allora bisogno di una riforma del sistema elettorale, che, per di più, intervenga a due anni dalla citata modifica dell'articolo 51 della Costituzione, e questa riforma elettorale non può non prevedere un obbligo di congrua rappresentanza di ciascun genere nelle liste elettorali, a pena di inammissibilità delle stesse. Questo è contenuto sia nel principio espresso nella Parte I, sia nel dettato della Repubblica e quindi di noi legislatori.

La mancanza di ogni disposizione idonea a garantire una quota minima, almeno, di candidature femminili nelle liste elettorali, unitamente alla previsione dell'abolizione di ogni forma di libera espressione della preferenza da parte dell'elettore (qui si impone di votare, sostanzialmente, delle liste bloccate di candidati, un elenco di persone grazie al quale si sa già chi ci sarà e chi non ci sarà dentro le Aule del Parlamento), sono motivi che rendono il provvedimento, sia illegittimo, per violazione dell'articolo 51 come modificato nel 2003, ma anche regressivo sul piano politico e culturale rispetto alla legislazione previgente.

Noi quindi chiediamo di non procedere all'esame di questo provvedimento, proprio perché non è possibile violare un articolo della Costituzione così com'è stato modificato.

Attraverso questa semplice e breve spiegazione, voglio richiamare i colleghi alle parole che sono state espresse da esponenti dell'opposizione (di cui faccio parte), ma anche autorevolmente da esponenti della maggioranza, nell'occasione in cui abbiamo approvato il nuovo articolo 51.

Se andate a rileggere quegli atti, proprio le dichiarazioni di voto finale della quarta lettura, notate che si dice espressamente che il passaggio successivo dev'essere quello della riforma elettorale. Non possiamo dimenticarlo, a distanza di pochi mesi da quell'approvazione, perché l'abbiamo detto, e fortunatamente c'è un sistema di democrazia in quest'Aula per il quale tutto ciò che noi diciamo così come il nostro comportamento viene registrato, non possiamo dimenticarlo oggi che stiamo approvando la riforma elettorale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Crema. Congratulazioni*).

VALLONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, credo che in questo dibattito, così affrettato e così surreale rispetto alle conseguenze che una nuova legge elettorale comporta per tutto il sistema politico italiano, si possano evitare i toni mediatici, per i quali non mancheranno occasioni nei prossimi mesi. È meglio utilizzare questo scampolo di dibattito per fornirci argomenti e, una volta tanto, per ascoltarci tra addetti ai lavori; e ciò vorrei provare a fare per spiegare le ragioni della nostra contrarietà e di questa pregiudiziale di merito.

Sussistono, in primo luogo, ragioni di metodo. Il principio secondo il quale la legge elettorale si cambia soltanto con un'intesa tra maggioranza e opposizione è stampato nelle regole di una democrazia parlamentare e noi lo rispettammo nella passata legislatura, quando disponevamo di un testo, sottoscritto da tutta la maggioranza di allora e da Rifondazione Comunista, che era il frutto – molti colleghi se lo ricorderanno – di mesi di trasparente e collaborativo rapporto tra i due schieramenti in Commissione. È vero – qualche giornale ce lo ha ricordato – che, alla fine, minacciammo anche dialetticamente di andare avanti da soli, ma ci fermammo, perché allora voi ce lo chiedeste in nome di quel principio che condividiamo.

Guardate, non ne facciamo una questione temporale, così come ieri il collega Tofani nel suo intervento in Aula ci spiegava. Va da sé che, se ci fossero state le condizioni – e tra le condizioni un'intesa parlamentare larga che ci avesse visti coinvolti – è indubbio che tutto ciò doveva avvenire alla fine della legislatura, per non creare quel *vulnus* rappresentativo.

Ma il problema è un altro: è il merito del disegno in esame, sono le modifiche delle regole, che sono di tutti.

È troppo se vi chiediamo oggi di rispettare questi vostri ammonimenti? È troppo se vi ricordiamo che un Paese in cui ogni maggioranza, alla fine di ogni legislatura, si fa una legge elettorale più conveniente è condannato ad una instabilità infinita, perenne? E tutto per che cosa? Per cercare di vincere o per perdere meno?

Se il problema fosse quello di perdere meno, avremmo potuto – e potremmo ancora, se vi fermate – semplicemente approvare una norma che renda obbligatorio il non aggiramento dello scorporo di coalizione (in proposito vi sono proposte già depositate), mettendo così in condizione la coalizione che perde nei collegi uninominali di recuperare nella quota proporzionale. Questo era lo spirito della legge, magari introducendo anche il ripescaggio dei migliori perdenti nei collegi.

Ecco perché noi ne facciamo una questione pregiudiziale.

Entro nel dettaglio della proposta. Il disegno di legge in esame stabilisce l'attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste di maggioranza relativa, prevedendo una soglia minima di operatività del premio stesso, che per la Camera dei deputati corrisponde al 10

per cento per la coalizione di liste e al 4 per cento per le singole liste non collegate, mentre per il Senato della Repubblica corrisponde al 20 per cento per la coalizione di liste e all'8 per cento per le singole liste non collegate. In conseguenza di ciò, alla Camera dei deputati, in uno scenario di forte frammentazione degli schieramenti elettorali, potrebbe determinarsi l'attribuzione di un premio di maggioranza pari al 55 per cento dei seggi ad una coalizione di liste che avesse la maggioranza relativa con poco più del 10 per cento.

In tale senso il provvedimento fuoriesce del tutto dalla tradizione legislativa italiana che in epoca repubblicana ha sempre previsto soglie all'operatività dei premi di maggioranza ben più elevate di quelle previste dal provvedimento in esame. L'unico precedente cui il disegno di legge può essere direttamente assimilato sotto questo profilo è la legge Acerbo del 1923 che ha coinciso con il consolidamento del regime fascista; questa attribuiva il premio di maggioranza al partito di maggioranza relativa senza alcuna indicazione di soglie minime.

Un sistema elettorale così congegnato appare lesivo dei caratteri democratici di fondo del nostro sistema costituzionale, in quanto in presenza di un possibile quadro di dispersione del voto degli elettori e di frammentazione delle forze politiche, il premio di maggioranza può operare a favore di formazioni politiche con una base elettorale anche molto limitata e lontane dalla maggioranza assoluta. Tali formazioni si vedrebbero quindi beneficiare di premi molto consistenti, pari addirittura al raddoppio o alla triplicazione dei seggi ottenuti.

La trasformazione della minoranza più consistente – tale essendo la formazione di maggioranza relativa – in forza politica che detiene la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 1, 48 e 49 della Costituzione.

In definitiva, il disegno di legge introduce profondissime trasformazioni del sistema elettorale vigente, determinando il passaggio da un sistema misto a base maggioritaria a un sistema proporzionale con premio di maggioranza. La discussione su tale proposta di riforma avviene mentre pende il termine per la sottoposizione a *referendum* della riforma costituzionale della Parte II della Costituzione, approvata definitivamente pochi giorni fa a maggioranza assoluta dal Senato.

È evidente, ed è a tutti nota, la stretta connessione fra sistema elettorale e la materia costituzionale resa evidente in talune Costituzioni nella scelta di costituzionalizzare la stessa disciplina elettorale. Un'elementare ragione di buon senso e prudenza istituzionale impone di attendere l'esito del *referendum* approvativo della legge di revisione costituzionale deliberata definitivamente dal Parlamento prima di procedere al varo di un'ampia riforma elettorale, così come oggi ci viene proposta. (*Applausi del senatore Monticone*).

CREMA (*Misto-SDI-US*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (*Misto-SDI-US*). Signor Presidente, la Corte costituzionale insegna che la violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione si verifica sia quando si differenziano situazioni uguali, sia quando si omologano situazioni diverse.

Solo una grossolana lettura dell'articolo 57 della Costituzione può far ritenere che basti costituire delle macrocircoscrizioni regionali per salvaguardare questo radicamento che, nel disegno del Costituente, si contrapponeva all'elezione diretta che il precedente articolo disponeva per la Camera dei deputati. Stupisce che nella maggioranza ci si sia adagiati su questa convinzione per esorcizzare i dubbi di costituzionalità sul disegno di legge; essi vengono così non fuggiti, ma addirittura esaltati.

Nell'eliminare i collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, il disegno di legge deferisce al decreto del Presidente della Repubblica non solo la decisione di ripartire i seggi sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, ma anche quella di sottrarre dal totale dei seggi in palio quelli attribuiti alla circoscrizione Estero. Questo può avvenire con atto sub-primario per la Camera, ma è assolutamente incongruo che ciò avvenga per il Senato, la cui base regionale comporta equilibri fra le singole Regioni che sono oggetto di riserva di legge e non possono essere alterati da un atto del Capo dello Stato.

Nel prevedere questo, l'articolo 4 del disegno di legge novella il comma 1 dell'articolo 1 del Testo unico del Senato, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, imputando al decreto presidenziale anche la sottrazione dei seggi dovuta alla necessità di eleggere i parlamentari della circoscrizione Estero.

Certo, si potrebbe rispondere che già il testo vigente prevedeva che – contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali – con decreto del Presidente della Repubblica (da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri) i seggi del Senato fossero ripartiti tra le Regioni e quelli della Camera tra le circoscrizioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Ma ad ogni censimento generale l'articolo 7 delle leggi nn. 277 e 276 del 1993 (rispettivamente per la Camera e per il Senato) prevedeva che la «Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali» sottoponesse alle Presidenze delle Camere una proposta di revisione dei collegi uninominali alla luce della nuova distribuzione della popolazione e dei criteri che le leggi avevano previsto per la loro formazione: il rango primario di tale operazione si giustificava – a nostro modo di vedere – non per la natura prevalentemente maggioritaria della legge, né per la natura uninominale dei collegi istituiti nel 1993, ma perché alla legge elettorale si era pervenuti dopo il *referendum* Segni sul sistema elettorale del Senato e, quindi, la nuova legge si era modellata sul radicamento territoriale di questo ramo del Parlamento.

Ne è riprova il fatto che, quando le leggi costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001 hanno istituito la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero ed hanno determi-

nato il numero di parlamentari assegnati a quella circoscrizione sottraendoli al numero dei parlamentari precedentemente eletti nelle circoscrizioni del territorio nazionale, la legge n. 459 del 2001 e il relativo decreto di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003) non si sono potuti discostare dalla «primarietà» di tale materia nel prevedere l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione Estero.

In quell'occasione la cosiddetta legge Tremaglia aveva stabilito che i seggi assegnati alla circoscrizione Estero fossero sottratti a quelli da attribuire con metodo proporzionale «fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione (Regione) già definiti in applicazione della legge elettorale vigente».

Si trattava di una previsione che si aggiungeva (neppure ben coordinata) a quella del comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, secondo cui alla revisione si procede, tra l'altro, quando siano stati modificati le circoscrizioni elettorali e il numero dei parlamentari stabilito dalla Costituzione, ovvero quando sia stata introdotta una «nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero».

Pochi sanno che a fine ottobre la Commissione ha rassegnato le sue conclusioni, pochissimo lette e stampate, eppure nelle mani delle due Presidenze delle Camere, che quindi sono al corrente della necessità di provvedere: la maggioranza, come al solito, fa finta di non vedere e di non leggere, preferendo modificare la legge esistente con un codicillo che inopinatamente sposta la competenza a provvedere dal Parlamento al Governo (con la responsabilità finale del Capo dello Stato). Almeno per quanto riguarda il Senato, la scelta così operata incontrerà una seria censura di incostituzionalità, peraltro non avulsa dagli altri discutibili profili con cui la legge si rapporta alla questione del voto degli italiani all'estero.

L'unica norma espressa che riguarda questa materia, nel testo di legge approvato dalla Camera, è quella dell'articolo 2, che introduce ulteriore confusione nella già scabrosa faccenda della presentazione delle liste.

Com'è noto, in Italia le sottoscrizioni per le liste alla Camera e al Senato continuano ad essere regolate, quanto all'autenticazione delle firme, dalla vigente normativa di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si estende anche alla dichiarazione di accettazione della candidatura. All'estero, il disegno di legge prevede che alla Camera «l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare», ma tale disposizione non è ripetuta per il Senato. Certo, può apparire che la questione sia superata dall'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, secondo cui «l'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare».

Il discorso si estende ora, grazie all'articolo 2 già citato, al caso dell'unico sottoscrittore-presentatore della lista che prescinde dalle sottoscrizioni (è citato dalla legge chi ha tale requisito). Qui la legge richiede l'autenticazione da parte di un notaio o di un cancelliere di tribunale, con disposizione oggi richiamata dalla legge elettorale proposta. Sia al Senato che alla Camera la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal

presidente o dal segretario del partito o Gruppo politico ovvero da uno dei loro rappresentanti (effettivo o supplente).

Anche in questo caso, per scavalcare il requisito dell'autentica notarile o di cancelleria, occorre ritenere applicabile l'articolo 11 prima citato, ma ciò può avvenire solo per gli elettori residenti nella circoscrizione consolare. Si tratta, quindi, di un fatto incredibile, incompatibile ed illegale che sarà causa di impugnativa di tutte le elezioni e di tutti gli eletti della circoscrizione estero; riguarda certamente il Senato e metterà a serio pentaglio la futura reale maggioranza in quest'Aula (per la normativa prima ricordata, mentre alla Camera dei deputati vale una norma, per il Senato riguarda solo i residenti nella circoscrizione consolare).

Signor Presidente, tacerò molte sulle altre incongruenze del *Calderisum*, come ormai lo si definisce dal talentuoso improvvisatore che l'ha elaborato. In questo mi sono, infatti, limitato a rilevare alcune delle vistose difformità cui dà luogo la disciplina tra le elezioni delle due Camere, che ritengo incompatibile ed incostituzionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io desidero presentare una questione pregiudiziale.

È opinione diffusa, anche tra gli studiosi, che il disegno di legge alla nostra attenzione presenti numerosi problemi di costituzionalità. Il fatto che alcuni di essi siano stati già illustrati da colleghi che hanno ben più titolo di me a parlare in questa materia mi indurrebbe, essendo un modesto studioso di materie economiche, a tacere, se non fossi incoraggiato da una considerazione.

Non possiamo immaginare – sarebbe irragionevole – che il Parlamento, allorché si pronuncia su una pregiudiziale di costituzionalità, funzioni come se fosse una sorta di Corte costituzionale di primo grado. Anche la pregiudiziale di costituzionalità sollevata in Parlamento è sempre una questione politica e questo mi incoraggia a parlare.

Desidero fare un riferimento all'articolo 75 della Costituzione, che disciplina il *referendum* popolare abrogativo, perché lo considero – entriamo subito nella politica – uno dei cardini della nostra Costituzione. Infatti, fu proprio in virtù di tale articolo che nel 1993, con un voto della stragrande maggioranza degli italiani, è stato possibile imporre ad un sistema politico riottoso, abituato ad una lunga tradizione consociativa, il moderno sistema competitivo basato sul bipolarismo dell'alternanza. Un passo decisivo nella storia politica del nostro Paese è stato reso possibile, quindi, da quell'articolo 75, che ha pertanto confermato nella storia politica del nostro Paese di essere un articolo cardine.

Come tutti noi sappiamo, l'articolo 75, nel disciplinare il *referendum* popolare abrogativo, esclude talune leggi. Questa legge è formulata in

modo tale da rendere impossibile agli elettori applicare la disciplina dell'articolo 75 della Costituzione, così come scritto nel testo della Carta costituzionale. Si dice che sia inevitabile. Non è vero.

Sono state depositate diverse proposte, presentate da me e da altri colleghi, come Bassanini e Manzella. Questi ultimi, facendo propria l'ipotesi avanzata sul «Corriere della Sera» dai professori Guzzetti e Segni, hanno avanzato una proposta che renderebbe invece possibile un *referendum* per consentire agli elettori di scegliere se mantenere l'attuale sistema maggioritario ovvero accettare la proposta, contenuta nella nuova legge qualora questa passasse in Parlamento, del nuovo sistema proporzionale.

Il meccanismo sarebbe molto semplice. Basterebbe introdurre una norma in cui si stabilisse che, in caso di abrogazione in via referendaria della legge che ci apprestiamo a votare, l'elezione del Parlamento della Repubblica sarebbe governata dalla legge oggi in vigore, vale a dire dal cosiddetto *Mattarellum*, per dirla in termini gergali.

Proposte in questo senso sono state avanzate e sono agli atti, ma non sono state fin qui accolte dalla maggioranza. Credo che in assenza di norme di questo genere si determinerebbe, per effetto di questa legge, un allargamento della esclusione delle materie sottoponibili a *referendum* previste dall'articolo 75 della Costituzione e quindi si contraddirebbe nella sostanza la lettera di tale articolo.

Credo sia giusto un ritorno alla politica che consenta agli elettori di pronunciarsi su una legge elettorale che stravolge il *referendum* del 1993, rischiando di restaurare l'ingovernabilità proporzionalistica. Sarebbe gravissimo se la maggioranza si rifiutasse di accogliere una proposta che vuole ridare la possibilità agli elettori di decidere e questi ultimi certamente puniranno chiunque voglia impedire loro di pronunciarsi. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

DATO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO (*Mar-DL-U*). Grazie, Presidente. Intervengo per avanzare una questione sospensiva. Noi chiediamo di sospendere l'esame del testo della riforma elettorale fino all'approvazione di alcuni disegni di legge in discussione ormai da molti anni in Commissione. Qualcuno arrivò perfino in Aula, ma dovette essere rinviato nuovamente in Commissione, grazie all'aiuto del Governo che presentò un disegno di legge del tutto analogo a quello in discussione, che aveva come primi firmatari la sottoscritta e il presidente Amato, con l'effetto di bloccare di fatto l'approvazione di quel testo di legge.

Oggi che molta parte delle forze politiche ha deciso, al fine di attuare doverosamente l'articolo 51, di procedere alla discussione ed approvazione della disegno di legge attuativo dell'articolo 51 della Costituzione prima del testo di riforma elettorale, ne sono stati ritardati gravemente i lavori e la relativa approvazione per aspettare un testo del Governo. Un testo pe-

raltro del tutto inutile e inopportuno, prima di tutto perché il Governo in materia elettorale, che non a caso è sottratta al decreto-legge, dovrebbe avere maggiore prudenza e, in secondo luogo, in considerazione del fatto che i cambiamenti nel contenuto si apportano attraverso un'attività emendativa.

Oggi abbiamo, quindi, rallentato i lavori finalizzati all'approvazione di questo testo di legge, su cui invece chiediamo di procedere speditamente e lo facciamo per la doverosa attuazione di una riforma costituzionale che abbiamo elaborato insieme.

Collegli della maggioranza, vi siete vantati addirittura di aver inserito nel vostro programma elettorale la riforma della Costituzione. Alle nostre orecchie ciò suona assai strano. Ci sembra un ossimoro ritenere che una riforma costituzionale possa rientrare in un programma di parte. Non si tratterebbe più di Costituzione. Una Costituzione o è di tutti o non lo è, perché rappresenta la regola delle regole.

Senza una Costituzione di tutti, non parliamo più di Costituzione, ma non lasciate che questa riforma già realizzata, e inattuata, dell'articolo 51 sia soltanto la nostra riforma perché vi trova assolutamente sordi rispetto al dovere di attuarla; dovere massimo in Italia per due ordini di ragioni: in primo luogo, proprio in relazione a questo nuovo sistema elettorale da voi voluto che, di fatto, consegna ai partiti la possibilità di nominare il Parlamento; in secondo luogo, per il fatto che l'Italia, a differenza degli altri Paesi, non ha uno statuto pubblico dei partiti.

Non ha dunque alcun controllo sulle regole organizzative democratiche interne della vita dei partiti, anche quelle che portano alla determinazione dei candidati oggi nominati, cooptati, non certo più eletti. La legge che noi proponiamo non fa altro che imporre ai partiti un minimo criterio di rispetto della norma costituzionale. Esiste in tutti i Paesi in cui non esiste uno statuto pubblico dei partiti.

Questa riforma è doverosamente prioritaria rispetto alla riforma elettorale che voi state sostenendo. Senza questa ci mettiamo in una situazione inammissibile, dando ai partiti (e quando parlo di partiti, penso anche che nel nostro Paese vi sono partiti che non hanno mai celebrato un congresso durante la loro vita) la possibilità di scegliere i parlamentari. Quindi, mettiamo nelle mani di poche persone la possibilità di nominare il Parlamento del Paese. Sappiamo che nel nostro Paese, il Costituente fece questa scelta: evitò che nella vita interna dei partiti potessero interferire organi di controllo estranei alla vita dei partiti stessi. Ma allora i partiti non percepivano finanziamento pubblico; oggi, invece, i partiti percepiscono un finanziamento pubblico che, peraltro, nel nostro Paese rappresenta praticamente la totalità del bilancio dei partiti. Ebbene, non è possibile che i partiti percepiscano questo enorme finanziamento pubblico anche nel caso in cui siano incapaci di rappresentare realmente i cittadini, come risulta palese dall'assenza di rappresentanti del 54 per cento della popolazione italiana.

Vi voglio soltanto ricordare che il principio delle regole democratiche interne è talmente importante che, per esempio, la legge sul volontariato

impone alle associazioni il rispetto di regole di democrazia interna, tant'è che una realtà come la Caritas, che come tutte gli organismi della Chiesa non ha i propri vertici eletti dalla base ma nominati dall'alto, non è riconosciuta come associazione di volontariato, non percepisce finanziamenti e non ha lo *status* del volontariato. Eppure tutti noi sappiamo quanto la Caritas rappresenti davvero la spina dorsale del volontariato nel nostro Paese.

Questo stesso principio di democrazia non viene applicato ai partiti, cioè ai mediatori del fondamentale meccanismo della rappresentanza di un sistema di democrazia liberale parlamentare quale è la nostra. Allora diventa assolutamente inammissibile approvare, avendo peraltro approvato la riforma dell'articolo 51 della Costituzione, una nuova legge elettorale che dà così grave peso alla possibilità dei partiti di nominare il Parlamento, senza imporre un minimo principio di equilibrio della rappresentanza che questi stessi partiti debbono rappresentare.

In molti Paesi è addirittura considerata inammissibile la presentazione di una lista elettorale, peraltro all'interno della quale l'elettore possa operare una propria scelta, che non rispetti un minimo di principio paritario della rappresentanza. Le proposte da noi avanzate riguardano anche altri tipi di sanzione, ma è assolutamente inaccettabile che i partiti possano nominare quelli che ridicolmente continueremo a chiamare «gli eletti» senza il rispetto di alcun principio di rappresentatività.

Riteniamo che un sistema di questo tipo non possa esprimere dinamiche rappresentative se non è corretto dall'introduzione di primarie per la scelta dei candidati, ma siamo sicuri dell'assoluta incostituzionalità di un tale sistema senza l'approvazione di leggi attuative della riforma dell'articolo 51 della Costituzione.

Se l'attuazione dell'articolo 51 è una preoccupazione soltanto nostra, la maggioranza, a nostro avviso, sta in qualche misura confessando di aver varato consapevolmente una riforma inefficace. Riteniamo che una riforma costituzionale non possa rimanere un orpello propagandistico, senza produrre un effetto serio nel riequilibrio della rappresentanza e nel rinnovamento della nostra classe politica. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei senatori Marino e Dentamaro. Congratulazioni.*)

* DI SIENA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (*DS-U*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, intendo chiedere la sospensione dell'esame del disegno di legge che ci avviamo a discutere.

In particolare, chiediamo che esso sia rinviato in Commissione, in modo che possa essere discusso in modo congiunto con il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari» su cui ieri è iniziata la discussione nella Commissione affari costituzionali.

La mia richiesta tuttavia deriva anche da osservazioni che riguardano il merito di questo disegno di legge. In alcuni interventi di questa mattina sono state sollevate questioni d'ordine diverso sul complesso delle norme che ci sono state trasmesse dalla Camera, ma tutti si sono soffermati sulle modalità di elezione del Senato.

Anch'io, come la maggior parte degli intervenuti, voglio concentrare le mie osservazioni sugli effetti che le nuove norme hanno sull'elezione del Senato della Repubblica, perché a mio parere costituisce il punto di maggior criticità di questo progetto per tanti aspetti discutibile e discusso.

Nel corso del dibattito che ha investito la politica e la cultura giuridico-costituzionale del nostro Paese in queste settimane, si è ampiamente dimostrato che le norme sottoposte alla nostra discussione potrebbero assecondare un risultato che può produrre al Senato una maggioranza diversa che alla Camera, oppure nessuna maggioranza, a fronte del medesimo risultato elettorale.

In una situazione di bicameralismo perfetto, che caratterizzerà la funzione nei due rami del Parlamento anche nella prossima legislatura, anche nella eventualità da noi avversata che fossero confermate le norme contenute dalla recente revisione della Costituzione, ciò sarebbe causa di una forte instabilità politica ed istituzionale che è palesemente in contraddizione con altre norme che stanno alla base della stessa legge.

Insomma, non si capirebbe la *ratio* di una legge che introduce il principio di coalizione, l'indicazione del suo *leader* nel deposito dei contrassegni e delle liste, se tutto ciò non dovesse concorrere alla formazione di maggioranze stabili, al rafforzamento di quel principio di governabilità che ha ispirato, anche discutibilmente, tutte le scelte del legislatore, a partire dal *referendum* del 1993. È un principio che si è rivelato, a parer mio, per tanti aspetti lesivo del principio di rappresentanza e di espressione della sovranità popolare che è l'essenza prima della funzione delle assemblee elettive in una democrazia moderna, ma ha una sua razionalità.

Ora, per il Senato della Repubblica ci troviamo di fronte a norme (sbarramento, premio di maggioranza su base regionale) che diminuiscono ulteriormente il valore del peso della rappresentatività nella formazione di quest'Assemblea elettiva e il paradosso che si aggiunge a questa lesione è che ciò non viene fatto nemmeno in funzione della garanzia di stabilità e governabilità necessarie al nostro assetto istituzionale.

Le diverse soglie di sbarramento tra Camera e Senato (2 per cento alla Camera e 3 per cento al Senato, per le liste facenti parte di una coalizione; 4 per cento alla Camera, ma 8 per cento al Senato, per le liste che non fanno parte di una coalizione; 10 per cento alla Camera e 20 al Senato, per le coalizioni) creano una disparità nel valore attribuito al voto di ogni cittadino tra i due rami del Parlamento, che costituisce un *vulnus* ulteriore, appunto, a quel principio di rappresentanza che è il vero punto critico del rapporto tra istituzioni e società nelle democrazie moderne.

Siamo di fronte quindi ad un vero mostro giuridico, secondo il quale l'assegnazione del premio di maggioranza su base regionale, come avviene per il Senato, appunto produce quell'effetto del tutto opposto che

l'assegnazione di un premio di maggioranza produce in tutti i sistemi elettorali conosciuti al mondo: cioè, invece che aumentare la distanza tra i due schieramenti, quello che ha vinto le elezioni e quello che le ha perdute, sortisce l'effetto opposto di avvicinare tale distanza e quindi rendere impossibile la formazione di maggioranze autosufficienti.

La verità è che (come ha dimostrato il senatore Manzella, oltre che nell'intervento di questa mattina, in un suo lucidissimo articolo apparso su «la Repubblica» del 5 novembre) la nuova legge elettorale mal si adatta (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) alle vicende che la Costituzione pone per l'elezione del Senato su base regionale.

Con grande spregiudicatezza, in verità, conferma indiretta della considerazione che questa maggioranza ha della Costituzione, nella sua prima formulazione la legge proposta non aveva tenuto assolutamente conto di questo vincolo; poi si è compreso, dopo molti autorevoli richiami, che si era passato il limite, ma la correzione si è rivelata peggiore addirittura della prima soluzione.

Sarebbe forse segno di saggezza ripensare almeno le norme che sono state qui proposte per il Senato ed entrare nell'ordine di idee che probabilmente la soluzione migliore sarebbe (come del resto fu fatto anche nel 1953) soprassedere a qualsiasi modificazione della legge attuale del Senato; o comunque, se si fosse veramente proporzionalisti, come ci si dice da parte degli esponenti della maggioranza, si potrebbe tornare alla vecchia legge elettorale del Senato, fondata sui collegi uninominali, ma assegnati con metodo proporzionale; oppure eliminare il premio maggioritario su base regionale.

E se tutto questo non fosse possibile per la maggioranza, che è chiamata disciplinatamente a sostenere una legge blindata, ritengo che forse si potrebbe, almeno, pensare di eliminare quel vero mostro che è il premio di maggioranza a livello regionale. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo per illustrare una questione sospensiva.

Proprio in questi giorni è uscito un libretto del presidente emerito della Corte costituzionale, Gustavo Zagrebelsky (l'ho definito «libretto» non per sminuirlo, anzi per dire come in sintesi e in maniera sobria e garbata questo giurista descriva con grande proprietà e garbo il peso, l'importanza e il ruolo della Corte costituzionale nel nostro Paese), in cui si fanno alcune affermazioni che mi sembra di poter definire di sostanza costituzionale.

Le consiglieri, intanto, a coloro i quali affermano che nel nostro Paese la Corte costituzionale è un covo di rivoluzionari, per il tono e la qualità di tale intervento e per la fiducia che ispira nella profondità e nella

serietà dell'opera della Corte, ma anche perché il lavoro che la Corte svolge può essere utile per quello su cui oggi siamo chiamati a discutere, ossia una valutazione complessiva di costituzionalità e di opportunità parlamentare nel procedere ulteriormente nell'esame di questo sciagurato disegno di legge.

Gustavo Zagrebelsky ricorda che Robert Jackson, nel 1943, introdusse innanzi alla Corte suprema degli Stati Uniti un tema importante per l'epoca, con l'affermazione che l'autentico proposito di una Dichiarazione costituzionale dei diritti (quella che si chiama *Bill of rights* nel sistema anglosassone) è sottrarre certe materie alle vicissitudini delle controversie politiche, delle maggioranze, dell'opinione dei funzionari. Addirittura – afferma sempre Jackson – i diritti fondamentali non possono essere sottoposti al voto.

Zagrebelsky, che tiene conto del nostro sistema costituzionale (ossia quello di una Costituzione scritta), dice: si vota, sì, ma una volta sola; cioè i diritti costituzionali fondamentali sono un universo sul quale non c'è bisogno di votare più volte e non si vota mai, la Corte non vota e non pone in discussione i diritti fondamentali.

Aggiungerei che probabilmente esistono dei diritti e dei principi sui quali anche nel nostro Paese non si dovrebbe votare neppure una sola volta; una serie di regole che appartengono a quella che si può definire la Costituzione materiale, che anche dove c'è una Costituzione scritta, come nel nostro Paese, e soprattutto quando si invoca la nostra dignità di grande Paese democratico, dovrebbero rappresentare quel sostrato, quella concludente immagine di comune sentire che forma il nostro sistema costituzionale di merito.

Del resto, ciò è così vero che questo tema della legge elettorale, sebbene non sia formalmente costituzionale, come taluno sostiene, è tanto intensamente vissuto come tema di forte significato costituzionale che sempre i dibattiti sulle leggi elettorali sono stati intensi e appassionati e soprattutto hanno tenuto conto fortemente del rapporto che sempre vi è stato fra le proposte di modifica della legge elettorale e i rivolgimenti politici e sociali, i cambiamenti che le leggi elettorali tendono a registrare e ad interpretare. In altre parole, non è data una legge elettorale come laboratorio astratto, come *divertissement* della politica che crea per se stessa regole gradite, ma la legge elettorale esiste in quanto interpreta i valori costituzionali e inverte le regole della democrazia condivisa di un Paese. È proprio questo il vero, profondo limite di questa iniziativa.

Non vi è un motivo costituzionalmente sensibile o costituzionalmente protetto per introdurre in questo momento e in questo sistema politico-istituzionale una nuova legge elettorale. Non si avverte un bisogno di stabilità, anzi, si può dire che di stabilità è persino morto il Governo Berlusconi, il quale ha sostituito più volte importanti ministri senza soggiacere a una prassi parlamentare del passato, cioè quella di presentare le dimissioni.

Non vi è stabilità neanche all'interno del Parlamento, poiché il potere legislativo è assistito da maggioranze che una volta avremmo definito, of-

pendendo quel dignitoso Paese, «bulgare» e che, comunque, sono sicuramente sufficienti a far approvare qualunque tipo di provvedimenti. Non c'è neppure un interesse ad un riequilibrio della composizione degli organi parlamentari attraverso l'ingresso delle donne, perché questo tema, trattato da alcune colleghe, non è tenuto in alcuna considerazione. È, al contrario, una questione controversa che consente di respingere questo argomento.

Non vi è neppure un migliore equilibrio delle rappresentanze territoriali, poiché il sistema scelto, quello della rappresentanza proporzionale, contraddice quell'aspetto federale che si è voluto adottare pochi giorni fa in questa stessa Aula, peraltro in maniera raffazzonata ed improvvida.

In sostanza, si dovrebbe attuare un sistema che non solo è in controtendenza con la Costituzione che si dovrebbe attuare – e che speriamo con il *referendum* non sarà approvata – ma certamente è contrario allo spirito complessivo della Costituzione attualmente vigente nel nostro Paese. D'altronde, bisogna prendere in considerazione un altro insegnamento, ormai comune alla valutazione degli studiosi della scienza politica e non solo dei sistemi elettorali, che riguarda i meccanismi d'ingegneria elettoraleistica, quali il tentativo della *Grosse Koalition* in Germania, le dimissioni del Presidente d'Israele o la situazione della stessa Inghilterra.

Nel Regno Unito ormai tralaticciamente si parla di grande stabilità, nonostante emergano alcune tensioni, come si può dedurre dalla bocciatura di un'importante legge antiterrorismo. Infatti, anche quel sistema tende a sovrarappresentare, in maniera che riterremo inaccettabile, una componente non certo maggioritaria della società. Persino in questo caso vi è la prova che, in realtà, i sistemi elettorali nascono per la necessità di rappresentare ad un tempo la complessità della società politica e lo spirito di governabilità che rende necessaria la tendenza dei sistemi.

Se tali sono i temi attuali, a quali di questi il disegno di legge elettorale risponde? Risponde forse ai temi della rappresentanza delle autonomie diffuse, alla presenza in Parlamento o negli organi istituzionali dei corpi intermedi di rilievo costituzionale, ai sistemi di formazione del consenso, introducendo elezioni primarie, riformando il *referendum*, legiferando sui partiti? No, nulla di tutto questo. Nulla di quelli che sono gli strumenti legislativi che una grande democrazia dovrebbe urgentemente adottare per fornire un contributo ad una forma di Governo stabile, democratica, coerente con i grandi temi che ci pongono le democrazie contemporanee: proprio il governare e il rappresentare ad un tempo l'indirizzo costituzionale, complesso e integrato che ci viene assegnato, non solo dalla Carta costituzionale, ma dalla nostra posizione nel sistema europeo e dall'appartenenza, da noi rivendicata con orgoglio, alle democrazie che guidano libere il mondo, con le quali dobbiamo confrontarci, recependo e utilizzando tali raffinati strumenti di partecipazione democratica. Essi costituiscono ormai la preconditione – nella pressione dei mezzi di comunicazione e dei potentati economici – per il funzionamento delle democrazie rappresentative e per il mantenimento della civiltà come noi la intendiamo, una civiltà basata sul valore sacrosanto della dignità della persona umana.

Il tempo, dunque, rende intempestivo e anche incostituzionale questo disegno di legge. È chiaro che si tratta di un provvedimento che, per meri affari di bottega, viene proposto per cercare di riparare il danno. È una strategia che abbiamo capito. Ma è soprattutto per la mancanza totale di sistematicità, all'interno di una costruzione che potrebbe essere affrontata dignitosamente da un Parlamento, che noi dobbiamo, a mio parere, proporre una specifica questione sospensiva, ritornare nelle Commissioni e rappresentare i veri problemi che le leggi elettorali dovrebbero risolvere, avviando un dibattito sereno che travalichi la prossima scadenza elettorale, che dia un contributo al Paese e che non sia solo finalizzato ad evitare una sconfitta annunciata. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

BASSO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per porre formalmente una questione sospensiva sul disegno di legge di riforma elettorale. Lo faccio perché ho la sensazione – o meglio la certezza – che con tale riforma anziché perseguire gli interessi generali si stia tentando di stravolgere l'atteso esito elettorale della prossima primavera.

La verità, colleghi della maggioranza, è che vi accingete a modificare l'attuale sistema elettorale perché siete terrorizzati. Colgo nei vostri volti la paura. Cambiate per paura di perdere! Vi accingete, pertanto, ad approvare una legge concepita sotto la dettatura di sondaggi che vi danno perdenti. Di qui il tentativo di voler rovesciare gli stessi sondaggi, manipolando il sistema elettorale con l'obiettivo di una rimonta piuttosto artificiale.

È troppo sostenere che tutto questo pone un problema di emergenza democratica? Penso che non lo sia, se è vero che alla base di ogni democrazia c'è il rispetto delle regole. E in una democrazia, se tali regole devono essere cambiate vanno cambiate assieme, con il consenso di tutti.

In Germania, l'ex cancelliere Schröder, di fronte ad una probabile sconfitta, non ha messo mano al sistema elettorale, ma ha affrontato a viso aperto il giudizio degli elettori tedeschi. Forse proprio questo coraggio gli ha consentito di recuperare fiducia in larghe fasce dell'elettorato di quel Paese. Citatemi, colleghi della maggioranza, uno Stato dell'Occidente democratico dove si siano manipolati i sistemi elettorali a partita già iniziata, o meglio quasi conclusa. Mi chiedo come questo possa accadere nella nostra Italia. Cerco di trovare spiegazioni, ragioni.

Mi pongo con forza questo problema perché ho la sensazione che ad essere calpestata sia la stessa concezione della politica, intesa come cosa alta, anche in grado di trasmettere valori morali alti.

Onorevoli colleghi, nel nostro Paese ci sono luoghi profondi dove si pratica la solidarietà e si educa al rispetto, dove c'è senso dello Stato e delle istituzioni. Ma vorrei spingermi ancora oltre: molti degli stessi partiti

politici dai quali noi proveniamo, con tutti i loro difetti, erano vere e proprie scuole di educazione civile, vere e proprie autorità laiche in grado di svolgere un'alta funzione di educazione civica. E ancora oggi vi sono partiti politici che non si limitano ad insegnare che bisogna soltanto obbedire ai capi. Ancora oggi ci sono partiti politici che servono il bene comune. Ancora oggi ci sono *leader* politici che sanno parlare il linguaggio della verità. Ancora oggi ci sono dirigenti politici che non praticano la personalizzazione della politica e che non esibiscono ovunque la propria faccia; magari una faccia sempre sorridente, assieme ad una sfacciata sicurezza in se stessi, uomini quasi profetici, all'apparenza benedetti da Dio, anzi unti dal Signore, come si è proclamato il nostro Presidente del Consiglio.

Ma è proprio nel Presidente del Consiglio che in queste settimane abbiamo colto la sofferenza, una sorta di dolore. Qual è la causa? È presto detto: i sondaggi non gli sono più da parecchio tempo benevoli, quasi a dimostrazione del fatto che il grande demagogo non gode più della credibilità degli italiani, proprio lui che paradossalmente sembrava amato dagli italiani addirittura per aver tentato lo scardinamento della democrazia con una sorta di plutocrazia che lo ha visto fare campagne elettorali in transatlantico, regalare cravatte e orologi d'oro, invitare Capi di Stato nelle sue tenute e ville, proprio come nei Governi plutocratici. In questi Governi fanno da padroni gli interessi dei grandi ricchi e il potere viene usato per incamerare il consenso e vincere così le elezioni, legiferare a proprio vantaggio piegando la cosa pubblica a vantaggio delle private ricchezze, persino diffondendo stili di vita secondo i quali i ricchi sono i migliori e ricchi possiamo diventare tutti.

Ma è anche vero che i plutocrati, senza il potere, senza il comando, non contano più nulla. Ecco perché cambiano le regole del gioco! C'è da dire: mamma mia, che cosa sta succedendo? Quanto deve ancora soffrire la nostra democrazia? Assieme alla democrazia soffrono anche l'economia e del Paese nel suo insieme.

Sappiamo come stanno le cose: l'economia non è stata governata; per milioni di italiani la vita si è fatta sempre più dura; la diminuzione delle tasse è stata solo uno *slogan*; non c'è stato lo sviluppo promesso e in Italia c'è persino meno sicurezza. In una sola parola, il Presidente del Consiglio non ha mantenuto quello che lui ha chiamato «contratto con gli italiani».

Ora, proponendo l'approvazione di questo provvedimento, ricorre alla mossa di riserva; è una mossa che, nelle sue intenzioni, dovrebbe consentirgli di vincere anche ottenendo meno voti dello schieramento di centro-sinistra.

Si ricorre al trucco, così come ci ricorre chi pratica il gioco delle tre carte. Ecco perché ho deciso di intervenire in questo dibattito ponendo la questione sospensiva: per ricordare che le regole elettorali sono alla base di ogni democrazia. Attraverso le regole elettorali si esprime compiutamente la sovranità popolare, si costituiscono la rappresentanza nazionale e di qui gli stessi sistemi politici. Le regole – si sa – non sono immutabili,

ma la loro modifica dovrebbe prescindere dalle maggioranze e dalle minoranze del momento.

Sono dell'idea che l'attuale legge elettorale contenga dei difetti. Assieme avremmo potuto correggerla, migliorarla. Non lo avete voluto, avete preferito invece proseguire per la vostra strada.

Avete la certezza di perdere e allora predisponete queste norme (in parte siete stati costretti a correggerle per le obiezioni del Quirinale), per cui chi perde in termini assoluti può vincere in termini di attribuzione di seggi.

Con leggerezza vi assumete la responsabilità di interrompere il rapporto tra elettore ed eletto. Di fatto, consegnate tutto il potere elettorale ai partiti. L'elettore fino ad oggi poteva scegliere tra coalizioni diverse e candidati diversi e poteva scegliere anche, con un altro voto, il partito. Con questa legge tutto questo viene meno. L'elettore non vota più per la persona, per chi ritiene che meglio possa rappresentarlo, ma vota soltanto per i partiti. Saranno pertanto le segreterie politiche a nominare i rappresentanti in Parlamento: non più un Parlamento composto da persone elette direttamente dai cittadini, ma un Parlamento eletto da segreterie politiche. Si tratta quindi di un potere sconfinato per i partiti, senza alcun contrappeso, con la conseguenza che il parlamentare non risponderà più ai suoi elettori ma al suo partito.

È un sistema che crea sicuramente instabilità. Potrà altresì verificarsi la circostanza di maggioranze di segno politico diverso tra Camera e Senato.

Si introduce un premio di maggioranza, pur in presenza degli sbarramenti; per il Senato ci saranno 20 premi di maggioranza, uno per ogni Regione: una sorta di lotteria.

Onorevoli colleghi, credetemi, un sistema elettorale siffatto suona come offesa e fa violenza a quei 29 milioni di italiani che nel 1993 hanno di fatto chiesto l'abbandono del sistema proporzionale e l'assunzione di un sistema maggioritario, proprio per consentire ai cittadini di scegliere il Governo del Paese.

Sappia il Presidente del Consiglio che sarà proprio questa gente, gente piuttosto perbene che comunque, a prescindere dal sistema elettorale, avrà la forza ed i numeri per fargli capire che l'ormeggio dal quale si è staccato è quello del rispetto della democrazia e che il Capo del Governo è arrivato ormai al capolinea. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

NIEDDU (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NIEDDU (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, intervengo per presentare una questione sospensiva.

In materia elettorale è comprensibile intervenire per definire correzioni adeguate e coerenti del sistema attualmente in vigore, ma sarebbe logico che in una materia così delicata e sensibile ciò non avvenga in

modo unilaterale, a colpi di maggioranza, tanto più alla vigilia del voto, a campagna elettorale sostanzialmente aperta.

Viceversa, si è deciso di procedere con un metodo che in nessun altro Paese democratico sarebbe stato non dico praticato, ma neanche immaginato. Ecco perché – prima di esprimere le argomentazioni secondo le quali questo disegno di legge, così come è, non è in linea con i dettami della Costituzione – vorrei ricordare che, ove fossero accettate dalla maggioranza modifiche tendenti a correggere il testo della Camera, si potrebbe approvarlo velocemente, contrariamente a quell'«ormai è troppo tardi»; reiterazione, in realtà, di indisponibilità politica a qualsiasi serio confronto in materia da parte della maggioranza.

Il bipolarismo, la democrazia dell'alternanza, la stabilità dei Governi, la scelta da parte degli elettori del Governo del Paese sono tutte acquisizioni a cui i nostri cittadini non possono rinunciare. Questa la ragione della nostra perplessità di fondo verso un ritorno *tout court* al proporzionale. Ma almeno si renda questo ritorno non confliggente con queste recenti conquiste, oltretutto un'opportunità ad evolvere verso un bipolarismo più maturo, solido e stabile.

Le correzioni che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea sono contemporaneamente migliorative del sistema e tali da riportare il disegno di legge nell'alveo della Costituzione.

Le ragioni di merito per le quali a mio parere questa legge elettorale è difficilmente incasellabile nel rispetto della Costituzione, sono sintetizzabili in tre punti critici essenziali.

Il primo: la mancata attuazione del combinato disposto del secondo comma dell'articolo 3 con l'articolo 51 della Costituzione per quanto riguarda le pari opportunità tra uomo e donna nell'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Il secondo: il premio di maggioranza regionale al Senato. Il terzo: le differenti soglie di sbarramento.

Procedendo in ordine, sulle pari opportunità tra uomo e donna, non ha alcun senso procrastinare a un futuro disegno di legge una norma che attua il dettato costituzionale e introduce azioni positive, volte a rendere la rappresentanza politica più rispondente alla ricchezza dei valori, di intelligenze, di capacità presenti nella società in entrambi i generi. Il mancato inserimento di tali norme nel disegno di legge elettorale rinvia in concreto nel tempo la soluzione.

Sul premio di maggioranza regionale è chiaro come, finché non entri in vigore il progettato sistema bicamerale in cui il Senato non sarebbe partecipe del rapporto fiduciario nella stessa misura di oggi, è inopportuno introdurre tanti premi di maggioranza quante sono le Regioni, svilendo l'unica funzione del premio: garantire il formarsi di una maggioranza di Governo a livello nazionale.

Nel quadro della Costituzione vigente, che prevede l'apporto paritario di Senato e Camera nel sostegno al Governo, è bene non introdurre una variabile che potrebbe creare problemi alla governabilità. Il rispetto, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della Costituzione, dell'elezione «a base regionale» del Senato è già garantito dalla circoscrizione elettorale

regionale e dallo sbarramento, anch'esso a livello regionale, e non deve travalicare ed inficiare la formazione di una maggioranza di Governo identica a quella che si forma alla Camera; cosa possibile con i premi di maggioranza regionali così come previsti dalla legge in questione.

Non bisogna confondere l'obiezione, che vuole vincolare territorialmente i voti dati all'interno della Regione ai seggi da attribuirsi ad essa (che poggia legittimamente sul dettato costituzionale mirante a garantire un'equa distribuzione dei seggi tra le Regioni) con l'altra obiezione, – che surrettiziamente si vuole accreditare derivi dall'articolo 57, primo comma – che non vuole alcuna distorsione delle maggioranze espresse naturalmente nelle diverse realtà regionali.

Anche con il vecchio sistema elettorale puro del Senato, che ha accompagnato la Repubblica fino alla riforma maggioritaria, i voti confluivano nel calderone dell'Ufficio centrale regionale, contribuendo a determinare il divisore la cui applicazione per il riparto proporzionale produceva comunque una certa correzione percentuale in favore dei primi due o tre partiti.

Quindi, l'argomento del rispetto della territorialità o regionalità dell'indicazione politica del voto prevalente appare assai debole, fuori tempo massimo con la storia, e comunque non rispondente ad una interpretazione evolutiva del testo costituzionale. Diverso sarebbe conciliare il solo necessario vincolo regionale tra voti e seggi con quello della funzione nazionale di un premio di maggioranza; vincolo concepito per tutelare la proporzionalità tra popolazioni delle varie Regioni e seggi attribuiti alle stesse.

Per quanto concerne l'entità e la varietà delle soglie di sbarramento, per rendere efficace e non simbolica la soglia di sbarramento, giacché da essa dipenderà la semplificazione del quadro partitico, la solidità e la stabilità delle due coalizioni, è opportuno prevederla uniforme sia nel caso in cui la lista si coalizzi sia nel caso in cui non lo faccia, altrimenti il coalizzarsi a forze più grandi sarebbe solo un modo per superare lo sbarramento del 4 per cento, esattamente ciò che avete previsto in questa proposta di legge. Sarebbe meglio semplificare le soglie di sbarramento per il Senato ed uniformarle a quelle della Camera, rimanendo comunque calcolate su base regionale per rispettare il dettato della Costituzione vigente.

Sarebbe oltremodo augurabile una legge elettorale che, oltre a coniugare rappresentatività e governabilità, aiuti a semplificare l'attuale quadro partitico ed inibisca il formarsi di ulteriori microformazioni con poteri di ricatto e connessa instabilità interna alle coalizioni, cosa che contrasta in maniera assoluta con il combinato disposto del secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, laddove afferma che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», e con l'articolo 49 della stessa che recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

Presidenza del presidente PERA (ore 12,35)

(Segue NIEDDU). Infatti, se i due poli fossero prigionieri di piccole oligarchie di potere che muovono poche migliaia di voti sarebbero negate la sovranità popolare, la democrazia dell'alternanza, la stabilità dei Governi e la scelta del Governo da parte dell'elettore. Ma queste negazioni sarebbero ancor più gravemente accentuate ove al Senato la coalizione vincente in termini di voti risultasse perdente in termini di seggi assegnati per via del premio di maggioranza regionale, così come previsto dalla vostra proposta di legge.

È lampante, infatti, quanto sia antidemocratico, nel senso di negazione ed addirittura capovolgimento della volontà degli elettori, avere al Senato una maggioranza di eletti antitetica alla maggioranza degli elettori. Saremmo, è chiaro a tutti, alla più conclamata violazione e violenza dell'uguaglianza del voto di ciascun elettore. Al Senato, a differenza della Camera dei deputati, può avvenire venga invertito l'esito elettorale.

È evidente il rischio di tare eventualità, che nessun esperto di sistemi elettorali si sente di escludere per quanti calcoli abbia fatto. Avremo così un Senato eletto, sì, su base regionale, con voti espressi dai cittadini delle e nelle varie Regioni, ma che sono innanzitutto cittadini italiani e non elettori di entità confederate, come forse intende le Regioni il ministro Calderoli. No! Le Regioni sono costituite nell'ambito della Repubblica, ed invece siamo ad una legge elettorale che nei fatti per il Senato determina 21 sistemi chiusi, a sé stanti; la dimensione nazionale scompare e ciò viola l'unità costituzionale della Repubblica, una ed indivisibile. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Michelini*).

Saluto al Presidente dell'Assemblea nazionale dell'Iraq

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Gasbarri, desidero, assieme a voi, rivolgere un saluto di benvenuto al presidente dell'Assemblea nazionale dell'Iraq, Hajim al-Hasani, in visita ufficiale in Italia. Benvenuto, signor Presidente. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 3633 e connessi.

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, anch'io presenterò una questione sospensiva.

Un autorevole commentatore nei giorni scorsi, parlando delle varie conseguenze arretrate dalla decisione di questa maggioranza di centro-destra di presentare la riforma in senso proporzionalista della legge elettorale, sottolineava, in particolare, come la modifica delle regole del gioco, a fine legislatura, sia dovuta alla loro speranza di mettersi al riparo da una sconfitta imminente; un tentativo per limitare il vantaggio attribuito dai principali istituti demoscopici all'Unione. E sulle gazzette di Arcore si è subito parlato di rimonta, di tendenza invertita, dimenticando la concreta durezza di una competizione elettorale che solo pochi mesi fa – mi riferisco alle regionali – si è conclusa, per dirla con una formula, con 12 a 2. Si evidenziava come la disfatta più eclatante della coalizione di centro-destra sia avvenuta proprio in Lombardia: in quella Regione, la Casa delle Libertà ha perso ben 750.000 voti rispetto alle regionali di cinque anni prima; una cifra impressionante che parla da sola e che non necessita di analisi. Altro che rimonta!

È un esempio che ho voluto qui ricordare per dire come tutte le elezioni succedutesi dal 2002 ad oggi (amministrative, regionali, suppletive, europee) siano lì a testimoniare la crisi profonda, forse irreversibile, del blocco di consensi costruito da Berlusconi nel 2001.

Il dibattito sulla legge elettorale, il suo varo da parte di una coalizione preoccupata dell'imminente passaggio in minoranza non può far passare in secondo piano il fatto che i problemi veri dei cittadini (la casa, la sanità, l'annunciata stangata a gennaio di luce e gas), l'insicurezza, l'incertezza e la precarietà del fronte sociale sono le vere cause alla base della crisi di consenso del Governo e di Berlusconi. Una frattura ormai consolidata che non può essere recuperata perpetuando l'inganno di qualche *bonus* da contrabbandare come politica di sostegno alle famiglie. Una perdita di prospettiva da parte delle nuove generazioni che non può trovare rassicurazioni nella finanziaria truccata del ministro Tremonti; anzi, i tagli a parte della domanda dei servizi sociali locali come gli asili nido, l'assistenza, gli investimenti nelle aree urbane, le mense scolastiche e i trasporti pubblici sono destinati a peggiorare le condizioni reali delle persone. E bene fanno i sindacati dei lavoratori e dei pensionati a scioperare domani in tutto il Paese contro questa legge finanziaria, per quello che di negativo contiene a proposito delle pensioni delle politiche sociali e della restituzione del *fiscal drag*.

E non può non destare preoccupazioni in noi e negli italiani il dover assistere all'inverosimile spettacolo di chi, responsabile del sentimento di fortissima preoccupazione di molte famiglie per il reddito che diventa sempre più insufficiente per arrivare a coprire le spese di tutto il mese, è capace solo di attivare per intero la grancassa dei *media* amici per vantarsi di aver trovato il marchingegno tecnico per restare a galla, perché di questo si tratta.

Con il disegno di legge che introduce modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già approvato dalla Camera e ora qui in discussione, il tentativo portato avanti dal centro-destra è appunto quello di modificare le regole del gioco, con l'unico intento di mettersi al riparo da una sconfitta sempre più probabile.

Nessuno di noi realisticamente si aspettava che il Presidente del Consiglio avrebbe preso atto della crisi sempre più inarrestabile della coalizione di centro-destra, anticipando la fine della legislatura e andando subito al voto per consentire agli italiani di scegliere un nuovo Governo. È successo, infatti, esattamente il contrario. Siamo stati messi di fronte ad un cambiamento delle regole del gioco da parte di una coalizione e del suo *leader* che si configura, più che una trionfale estrazione del coniglio dal cilindro, come una vera e propria ritirata strategica, talmente precipitosa che non si è avuto nemmeno il tempo e la volontà di cercare il consenso delle opposizioni; anzi, hanno modellato le nuove regole elettorali contro l'opposizione e a suo preciso danno.

Le primarie per l'individuazione del *Premier* dell'Unione, il loro esito, i 9.000 seggi che hanno visto l'incredibile partecipazione degli elettori in tutto il Paese, nelle grandi città come nelle piccole aree interne, sono lì a dimostrare che il confine tra la ritirata strategica e la rotta disordinata è estremamente sottile.

Nel merito della legge, va sottolineato come essa consegna nelle mani delle segreterie dei partiti e delle *élites* ristrette e fedeli al capo la possibilità di scegliere gli eletti (tra l'altro dovremo chiamarli dopo il varo di questa legge non più eletti, ma designati), indipendentemente dalla volontà degli elettori, ai quali sarà concesso solo di scegliere tra i vari simboli presenti sulla scheda.

Con il sistema che si propone, si annulla la svolta del 1993 che, a seguito dell'introduzione del sistema maggioritario, trasferì la scelta del Governo dal Parlamento al popolo, dando una forte spinta stabilizzatrice all'Esecutivo aumentandone sensibilmente la durata. E fu proprio Berlusconi a sostenere che la sua discesa in campo era frutto di un impegno di lotta contro i partiti, contro la degenerazione della vita democratica dovuta al proporzionale, oltre che, naturalmente, contro i comunisti.

Il ritorno al sistema proporzionale avviene violando in vari punti la nostra Carta costituzionale e in totale spregio della volontà espressa dai cittadini elettori in occasione del *referendum* del 1993. A questa stridente contraddizione tra le allora sbandierate volontà di repulisti da parte di chi - va dato atto - seppe incamerare l'ondata di antipolitica che attraversò il Paese dopo l'esplosione di Tangentopoli, si contrappone oggi la disinvoltura disperata del *primum vivere*. Ma questa riforma della legge elettorale causa una grave lesione, una vera e propria lacerazione istituzionale, soprattutto dal punto di vista del metodo democratico.

Questo disegno di modificazione del sistema elettorale, mirando solo ed esclusivamente al proprio tornaconto elettorale, è soprattutto una grave frattura, in quanto in politica le questioni di metodo sono anche questioni di sostanza non secondarie. Infatti, pur se si può arrivare a comprendere la

ratio del cambio di questa legge a fine legislatura, è il combinato di questa scelta di natura temporale con quella di arrivare all'approvazione di un cambio di regole – non solo senza il concorso dell'opposizione, ma addirittura contro di essa – che configura tutto ciò come una grave lesione democratica.

Altri colleghi, prima e meglio di me, si sono soffermati sui contenuti e sulle conseguenze di questa proposta. Voglio chiudere il mio breve intervento sottolineando un aspetto che lascia sgomenti: la tranquillità, l'indifferente leggerezza con cui, da parte di quasi tutti gli esponenti della Casa delle Libertà, si parla del contenuto della riforma elettorale, dicendo, in maniera scoperta, quasi sfacciata, come essa sia esclusivamente finalizzata, non alla difesa dell'interesse generale, ma solo a ridimensionare la sconfitta. Un triste epilogo per chi, dopo essere salito sul carro del bipolarismo e della democrazia dei cittadini per poter arrivare al Governo del Paese, oggi, come abbiamo detto, solo per ridimensionare la sconfitta, sposa ed esalta le magnifiche sorti e progressive del ritorno alla cultura del proporzionale.

È tutta questa serie di ragioni che mi ha portato, signor Presidente, ad avanzare una questione sospensiva, per far sì che l'esame di questo disegno di legge, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, possa tornare per ulteriori approfondimenti in Commissione. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dettori. Congratulazioni*).

LEGNINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione sospensiva.

Onorevoli colleghi, si manifesta da tempo una tendenza, da voi indotta, dalle vostre iniziative e dalle vostre cosiddette riforme determinata, all'assuefazione, all'acquiescenza sempre più silente e passiva a scelte normative inaccettabili sotto il profilo democratico e istituzionale e a volte sovvertitrici della Costituzione formale e materiale. Tale tendenza noi non ci stancheremo di contrastarla.

Non mi riferisco solo all'intima abusività di cambiare le regole del gioco in modo unilaterale e a partita aperta, strumentalizzando una maggioranza parlamentare sempre meno coincidente con l'orientamento politico della maggioranza degli elettori (volontà ripetutamente espressa in questi anni) e per di più determinata proprio da quelle regole elettorali che oggi volete abiurare.

Mi riferisco a scelte di merito inaudite, come quelle operate con questo provvedimento legislativo, contrarie al costume democratico del nostro Paese, palesemente confliggenti con norme e principi costituzionali, della Costituzione vigente e financo di quella riformanda, dove avete voluto

pomposamente consacrare il principio maggioritario, salvo poi contraddirlo platealmente con questa legge elettorale.

Trattasi di norme, di regole selettive della rappresentanza parlamentare, quelle da voi prefigurate, che indeboliscono fortemente il principio democratico, su cui si fonda l'impianto costituzionale vigente, su un punto decisivo: quello del rapporto tra gli elettori e gli eletti nel massimo consenso istituzionale rappresentativo della volontà popolare del nostro Paese.

Non riprendo i pregevoli rilievi di incostituzionalità efficacemente svolti da molti autorevoli colleghi nella seduta odierna e da molti costituzionalisti italiani nelle scorse settimane. Voglio, invece, nel motivare la mia pregiudiziale, concentrare le mie brevi considerazioni su tale rilevante aspetto del progetto di riforma: il rapporto tra elettori ed eletti, fortemente condizionato dal sistema di elezione del parlamentare, dalla modalità attraverso la quale il cittadino elettore concorre alla individuazione del senatore o del deputato destinato a rappresentarlo.

Non è in discussione, sotto tale profilo, l'opzione maggioritaria o proporzionalista, no: ciò che viene in discussione è la soppressione, di fatto, del potere, che tutti a parole riconosciamo come intangibile, di scegliere non solo tra coalizioni diverse e tra partiti diversi, ma anche tra candidati diversi.

Ora, è evidente a tutti che, mentre il vincolo di coalizione risulta, nel vostro progetto, gravemente compromesso, la possibilità di scegliere tra candidati diversi viene anche formalmente soppressa, residuando solo la scelta tra partiti diversi.

Al cittadino elettore viene negato il potere di fare in modo che il proprio voto influisca a valle del legittimo esercizio dell'attività selettiva delle candidature da parte dei partiti, siccome tra le scelte in tal senso operate dai partiti stessi e l'espressione del voto non vi sarà alcuna possibilità di condizionamento degli elettori.

Si produce, cioè, una inedita e rigida separazione tra il momento selettivo delle candidature e quello dell'espressione del voto, che incide irrimediabilmente sulla libera espressione del consenso elettorale, costituzionalmente garantito dall'articolo 48 della Costituzione.

Tale grave sospetto di incostituzionalità è tanto più fondato ed enfatizzato per il sistema elettorale riservato al Senato della Repubblica, che necessariamente, come è noto, deve essere ancorato, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, all'ulteriore criterio territoriale regionale.

Il potere dei partiti diventa sconfinato (e ciò prescinde da una valutazione di merito del ruolo dei partiti, che per me è comunque fondamentale per la buona salute del sistema democratico), il potere degli elettori viene di fatto annullato, la base regionale di elezione del Senato, che i Padri costituenti avevano fortemente voluto per sostanziare un rapporto costituzionale tra lo Stato unitario e il sistema regionale, viene di fatto svuotata, viene relegata ad una declamazione nominalistica.

Non intendo con ciò invocare il ripristino del voto di preferenza, che se esercitabile solo su base regionale determinerebbe l'abnorme crescita

dei costi elettorali e quindi l'accentuazione del rischio di corrompimento della politica.

Intendo, invece, ribadire che il sistema che più di ogni altro può consentire di contemperare i principi e le norme costituzionali richiamati (la base regionale, il principio maggioritario, il potere di scelta degli elettori, l'esercizio della funzione propria dei partiti) è quello del collegio uninominale che, come è noto, è in vario modo declinabile.

In una fase storica nella quale, in virtù di scelte normative e istituzionali aderenti alla Costituzione e peraltro largamente condivise, i cittadini elettori erano stati condotti sul campo delle opzioni maggioritarie, erano stati abituati a decidere, a scegliere il sindaco e il consigliere comunale, il presidente della Provincia e il consigliere provinciale, il presidente della Regione e il consigliere regionale, il deputato e il senatore, proprio quando gli elettori italiani avevano aderito in modo pressoché unanime a tali nuove modalità di elezione dei vari livelli di governo e di rappresentanza, avete voluto imporre un sistema di segno esattamente opposto (la lista bloccata), in cui si enfatizza il potere dei partiti, estraneo quindi alla cultura democratica e all'ordinamento istituzionale e costituzionale del nostro Paese.

Dunque, anche per le ragioni che ho sinteticamente illustrato, diverse norme contenute in questo disegno di legge, e segnatamente quelle relative al sistema elettorale disegnato per il Senato della Repubblica, si pongono in palese contrasto con elementari principi di ragionevolezza, della libera espressione del consenso elettorale e delle norme e dei principi ricavabili dagli articoli 48 e 57 della Costituzione.

Ecco perché, signor Presidente, sollecito l'approvazione della questione sospensiva che ho cercato di motivare. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'illustrazione delle questioni pregiudiziali e sospensive. Dovremmo ora passare alla discussione del complesso di tali questioni.

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). Mi scusi, signor Presidente, io vorrei illustrare una questione sospensiva. Forse sono stata fraintesa nella richiesta di iscrizione.

PRESIDENTE. Lei risulta iscritta a parlare sulla questione sospensiva. Ha comunque facoltà di intervenire.

DENTAMARO (*Misto-Pop-Udeur*). La ringrazio, signor Presidente. Devo dire che è davvero difficile operare una selezione in questo trionfo di incostituzionalità, in questa serie così variegata di ragioni che inducono,

anzi impongono a mio avviso, di invocare una sospensione, un ritorno in Commissione, un differimento dell'esame di questo provvedimento da parte dell'Aula.

Sono tutte ragioni assolutamente fondate, terribilmente serie, e non si sa davvero quale possa ritenersi più intrigante dal punto di vista formale, tecnico-giuridico, ovvero anche più triste dal punto di vista politico e soprattutto dal punto di vista del cittadino, nel senso alto di *cives*, di cittadino dotato di coscienza e di sensibilità democratica.

Cominciamo dalle norme procedurali, le prime per le quali chiedo il rinvio in Commissione. La forzatura è stata operata questa mattina con l'esposizione di quella che la fantasia istituzionale del Presidente della 1^a Commissione ha definito «relazione ombra».

Do atto al Presidente del Senato di non aver concesso quel tempo ampio, a mio avviso eccessivo, che il presidente Pastore richiedeva; egli, peraltro, non si è limitato ad enunciare le ragioni per le quali il provvedimento è giunto all'esame dell'Aula senza la designazione di un relatore, ma ha svolto una relazione vera e propria entrando nel merito del provvedimento. Credo che questo assolutamente imponga all'Aula di non proseguire l'esame del disegno di legge.

Bisogna ripristinare la legalità regolamentare violata, perché a questo punto la Commissione deve necessariamente completare *l'iter* in sede referente in modo da consolidare la funzione del relatore che, ripeto, di fatto è stata già svolta senza legittimazione.

Un'altra questione di carattere procedurale, in questo caso anche costituzionale, riguarda la violazione dell'articolo 72 della Costituzione nella parte in cui impone che ogni disegno di legge sia votato articolo per articolo e con votazione finale.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 12,59)

(*Segue* DENTAMARO). Il disegno di legge al nostro esame consta di una serie di articoli, ciascuno dei quali accorpa modifiche di disposizioni diverse contenute in articoli diversi di vari provvedimenti. Si tratta di articoli «cumulativi» (mi riferisco in particolare agli articoli 1, 4, 5 e 6) ed essere costretti a votare un articolo che raccoglie disposizioni numerose, variegata ed eterogenea, limita enormemente la libertà di espressione e di voto del singolo parlamentare.

L'articolo 72 della Costituzione, che impone il voto di un disegno di legge articolo per articolo, ha una sua *ratio*, quella di consentire a ciascun senatore e a ciascun deputato di esprimersi su una questione concreta.

Faccio un esempio molto semplice: proprio nel caso della riforma elettorale al nostro esame, alcuni deputati e senatori – ritengo molti – avrebbero valutato positivamente la possibilità di esprimere un voto favo-

revoles su un sistema elettorale proporzionale pur essendo, tuttavia, fortemente contrari al metodo della lista bloccata, o alla dimensione delle circoscrizioni così come configurata nel disegno di legge.

Ebbene, non hanno potuto esprimersi liberamente punto per punto su questioni diverse, tutte fortemente rilevanti e influenti, relative alla configurazione complessiva del sistema elettorale; sono stati costretti a prendere o lasciare e, pur sostenendo un sistema proporzionale, hanno dovuto accettare anche la lista bloccata e le circoscrizioni così come sono state disegnate. Ne risulta quindi palesemente violata la *ratio*, lo spirito, dell'articolo 72 della Costituzione.

Questa è un'altra ragione di incostituzionalità, peraltro facilmente rimediabile attraverso un rinvio del disegno di legge in Commissione, sede in cui si potrebbe semplicemente procedere alla diversa divisione dei testi di quegli articoli che accorpano disposizioni eccessivamente eterogenee.

Desidero ora soffermarmi su un'altra questione concernente l'articolo 51 della Costituzione. Su questo argomento molti colleghi e colleghe sono egregiamente intervenuti. Personalmente desidero rilevare un aspetto diverso e, se possibile, più grave di quelli messi in luce fino ad ora.

Si tratta di un profilo di incostituzionalità che si collega allo specifico sistema elettorale che si vuole introdurre con questa riforma, vale a dire al metodo delle liste bloccate. Un metodo – alcuni hanno detto che comporta la nomina e non l'elezione dei parlamentari – in cui sostanzialmente si impedisce di competere ai singoli candidati. La competizione, infatti, si realizza esclusivamente tra partiti, quindi se non saranno candidate donne, e nella fattispecie in posizioni utili all'elezione (è ormai un dato di fatto che la posizione dei singoli candidati all'interno della lista determinerà *a priori* l'elezione o la non elezione di quei candidati) queste non avranno nemmeno la possibilità di giocare la partita in un sistema di libera concorrenza elettorale.

Ciò, colleghe e colleghi, non rientra nella violazione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 della Costituzione, cioè non è la mancata attuazione di una disposizione programmatica o precettiva che dir si voglia; si tratta piuttosto della violazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 51 che recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza(...)». Con questo sistema elettorale le donne non potranno accedere e non potranno nemmeno competere.

Ciò che desidero rimarcare è che la presente riforma sarebbe stata incostituzionale persino se l'articolo 51 non fosse stato novellato. Non si tratta, infatti, di una incostituzionalità per omissione, per mancata previsione o per mancata attuazione. Si tratta di un'incostituzionalità per violazione, per contrasto che, come tale, trascende anche l'ambito contenutistico e precettivo dell'articolo 51, investendo il comma 2 dell'articolo 3 della nostra Costituzione e, probabilmente, anche il comma 1.

Del resto, colleghe e colleghi, non è la prima volta che attraverso la legislazione, costituzionale o ordinaria, in materia ordinamentale la maggioranza mina i principi fondamentali contenuti nella Parte I della Costi-

tuzione. Nel caso specifico lo fa con l'articolo 3 e con l'articolo 1 giacché questa è sicuramente una riforma che mina profondamente i principi democratici della sovranità popolare. (*Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, in primo luogo, ringrazio i colleghi del Gruppo Misto che mi hanno ceduto qualche minuto del loro tempo per poter intervenire e preannuncio il sostegno dei Comunisti Italiani alle questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi dell'opposizione.

Signor Presidente, noi Comunisti Italiani siamo storicamente proporzionalisti. Abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a ritenere che un sistema elettorale proporzionale sia più democratico, più rappresentativo, più rispondente e anche più conforme all'impianto costituzionale. A suo tempo, abbiamo fatto ostruzionismo contro l'introduzione del sistema maggioritario in quanto ritenevamo che tutto l'impianto costituzionale fosse costruito su un sistema proporzionale.

Quello che, però, ci fa essere completamente contrari al testo normativo al nostro esame è anzitutto l'approccio con il quale il centro-destra ha affrontato il problema di un'eventuale modifica del sistema elettorale vigente. Dico subito che non si tratta dello stesso approccio seguito per stabilire regole comuni, generali e soprattutto condivise di lunga durata, ossia per costruire una legge di sistema.

Il testo normativo al nostro esame nasce come calcolo di parte, come un vestito su misura – come è stato più volte detto – dettato non dall'interesse per le istituzioni e per creare un sistema più rispondente a quello prefigurato dalla nostra Carta costituzionale. Esso nasce per interessi di parte, per interesse soprattutto della maggioranza di centro-destra.

Signor Presidente, dico subito che per i Comunisti Italiani il problema non è tanto il fatto di aver presentato un disegno di legge in materia elettorale a fine legislatura, quanto di averlo imposto non come frutto della condivisione, del confronto e quindi dell'idea di costruire una legge di sistema, contenente regole valide per tutti e per un lungo periodo di tempo.

Qualche collega ha giustamente ricordato che quando nella passata legislatura alcuni componenti del centro-sinistra hanno avanzato una proposta di modifica delle norme elettorali, il centro-destra insorse e fu fatta

subito marcia indietro. Dico questo per rappresentare il diverso abito mentale indossato nei confronti del problema.

Signor Presidente, noi Comunisti Italiani abbiamo rivendicato la nostra tradizione proporzionalista e abbiamo elaborato un'idea per cui, accanto al problema della rappresentatività, si deve indubbiamente affrontare quello della governabilità. È proprio a ragione di ciò che ci opponiamo al testo in esame e sosteniamo tutte le questioni pregiudiziali sollevate dai colleghi.

Al di là del rispetto – a nostro avviso solo formale – dei rilievi fondamentali formulati a livello di Presidenza della Repubblica, qual è la vera *ratio* del provvedimento? La vera ragione risiede nel fatto che bisogna assolutamente ridurre il danno della vigenza della legge elettorale per cercare di recuperare, almeno in termini di seggi, quel consenso che è andato ampiamente perduto nel Paese – questo è ciò che ha mosso i redattori del testo normativo – o addirittura per illudersi di ribaltare una situazione o di ridurre il danno al minimo.

Non sto a ricordare quanto egregiamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare i senatori Bassanini, Manzella, Mancino, Villone e la senatrice Dentamaro.

Non mi soffermerò sulle questioni di incostituzionalità, ampiamente segnalate e sottolineate all'attenzione di questa Assemblea, ma certamente è una legge costruita a tavolino manipolando la legge esistente con modifiche studiate scientificamente.

Lo stesso modo in cui sarà eletto il Senato non garantisce né una maggioranza stabile né la governabilità; i meccanismi elettorali studiati scientificamente fanno sì che la minoranza possa diventare maggioranza. Attraverso il premio di maggioranza articolato per Regioni non solo si riducono le perdite della coalizione di centro-destra, ma non è nemmeno assicurata una composizione del Senato in cui la maggioranza possa avere lo stesso numero di seggi della Camera, a parità di condizioni.

Molto probabilmente avremo, ove questa legge dovesse essere definitivamente approvata, maggioranze diverse tra Camera e Senato con il rischio inevitabile di scioglimento anticipato, stante l'impossibilità di legiferare. Non mi soffermo sul fatto che le liste siano sostanzialmente bloccate dai partiti, espropriando il cittadino del diritto di scegliere la persona da eleggere; soprattutto, non posso non rilevare come il testo ora sia perfettamente blindato, nel senso che sono di fatto impediti modifiche migliorative al medesimo per ovviare almeno ai gravissimi inconvenienti che esso presenta.

Tali modifiche, presentate in Commissione, sarebbero servite a garantire, oltre ad una giusta rappresentatività, anche la governabilità e la razionalità del sistema elettorale, nonché ad assicurare la reale parità dei sessi dell'elettorato passivo, cioè quelle condizioni di uguaglianza citate nell'articolo 51 della Costituzione.

La verità è che questa legge elettorale è una delle tanti cambiali da pagare per tenere insieme la maggioranza. Alcuni hanno avuto il premio forte, altri la *devolution*, altri questa legge elettorale e altri si sono

accontentati dell'espressione «interesse nazionale», quando poi tutta la politica tende invece ad infrangere quella coesione nazionale che ha mantenuto finora uno e indivisibile questo Paese.

Tutto è stato dettato dalla fretta e questa Assemblea si trova di fronte al ricatto di prendere o lasciare un testo normativo che, sia pure sinteticamente, è incostituzionale e non rappresenta un futuro regolare per lo svolgimento dell'attività parlamentare. (*Applausi del senatore Tommaso Sodano*).

BOCO (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, intervengo, a nome del Gruppo dei Verdi, a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da diversi colleghi. Cercherò, nel tempo a disposizione, di entrare nel merito, di spiegare le nostre ragioni, di interpretare le molte critiche e i giudizi puntuali che, prima di me, altri hanno espresso alle falle di questa legge, alle violenze, alle incostituzionalità vere e proprie che essa, semmai sarà approvata, introdurrà nel nostro Paese.

Inizio mettendo l'indice su un punto che mi sembra falsamente introiettato nella discussione collettiva. Questa legge non costruisce e non risponde alle falle del sistema maggioritario, che pure c'erano, proiettando democraticamente, legalmente e indiscutibilmente un sistema proporzionale. Così non è, ciò è falso e menzognero.

È un sistema falsamente proporzionale. È un sistema che introduce per legge diverse soglie di sbarramento, con varietà più o meno singolari nella selezione del giudizio e del volere degli italiani.

Cercherò di elencarne alcune e di dimostrare che si tratta solo di una legge politicamente voluta da una parte e tecnicamente studiata per tentare di risolvere alcuni problemi che non saranno risolti dalla stessa legge ma che essa cercherà di affrontare.

I problemi non risolvibili, ma che la legge vuole cercare di risolvere, tentano di avvicinare attraverso il sistema di voto due coalizioni distanti nella percezione dei cittadini, bloccando la volontà di cambiamento e trasformando una legge che invece dovrebbe essere condivisa da tutte le parti per consentire all'una o all'altra coalizione, o a più coalizioni, di porre in essere processi di governabilità e di rispetto democratico fra le parti.

È stata introdotta nel sistema proporzionale la lista bloccata. Complimenti! La lista bloccata introduce una varietà particolare. Le oligarchie avranno la titolarità completa, attraverso le segreterie di ogni partito, di predefinire l'intero corpo elettivo e quindi il risultato degli eletti, trasformando con il loro singolo potere la volontà dei cittadini e opprimendo completamente la volontà di selezione e la possibilità che anche nel sistema proporzionale il cittadino possa partecipare ad un processo di selezione scegliendo chi, nel mio o nei vostri partiti, possa essere eletto.

Esiste un esperimento in materia. La legge regionale toscana ha introdotto la preferenza bloccata. Una legge che non ho condiviso e che non condivido ma alla quale devo dare atto di essere riuscita a individuare, nel rapporto di potere tra lista bloccata e selezione del cittadino e attraverso l'introduzione di una legge regolamentata, una preselezione democratica. Un sistema nel quale, per certi aspetti, non mi riconosco ma che rappresenta l'unico tentativo, precedente a questa legge, di inserimento di una lista bloccata che, in termini di legge, stabilisce un sistema predefinito e organizzato di selezione della volontà popolare attraverso l'istituto delle primarie. Questa, oggettivamente, può essere una strada. Ve ne sono di migliori? Discutiamone.

Non si può pensare però che l'introduzione *tout court* della lista bloccata possa essere strumento di democrazia. Del resto, l'attuale maggioranza parlamentare, dichiaratasi proporzionalista nella carta firmata davanti agli elettori in cui chiedeva un ritorno al proporzionale, questo strumento non l'aveva previsto. La lista bloccata è l'antitesi del sistema di preselezione e di definizione proporzionale.

Veniamo ad un altro punto collegato al tema della lista bloccata. Se si blocca la lista e non si dà la possibilità di una predefinizione e di un rispetto della volontà popolare, come si può rispondere alla definizione di un giusto ed equilibrato rapporto percentuale, quale quello che l'articolo 51 definisce e che tutte le leggi europee stanno portando avanti, tra uomini e donne nel nostro Paese? È una vergogna che il combinato disposto di queste due assenze porti voi, colleghi di maggioranza, a casare risposte che dovete agli uomini e alle donne del nostro Paese.

È una vergogna quello che state facendo! Lo dico nel rispetto della gestione del rapporto tra voi e chi vi vota: come lo spiegherete? Sono sicuro che sarete giudicati anche su questo. E veniamo al terzo dei tanti punti sollevati nelle questioni pregiudiziali: l'organizzazione che avete predisposto per una delle due Camere del Parlamento e, nello specifico, per il Senato.

Intanto, colleghi (almeno rimanga a verbale una delle molte cose che non si dicono), è interessante vedere che vi è alla Camera una soglia del 2 per cento per una elezione di circa 600 colleghe e colleghi. Guarda caso, in una Camera in cui esiste una selezione ed una elezione per 300 e poco più persone, quindi con una elezione pari al 50 per cento rispetto alla Camera attuale, si innalza addirittura tale soglia.

Se la soglia alla Camera è del 2 per cento, il rapporto indicherebbe l'1 per cento al Senato: ditemi se consiste in questo la vostra proposta! Invece introiettate in legge una ulteriore soglia del 3 per cento. Bisogna ora evincere il perché, a meno di un tentativo scientifico di vedere che le cosmogonie – così le voglio chiamare – dell'attuale *agorà* politico, organizzato, dai partiti, guarda caso, può interessare e rispondere meglio alla soglia del 3 per cento al Senato. Ditemi se questo non è un conflitto cosiddetto di interessi di parte.

Cos'altro è se non trasformare una legge che dovrebbe dare la possibilità all'uno o all'altro di riconoscersi, di confrontarsi con regole condi-

visare, mentre adoperate le regole per tentare di falsificare il risultato necessario? Penso che le questioni pregiudiziali abbiano toccato quindi molti punti. Ne rimane uno meramente politico. Voi ne avete fatto l'unica questione alla quale pensate di affidare le vostre sorti poiché ritenete ormai di aver perso in una normale competizione. Sarà una falsità e sarà anche questa legge la dimostrazione che, semmai la approverete, essa non riuscirà a risolvere il problema; sarà solo la dimostrazione che state tentando di truffare elettori e Paese, introducendo davvero una – mi permetto di dire – semplice truffa che volete organizzare con i partiti. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un*).

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei denunciare la situazione paradossale che si è venuta a creare perché è chiaro che il nostro atteggiamento ha un intendimento ostruzionistico e che questo ostruzionismo intende denunciare le modalità con cui si è arrivati a questa discussione e a formulare questa legge.

È chiaro che i Regolamenti parlamentari non ci concedono molto altro, al di là di questi strumenti, per denunciare la nostra opposizione. È altrettanto chiaro però che davvero non abbiamo dovuto sforzare molto la nostra fantasia per trovare motivi di incostituzionalità in questa legge. Essi sono numerosi; alcuni addirittura evidenti. Vi è un premio di maggioranza che non è tale e che quindi introduce un elemento di disproporzionalità tra seggi e voti che appare del tutto irrazionale ed incomprensibile.

Vi è la questione irrisolta delle cosiddette quote rosa e cioè dell'attuazione di quell'articolo 51 della Costituzione che con molta gratuita enfasi abbiamo approvato in quest'Aula: come si vede vi sono elementi a iosa per denunciare l'incostituzionalità di questa legge.

Questa legge è tanto imperfetta perché chiaramente non si propone affatto di essere la migliore delle leggi elettorali possibili, ma di essere soltanto la più utile a perseguire un obiettivo di parte, un collega l'ha definita l'ennesima legge *ad personam* ed è vero: possiamo tranquillamente sostenere che questa è una legge che serve a Berlusconi per minimizzare gli effetti della sua prossima e probabile sconfitta elettorale.

Questa è la *ratio* che anima la legge che per ciò risulta assolutamente imperfetta nei suoi elementi di incostituzionalità come nella sua applicazione logica, aspetti che andremo poi a sviscerare meglio nell'ambito della discussione generale e nella discussione degli emendamenti che correggono questi meccanismi.

È evidente però che ci sono alcuni palesi malfunzionamenti della legge, si pensi all'effetto paradossale che si ha rispetto alla distribuzione dei seggi nell'ambito regionale, dove il premio di maggioranza va a vantaggio addirittura delle minoranze e diventa elemento contraddittorio ri-

spetto al fine logico del premio di maggioranza che è di formare maggioranze parlamentari.

Si pensi anche agli sbarramenti che hanno un valore percentuale diverso fra Camera e Senato, che è davvero grottesco: i valori percentuali, per loro stessa definizione, servono a rendere efficace un certo intendimento rispetto ad un valore assoluto che può essere variabile; uno sbarramento espresso in percentuale, quindi, dovrebbe avere sempre lo stesso valore, indipendentemente dal valore assoluto; questa è la sua *ratio*: l'espressione di un valore percentuale intende definire un'entità che è indipendente dal variare del valore assoluto a cui si applica la percentuale. Noi invece abbiamo raddoppiato i valori percentuali in funzione del fatto che il valore assoluto dei seggi da assegnare alla Camera piuttosto che al Senato era diverso. È veramente un abisso di illogicità.

Vi sono poi altri elementi, come ad esempio il fatto che non venga applicato lo stesso sbarramento per quelle formazioni politiche che non afferiscono al premio di maggioranza, che cioè non risultano vincenti. Naturalmente il relatore ombra, o relatore improprio di questa legge afferma che queste imperfezioni possono essere sanate per via interpretativa. Certamente per via interpretativa qualcuno riporterà ad un elemento di logicità ciò che è illogico, ma penso che il compito di un Parlamento sia di essere logico, soprattutto laddove questa illogicità è avvertita e denunciata.

Quale altra funzione avrebbe la discussione che stiamo svolgendo se non quella di correggere errori che sono evidenti? Questa funzione propria del dibattito parlamentare viene negata; la seconda lettura – è stato così in Commissione e con ogni evidenza sarà così anche in Aula – è soltanto una vuota ritualità a cui dobbiamo sottoporci per arrivare all'obiettivo finale, l'approvazione di una legge esclusivamente utile non necessariamente giusta né perfetta.

Questa ritualità, quindi, presuppone che tutte le nostre argomentazioni vengano disattese, che tutti i nostri emendamenti vengano bocciati e che la legge sia approvata così com'è, perché non potrebbe affrontare i tempi di una terza lettura.

Ma abbiamo di fatto sanato il problema del bicameralismo. Il bicameralismo lo volevate togliere e lo togliereste, nella vostra riforma costituzionale, qualora passasse al vaglio referendario, trasformando il Senato in un organo politico-istituzionale alquanto indefinito; ma di fatto lo abbiamo già sanato in questo momento, perché tagliamo la *ratio* e la logica della seconda lettura, che è punto un momento di riflessione, di approfondimento che si giustifica con il fatto che le prime letture, nella loro dinamica, possono portare a risoluzioni precipitose e pertanto erranee o imperfette.

Il bicameralismo non è un'invenzione astrusa dei nostri costituzionalisti, niente affatto: esiste per tradizione storica inveterata nelle democrazie occidentali ed ha proprio la funzione di evitare che la legislazione avvenga in modo affrettato, impreciso; e questo varrebbe tanto di più in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui i canali comunicazionali, soprattutto quelli televisivi, sono talmente forti, impetuosi che pos-

sono obiettivamente travolgere emotivamente un organo legislativo, portandolo ad affrettate e, per ciò stesso, imperfette produzioni legislative.

Il momento di pausa e di riflessione che impone il bicameralismo è un argine a quelli che potrebbero essere questi vizi legislativi. Ma noi naturalmente buttiamo sempre via il bambino insieme all'acqua sporca: abbiamo stabilito che il bicameralismo è una follia, una perdita di tempo, un freno a una sfrenata produzione legislativa e quindi lo aboliamo. (*Richiami del Presidente*).

Aboliamo quello che è un elemento di riflessione e di approfondimento e variamo delle leggi ampiamente imperfette, mal funzionanti, incostituzionali, ragion per cui la seconda lettura, che potrebbe darci il modo e il tempo per correggere tutto ciò, diventa una vuota ritualità della quale voi siete gravemente responsabili, colleghi, perché è assolutamente evidente che, in via interpretativa, tutto si può fare, ma che il nostro compito sarebbe quello di fare leggi funzionali... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

VALDITARA (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (*AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato negli interventi dell'opposizione numerosi rilievi di incostituzionalità e di illegittimità. Nessuna delle osservazioni fatte mi appare concludente e fondata, ma ad ognuna cercherò di dare una risposta puntuale. Proverò a farlo nel mio intervento, che chiedo di poter allegare agli atti per questioni di tempo.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, perché molti argomenti sono stati affacciati e sviluppati e non intendo ripetermi.

Dichiaro semplicemente il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo alle questioni sin qui sollevate e lo sorreggo con due brevi ordini di considerazioni.

Il primo si traduce in un'espressione, forse non raffinata, ma sicuramente efficace: prendeteci sul serio. Per una volta, prendeteci sul serio.

In questi cinque anni abbiamo sollevato numerosissime questioni di costituzionalità di vari testi di legge. Non una è stata accolta, e non perché, come potreste obiettare, fossero tutte infondate, ma semplicemente per la vostra impermeabilità pregiudiziale a questo tipo di discorsi. E

che non fossero tutte infondate lo hanno dimostrato gli eventi successivi, quando altre autorità istituzionali hanno detto che avevamo ragione.

Ricordo, senza pretesa di completezza, le eccezioni che sollevammo alla legge sull'emittenza (e sappiamo come è andata); le eccezioni che sollevammo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario (il Capo dello Stato la rinviò alle Camere censurandola); le eccezioni sollevate alla legge sull'immigrazione (la Corte costituzionale l'ha fulminata a più riprese); le eccezioni sollevate sulla legge relativa alle immunità delle alte cariche dello Stato (colpita nel suo tronco essenziale).

Allora, ripeto, prendeteci sul serio per una volta! Anche perché, delle questioni sollevate alcune sono più solide, altre meno, ma alcune davvero sono forti perché non si sorreggono soltanto sulle argomentazioni di un modesto senatore dell'opposizione, bensì sulla giurisprudenza ripetuta della Corte costituzionale e di queste dovrete farvi carico.

In particolare, ricordo che la Corte costituzionale si è occupata più volte delle leggi elettorali sotto il profilo dell'articolo 48, comma secondo, della Costituzione, il quale recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». A proposito del voto eguale e dei meccanismi distorsivi di questa eguaglianza, la Corte ha enunciato alcuni principi, che ricordo brevemente.

Il primo è che l'eguaglianza, ineludibile, sta ad indicare che l'esercizio di elettorato attivo deve avvenire in condizioni di parità, su questo non c'è discussione. Il secondo principio è che ai voti debbono corrispondere tendenzialmente i seggi, cioè un principio di proiezione del voto sulla rappresentanza istituzionale, con deroghe ovviamente possibili, perché le leggi elettorali ne contengono e finora sono state dichiarate legittime, ma queste deroghe – così ha stabilito la Corte costituzionale – devono essere giustificate dall'esigenza di salvaguardare un bene di rango costituzionale di almeno pari livello, cioè la governabilità.

Ora, è già stato posto in rilievo (e lo recupero unicamente a dimostrazione di come questa tesi urti contro una serie numerosa di pronunce della Corte) che il premio di maggioranza regionale non risponde a tale giustificazione, perché, onorevoli colleghi, avverrà quasi certamente che ad esempio in Lombardia (la mia congettura è del tutto personale ed ipotetica) vinca la Casa delle Libertà e questa, accanto ai seggi ad essa assegnati dagli elettori, ne aggiunga uno o due o di più, mentre il rovescio avvenga in Emilia-Romagna.

Ciò significherebbe che un qualche candidato senatore dell'Unione dovrebbe essere eletto in Lombardia, ma non lo sarà, e qualche candidato della Casa delle Libertà dovrebbe essere eletto in Emilia-Romagna, ma non lo sarà. Tutto ciò urta contro il principio affermato in una serie di sentenze della Corte che – siccome amo documentarmi – risalgono, la più antica, la n. 43, al 1961 e la più recente, la n. 107, al 1996.

Questo dovrebbe bastare ad avvalorare la mia richiesta di prenderci sul serio. Vi sarebbero numerosi altri argomenti, ma l'ora tarda e l'impegno a non ripetermi mi dissuadono dallo svilupparli. Mi limito a dire che se non ci prenderete sul serio neanche questa volta il prezzo che pagherete

in termini istituzionali e politici rischia di essere molto pesante. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Amato. Congratulazioni.*)

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, in pochi minuti non è possibile replicare alle obiezioni avanzate dai colleghi dell'opposizione, che in questa sede sono andati anche al di là delle aspettative circa le censure di costituzionalità al provvedimento.

Vorrei tranquillizzare tutti, i colleghi di maggioranza come anche l'opinione pubblica sul fatto che questi temi sono stati discussi ampiamente e approfonditamente in Commissione esaminando ogni argomento proposto dai colleghi che hanno sollevato le questioni pregiudiziali.

A queste considerazioni si potrebbe opporre una replica, a mio avviso soddisfacente, che si fonda su argomenti solidi e che consente di superare le obiezioni appena presentate.

Credo sia opportuno per chi ha seguito la seduta odierna intrattenersi anche sul lavoro svolto in Commissione, seguire gli interventi che saranno pronunciati anche da noi esponenti della maggioranza, oltre che l'esame degli emendamenti; a quel punto sarà evidente che alcuni interventi dei colleghi dell'opposizione sono per lo più strumentali e quelli meno strumentali non hanno comunque solide basi.

Si è posta una questione di governabilità del Senato, come se il problema venisse posto da questo provvedimento e non fosse insito nella Carta costituzionale; si è parlato di uguaglianza del voto come se questa non fosse assicurata e il disegno di legge non tendesse a garantire la governabilità; si sono prospettati scenari tali da rendere questo sistema elettorale assolutamente ingovernabile. Voglio, però, fare presente a tutti che se questi scenari, quali la polverizzazione totale dei partiti o altre amenità di questo genere, si realizzassero, nessun sistema elettorale ne sarebbe in qualche modo esente.

Si è parlato anche delle quote rosa. Signor Presidente, in Commissione si è discusso sulla obbligatorietà di una loro previsione nella legge elettorale e abbiamo concluso, almeno per quanto riguarda il relatore e i colleghi di maggioranza, che tale obbligatorietà non sussiste; basterebbe leggere per intero l'articolo 51 della Costituzione, confrontarlo con altri articoli ed approfondire la giurisprudenza costituzionale. Ritengo, quindi, che su questo argomento il confronto sarà aperto. Da parte mia posso garantire che il testo della riforma costituzionale è scevro da ogni pecca di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC.*)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

VALLONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3633, 1, 117, 290, 337, 614, 1148, 1177, 1294, 1475, 1489, 1693, 1853, 3343, 3378 e 3396

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Manzione, Bassanini, Vallone, Manzella, Baio Dossi, Villone, Petrini, Passigli, Mancino, Turroni, Crema e D'Amico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dai senatori Dato, Legnini, Cavallaro, Di Siena, Basso, Nieddu e Gasbarri.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito, avrà luogo nella seduta di lunedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, a norma dell'articolo 92 del Regolamento, chiedo alla Presidenza di prolungare l'odierna seduta oltre le ore 14, per arrivare all'incardinamento del disegno di legge recante modifiche

in materia di attenuanti generiche, di recidiva e di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, già inserito nell'ordine del giorno, essendo prevista la relativa discussione generale nelle sedute della prossima settimana.

PRESIDENTE. Su tale richiesta possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, è evidente che l'argomento al quale si riferisce la proposta del senatore Malan non è minore o di second'ordine. Si tratta infatti di un disegno di legge che è stato accompagnato fin dalla sua presentazione da dissensi e polemiche molto aspre. Si tratta di un disegno di legge nei confronti del quale l'opposizione mantiene un orientamento nettamente contrario.

L'orientamento decisamente avverso a questo disegno di legge, più volte da noi espresso, si fonda non soltanto su considerazioni di merito attinenti ai contenuti specifici delle disposizioni e all'impatto sul sistema giudiziario italiano, ma anche su considerazioni relative alla non costituzionalità e non conformità alla Costituzione delle sue norme.

Ritengo, quindi, comprensibile da parte di tutti i colleghi il motivo per il quale noi Democratici di sinistra, insieme alle altre forze dell'opposizione, abbiamo il diritto di chiedere di svolgere una discussione non convulsa. Ricordo che già le decisioni prese dalla Conferenza dei Capi-gruppo sono state da noi contrastate e non condivise, in quanto imprimono al dibattito sulle norme in questione, discutibili e discusse, una accelerazione ed una stretta dei tempi di cui non vediamo la ragione; o meglio, la ragione può sussistere nel fatto che tali norme, comunque rimaneggiate, hanno in sé la potenzialità di porsi a tutela di interessi davvero particolari. È facile quindi comprendere per quale motivo una parte della maggioranza ha tanta fretta nel mandarle avanti e nel concludere la loro discussione.

Noi vi chiediamo una decisione conforme alla decenza. La Conferenza dei Capi-gruppo ha deciso un ordine dei lavori ed ha stabilito una sequenza e dei tempi. Anche oggi, come altre volte, il senatore Malan avanza proposte che all'ultimo momento puntano a ridefinire l'ordine dei lavori e i tempi a nostra disposizione, come se il calendario fosse un sistema elastico che si può in ogni momento plasmare. Se così fosse, non si capirebbe il senso e la funzione istituzionale della Conferenza dei Capi-gruppo, la quale definisce i tempi e i temi anche in funzione dell'esigenza della prevedibilità del dibattito parlamentare.

Faccio presente che alcuni colleghi sapevano che fino alle 14 di oggi si sarebbe discusso prima della legge elettorale e poi della ex Cirielli e che poi a quell'ora la seduta si sarebbe conclusa. Questi colleghi possono aver preso impegni per altre iniziative politiche o possono anche aver pre-

notato un volo per tornare a casa. Quindi, cambiare all'ultimo momento l'ordine dei lavori rappresenta in realtà un modesto colpo di mano che concorre a rendere più difficili i rapporti di collaborazione che devono sussistere in quest'Aula anche tra forze che si contrastano e che hanno opinioni diverse.

Esprimo, quindi, la mia netta contrarietà alla proposta avanzata dal senatore Malan, la quale contribuisce a rendere concitato un dibattito che si riferisce a norme discusse e criticate anche all'interno della maggioranza. So che poi prevarrà, per ovvie e comprensibili ragioni, la disciplina della maggioranza.

Consentitemi però di svolgere in modo disteso e in tempi normali, e non nell'ora in cui tutti hanno previsto di pranzare o di partire, le argomentazioni che ritengo più opportune per far emergere i dissensi all'interno della maggioranza e gli interessi particolari che si è inteso tutelare con il disegno di legge in questione, nonché l'assenza di risposte da parte del Governo, resa manifesta – come potete leggere nel resoconto della Commissione giustizia – da dichiarazioni al limite dell'arroganza rese dal sottosegretario Vitali.

Per questo vi chiedo di non accettare la proposta del senatore Malan. Chiedo per primo a lui, per ragioni di *fair play* istituzionale e tenendo conto di quanto sostiene l'opposizione, di ritirare tale proposta; diversamente, voteremo contro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta del senatore Malan di protrarre i lavori dell'Assemblea non oltre le ore 16, orario in cui è fissato l'inizio della seduta pomeridiana con un diverso ordine del giorno. (*Alcuni senatori della maggioranza alzano la mano per votare*).

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiedo la verifica del numero legale.

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Ma abbiamo già votato!

PRESIDENTE. Colleghi, il fatto che qualcuno alzi la mano non vuol dire che si sia votato. È il Presidente che decide quando ciò deve avvenire.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Malan.

È approvata.

Sospendo brevemente la seduta che riprenderà alle ore 14 con l'incardinamento del disegno di legge n. 3247-B e proseguirà sino alle ore 16, se per quell'orario non sarà intervenuta la votazione delle questioni pregiudiziali o incidentali.

(La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 14,01).

Presidenza del vice presidente MORO (ore 14,01)

Discussione del disegno di legge:

(3247-B) Deputati CIRIELLI ed altri – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3247-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, le modifiche che la Camera ha apportato al disegno di legge in esame riguardano due articoli: la prima modifica riguarda l'articolo 6, con il raddoppio dei termini di prescrizione dei reati previsti dagli articoli 449 e 589, del codice penale, ovvero reati di tipo colposo con caratteristiche per le quali la Camera ha ritenuto di aumentare i termini di prescrizione rispetto a quelli precedenti.

La seconda modifica riguarda invece la norma transitoria, cioè l'articolo 10, in particolare il comma 3. La Camera ha drasticamente ridotto le ipotesi dei processi pendenti nelle quali può essere applicata la nuova normativa sulla prescrizione, qualora sia favorevole all'imputato, restringendola esclusivamente ai processi pendenti in primo grado, sempre che non sia ancora intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Queste sono le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Per tutto il resto mi richiamo agli interventi già svolti in precedenza. A mio avviso, si tratta di norme che ridimensionano enormemente il pericolo di una serie di ipotesi di prescrizione e, allo stesso tempo, sono norme che si conciliano perfettamente con i principi costituzionali, in particolare con l'articolo 2 del codice penale.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale.

Vi sono due manifeste incostituzionalità, il che, in termini percentuali, fa il cento per cento: un ottimo risultato. Si sono introdotte eccezioni per i reati colposi, dimenticando tra l'altro che si è cancellata la recidiva per i reati colposi; non si sono aumentati i termini per le corruzioni, le concussioni, la calunnia, le bancarotte fraudolente.

Ciò per stare sempre nella linea seguita da questo disegno di legge, ovvero sia di allungare i termini prescrizionali per i reati meno gravi e di accorciarli per quelli più gravi, il che è patentemente, manifestamente incostituzionale, oltre ad essere patentemente e manifestamente contro qualsiasi principio di razionalità e di equità.

E vengo al tema più importante ovvero sia le modifiche rispetto al regime transitorio che toccano anche la disciplina della prescrizione. Una premessa è d'obbligo: la prescrizione non è un diritto; è un beneficio massimamente disonorevole sia per l'amministrazione della giustizia sia per il beneficiario; una eccezione non commendevole alla obbligatorietà dell'azione penale che dimostra che non si è raggiunto l'obiettivo e quindi certamente attiene alla categoria dei benefici.

Una volta chiarita questa natura di beneficio poco importa che tale beneficio discenda – come disquisiscono i giuristi talora scollegati dalla realtà – da una norma di diritto sostanziale, da una norma di diritto processuale o in forza di una norma mista di diritto processuale penale.

Ciò che importa è che si tratta di un beneficio; da questa natura consegue, secondo equità, prim'ancora che secondo Costituzione, che per due fatti identici, commessi da persone in identiche condizioni personali, devono essere a priori identiche le *chance* per ottenere questo beneficio. Dovrebbero esservi a priori identiche condizioni di partenza e poco importa che successivamente fattori esterni, quali l'accumulo di lavoro presso gli uffici giudiziari, il maggior zelo del giudice o, se volete, la pigrizia del giudice, possono incidere sulla rapidità del processo e dunque sul conseguimento della prescrizione.

Poco importa di questi fattori successivi, purché siano garantite le parità di condizioni a priori: questo è il punto giuridicamente rilevante. Bisogna mettere le macchine processuali, se mi si passa il paragone automobilistico, sulla stessa linea di partenza.

Se così è (e mi sembra che ciò sia indiscutibile), l'unica previsione transitoria che garantisce tutto questo è quella che affermi che l'applicazione di una certa norma che modifica i termini prescrizionali inizi a decorrere esclusivamente per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge.

Qual è il criterio che ha seguito la Camera dei deputati? La Camera ha operato una distinzione all'interno dei procedimenti pendenti, e fra tutti i criteri è il più sbagliato. Si poteva accettare, infatti, o il criterio che ho suggerito, ovvero sia la validità solo per i fatti successivi, o la validità per tutti i fatti antecedenti purché pendenti, ma mai il criterio di distinguere all'interno dei procedimenti pendenti, perché questo è certamente un criterio sperequato.

Non soltanto il criterio adottato è sbagliato, sperequato e incostituzionale, ma si è scelta una linea di confine – ovvero sia l'apertura del dibattito – che non è idonea, signori colleghi. Infatti, il legislatore del 2005 – ahimè – per volgare ignoranza, si è dimenticato dei riti deflattivi, che pure erano stati introdotti nel 1989. Ne deriva che, parlando soltanto dell'apertura del dibattito, si è dimenticato che chi ha patteggiato, chi ha fatto ricorso al giudizio abbreviato o chi patteggerà o abbrevierà fino al termine di entrata in vigore della legge, bypasserà lateralmente il termine dell'apertura del dibattito, e così facendo avrà la possibilità che gli sia applicata la nuova legge più favorevole.

Ne deriverà che chi ha affrontato il dibattito confidando di poter provare la sua innocenza sarà trattato peggio rispetto a chi invece si è acquattato nel patteggiamento o nel giudizio abbreviato, con delle conseguenze che stridono col principio di equità. *Quid iuris?* direbbe un avvocato in tribunale in questo momento, e al Senato della Repubblica chiedo, per non parlare in *latinorum* ma per parlare in italiano: che cosa bisogna fare di fronte a questo pasticcio?

Chi aggira questo limite crea una patente disparità di trattamento fra posizioni che andavano trattate invece pariteticamente. Si tratta di una manifesta incostituzionalità. E se questa manifesta incostituzionalità la valutiamo in modo specifico e la incastoniamo nella incostituzionalità di sistema – come si dice adesso – del testo in esame, dove, in contrasto

con il principio generale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, gli ultimi sono dissennatamente puniti e i colletti bianchi sono impudentemente vezzeggiati, se inseriamo tutto ciò in questo quadro di sistema che è di totale mancanza di rispetto del principio di eguaglianza, e quindi del fatto che i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ne ricaviamo un dato non soltanto giuridico, ma anche politico.

Se questo testo non verrà fermato – come io mi auguro accada – dal Senato della Repubblica con l'accoglimento di questa pregiudiziale, che è l'unico modo per fermare questa legge in modo che essa perda totalmente validità, l'eccezione sarà proposta davanti ai tribunali della Repubblica. Ed è inutile che l'onorevole Previti ci dica che non farà sollevare la questione dai suoi avvocati, perché è troppo bravo avvocato per non sapere che delle questioni di incostituzionalità se ne può giovare anche se sollevate dal signor Mario Rossi davanti al tribunale di Canicattì.

Allora, se tale questione verrà sollevata in qualsiasi corte d'appello della Repubblica, l'onorevole Previti se ne gioverà, perché terminerà il regime transitorio per manifesta declaratoria di incostituzionalità, qualunque sia il regime di questa legge, sia norma di diritto sostanziale, sia norma di diritto processuale; se norma di diritto sostanziale, varrà l'articolo 2, terzo comma, del codice penale, ovverosia il principio della legge più favorevole (*Richiami del Presidente*); se invece varrà la legge processuale, si avrà la conseguenza, onorevoli senatori, che il dispiacere apparente manifestato dal senatore Previti non sarà altro che l'ennesimo inganno nei confronti dei cittadini e della nostra civiltà giuridica, perché riotterrà...

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Tempo!

ZANCAN (*Verdi-Un*). ...per involontaria – ma giusta – pronunzia, rispetto al fine, della Corte costituzionale, il risultato di salvezza che ha perseguito sin dal primo momento di vita di questo testo di legge. (*Applausi ironici dai banchi della maggioranza*).

CALVI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per avanzare una questione pregiudiziale, sottoponendo alla vostra attenzione due problemi.

Noi abbiamo manifestato profondo dissenso nei confronti di questa legge, che è straordinariamente grave, soprattutto nella sua prima parte, ed è fortemente e ingiustificatamente punitiva nei confronti dei soggetti più deboli.

Faremo valere anche varie questioni d'ordine costituzionale, ma io, nei limiti e nei tempi che mi sono concessi – pochi minuti – dal nostro Regolamento, esporrò in modo sintetico e schematico i due problemi.

Passo al primo problema. Per comprendere la ragione dell'incostituzionalità dell'articolo 10, credo occorra una breve premessa, che vale soprattutto per quei colleghi che non hanno pratica di diritto.

Nel nostro ordinamento esistono due regole per stabilire l'uso delle norme nel tempo: una regola attiene alle cosiddette norme di natura formale o procedurale, laddove vige il principio del *tempus regit actum*, cioè, in sostanza, si applica la legge del momento.

Vi è poi un'altra regola, cioè quella di diritto sostanziale e qui, naturalmente, partendo dall'articolo 25 della nostra Carta costituzionale, si applica l'articolo 2 del nostro codice penale, cioè si applica la norma più favorevole all'imputato, a prescindere da quando sia stato commesso il fatto.

Questo è lo schema all'interno del quale dobbiamo ragionare. E allora, la domanda che ci dobbiamo porre è se questa norma rientri nel principio *tempus regit actum* o nel principio di legalità di cui all'articolo 25 della nostra Carta costituzionale e all'articolo 2 del nostro codice penale.

Io credo che non vi siano dubbi, perché l'articolo 157 è nel codice penale, e quindi si tratta di norma sostanziale, ma ce lo dice soprattutto la Corte costituzionale. Richiamo brevemente la sentenza n. 275 del 1990 (relatore il professor Gallo), dove è scritto: «Dinanzi a questa realtà il legislatore, nel disciplinare l'istituto sostanziale della prescrizione...»; nello stesso senso anche la sentenza n. 164 del 1974, la sentenza n. 6 del 1978 (relatore sempre il professor Gallo), la sentenza n. 233 del 2000, la sentenza n. 114 del 1994 (relatore il professor Vassalli), la sentenza n. 498 del 1993 (relatore sempre il professor Vassalli) e la sentenza n. 391 del 1993 (relatore, anche in questo caso, il professor Vassalli). Comunque vi è una giurisprudenza relativa alla nostra Carta costituzionale in base alla quale nessun dubbio può porsi circa la natura sostanziale di questa norma.

Allora, qual è il problema che si pone? È quello dell'assoluta irragionevolezza del fatto che, inserita una norma nella precedente lettura, questa sia stata successivamente modificata e il motivo della necessità di una norma transitoria. Posto questo problema, ricordo che l'articolo 10, così come formulato nella precedente lettura prima di essere sottoposto all'esame della Camera, stabiliva: «Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, essi si applicano ai procedimenti e ai processi in corso». La Camera ha voluto modificare tale articolo e ci ha detto che la norma non si applica allorquando il processo è giunto nella fase di primo grado e sia stata fatta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Qui si pongono molti problemi di ordine giuridico. Si potrà ragionare sulla ragionevolezza del tempo (ci sono in proposito anche sentenze della Corte di cassazione), pur tuttavia si pone un problema davvero serio circa la ragionevolezza di uno sbarramento del genere e circa il motivo per il quale esso è stato posto in quel preciso momento processuale.

Se fosse stato presente il ministro Castelli, che ama tanto le citazioni latine, avrei detto che, a questo punto, l'onorevole Previti si sarebbe do-

vuto alzare nell'Aula della Camera e dire: «*Timeo Danaos et dona ferentes*», perché a questo punto non si capisce bene la ragione della norma transitoria, né perché abbiano inserito e poi modificato tale disposizione, mettendone in dubbio la costituzionalità.

Immagino che vi siano altre salvaguardie, a parte l'ipotesi maliziosa che, volendo in qualche modo escludere (e debbo dire che sarebbe una prova diabolica) che la maggioranza abbia inteso salvare qualcuno, si sia fatta una norma deliberatamente incostituzionale per poi giungere avanti alla Corte costituzionale e farla cancellare, così rendendo applicabile la legge al protagonista, al personaggio che invece vorrebbe utilizzare la norma medesima, senza norma transitoria.

Non so se sia così. Certo è che a questo punto debbo denunciare con forza che così non si fanno le leggi e che siamo sicuramente di fronte ad una manovra inaccettabile sul terreno della legalità. Deciderà la giurisprudenza di merito e poi costituzionale come deve essere regolato questo punto, ma certamente esso dovrà intanto essere valutato dalla nostra sensibilità politica e giuridica.

Vi è un altro punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. La prescrizione viene dilatata in modo abnorme nei confronti di alcuni soggetti, soprattutto dei recidivi.

Per quale ragione, allorché si ha un soggetto recidivo, che ha cioè commesso più volte lo stesso reato, gli si vuole aumentare il termine di prescrizione? Discutiamone. Ma trovo che il rapporto tra la condizione di recidivo e l'aumento del termine di prescrizione sia profondamente scandaloso sul piano del diritto e sul piano della logica, assolutamente incongruente e irragionevole e, quindi, totalmente incostituzionale. Non vi è nessuna ragione per derogare a quelli che sono i principi dell'articolo 25 e dell'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, per poter affermare che, in caso di recidiva, i termini di prescrizione debbono essere aumentati, prorogati.

Naturalmente le questioni da sottoporre sono numerose; l'intera legge nel suo complesso, in tutte le sue parti così diversificate e nel loro reciproco intreccio, è passibile di numerosi rilievi di costituzionalità.

Io ho voluto illustrare due questioni che mi sembrano forse le più clamorose, da un lato per la strumentalità che il disegno di legge nasconde e, dall'altro, per la sua assoluta intollerabilità e per la sua capacità vessatoria nei confronti di soggetti che abbiano commesso reati minori e li hanno reiterati. In questo caso tali soggetti non soltanto si vedranno pregiudicata una serie di benefici che invece erano assolutamente confacenti alla finalità della sanzione e della pena nel nostro ordinamento, ma, addirittura, si vedono aumentare la prescrizione con la modifica dell'articolo 157.

Chiedo a voi, a tutti voi, di spiegarmi qual è la ragione, che non sia in conflitto con il nostro ordinamento costituzionale, per cui il recidivo deve vedersi aumentato il termine di prescrizione. A me sembra che siamo sicuramente di fronte ad un problema di gravità inaudita, meritevole di una censura forte, innanzitutto, dal Senato della Repubblica, a cui segui-

ranno certamente quelle del giudice ordinario e, poi, del giudice costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei anch'io presentare una questione pregiudiziale.

In considerazione dell'ora tarda farò uno sforzo di sintesi superiore a quello che abitualmente spero mi venga riconosciuto. Non affronterò, ad esempio, la questione, circa la quale non ribadirò nulla, testé affrontata dal collega Calvi in ordine alla incostituzionalità conseguente all'aumento dei termini di prescrizione nei confronti dei recidivi.

Do per scontati, anche perché egregiamente esposti, gli argomenti del collega Calvi e passo ad un altro aspetto, a mio parere di incostituzionalità e di non minore rilevanza rispetto al precedente. Mi riferisco, e non potrei fare diversamente, ad una delle due modifiche introdotte dai colleghi della Camera dei deputati.

Per i colleghi che hanno meno dimestichezza con il disegno di legge ricordo che il provvedimento, dopo aver rivisitato la durata dei termini di prescrizione, stabilisce che i termini, rivisitati e sostanzialmente accorciati, sono raddoppiati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale. Mi fermo a questa previsione perché anche per altri reati è previsto il raddoppio, ma di questi preferisco parlare dopo così da dare una maggior scioltezza al mio intervento.

Quali sono i reati previsti dall'articolo 51 del codice di procedura penale nei commi modificati dal disegno di legge? Sono reati di particolare gravità e tali, tendenzialmente e normalmente, da suscitare un forte allarme sociale.

Risparmiando ai colleghi un'elencazione, cito, per esempio, l'associazione a delinquere di stampo mafioso (reato certamente di rilevante gravità), il sequestro di persona per fini estorsivi (reato certamente di rilevante gravità), nonché i delitti, addirittura soltanto tentati, oltre che consumati, aventi finalità di terrorismo. Ho citato questi tre tipi di reato perché non c'è dubbio che da essi è ricavabile un criterio. Perché questo disegno di legge è sbagliato nella parte che ha rivisitato la prescrizione? Perché, anziché intervenire sulla causa, interviene sugli effetti, cioè sulla durata della prescrizione. Nel nostro Paese si consumano tendenzialmente sempre più prescrizioni perché permane la lentezza del processo, non essendo intervenuta alcuna novità legislativa idonea ad accorciare quei tempi.

È evidente, allora, che la prescrizione matura più frequentemente. Ebbene, questa maggioranza non interviene sulla causa, facendo cioè in modo che i processi siano meno lenti e quindi maturino prescrizioni in minore quantità; interviene accorciando i termini di prescrizione, vale a dire, obiettivamente, indebolendo fortemente la concretezza della pretesa punitiva dello Stato.

Questa non è una mia opinione: è l'opinione dei colleghi della Camera dei deputati. Se non fossero consapevoli del fatto che la pretesa punitiva dello Stato si indebolisce, non si capirebbe per quale motivo avrebbero dovuto tirare fuori da questo rischio di indebolimento quanto meno gli imputati dei reati più gravi e di quelli che suscitano un maggiore allarme sociale. Se così non fosse, non si capirebbe quella deroga.

Quindi, dal mio punto di vista, ritengo che la previsione di un raddoppio dei termini per quelli che sono reati di particolare gravità risponda ad un criterio di ragionevolezza su cui possiamo discutere, ma francamente non mi sentirei di dire che è assolutamente fuori dal buon senso. Noi abbiamo come riferimento fondamentale il principio di uguaglianza: la Corte costituzionale ci ha insegnato, con una serie infinita di pronunzie, che talvolta questa uguaglianza può entrare in sofferenza purché il criterio scelto per farla entrare in sofferenza risponda a criteri di ragionevolezza.

Senonché, come avevo anticipato, che succede? Che questa deroga per i reati più gravi, per evitare che gli imputati di quei fatti possano godere del beneficio della prescrizione con termini accorciati, viene estesa anche ad altri due reati. Vediamo quali sono: si tratta di due reati colposi, quelli di cui agli articoli 449 e 589 del codice penale. Tanto per capirci, signor Presidente, il reato di cui all'articolo 589 è un reato che può capitare di commettere a tutti noi che abbiamo la patente; magari non siamo particolarmente imprudenti, ma la strada è bagnata, accenniamo una frenata, la macchina sbanda ed un povero pedone che era lì perde la vita.

Non è – a mio avviso – un reato tremendo; per carità, certamente è un reato, ma non è di quelli che certamente suscitano un grande allarme sociale. Quindi, francamente si fa fatica concettualmente a capire come nella deroga che prevede il raddoppio della durata dei termini di prescrizione possano accomunarsi reati di particolare gravità e reati che talvolta possono essere anche gravi, ma non paragonabili: giammai ci sarà un omicidio colposo paragonabile ad un delitto di terrorismo, non ci sarà mai un omicidio colposo paragonabile ad un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Eppure, questo è il criterio adottato dalla Camera. Allora, si estingue la sua ragionevolezza e viene fuori un'arbitrarietà incomprensibile, perché (tanto per dare concretezza al mio pensiero) tra queste due categorie di reato accomunate nel raddoppio dei termini di prescrizione quali altri reati ci sono?

Anche qui, per non annoiare i colleghi più di quanto non stia già facendo, vorrei elencarne qualcuno, anche tenendo conto della misura della pena. Voi sapete che l'omicidio colposo è punito con la pena da sei mesi a cinque anni: chi è imputato di quel reato avrà raddoppiati i termini di prescrizione. Non li avrà raddoppiati l'imputato di peculato, punito con la pena da tre a dieci anni; non li avrà raddoppiati l'imputato di concussione, per cui è prevista una pena da quattro a dodici anni; non li avrà raddoppiati l'autore del delitto di bancarotta fraudolenta, la cui pena prevista va da un minimo di tre anni ad un massimo di dieci.

E allora, bisogna spendere ancora parole? Francamente, i colleghi della Commissione giustizia lo sanno, più volte mi sono lamentato (raccolgendo consensi anche tra i colleghi della maggioranza) dei prodotti che ci invia la Camera dei deputati, non tanto dal punto di vista politico, perché sulle scelte politiche, ognuno, per carità, è padrone di pensarla come crede e chi la pensa diversamente non deve fare altro che prenderne atto, quanto dal punto di vista tecnico.

Come si può scrivere una norma di questo genere? Come si può pensare che la Corte costituzionale la lasci passare? Quale livello di rozzezza legislativa dobbiamo evocare per cercare di giustificare in qualche maniera una norma siffatta? Tant'è vero, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, denunciando ancora una volta la palese incostituzionalità e la palese irragionevolezza del criterio scelto, che ieri in Commissione giustizia mi è venuta per un momento una tentazione, a cui non ho ceduto, che mi torna oggi e alla quale non cedo neanche oggi: una piccola digressione storico-istituzionale.

Di fronte a questa rozzezza normativa – fermo restando che tutti i colleghi della Camera dei deputati che si occupano dei problemi della giustizia li conoscono e li stimo come giuristi assai più qualificati di me – mi è venuto in mente che i romani dicevano «*senatores boni viri, Senatus autem mala bestia*» per una sola ragione, che non avevo capito prima: non avevano la Camera dei deputati, altrimenti lo stesso brocardo a quel ramo del Parlamento avrebbero dovuto riferirlo, sottolineando i «*boni viri*», per carità, ma soprattutto la «*mala bestia*».

La Corte costituzionale, se non voi oggi, di questa norma farà giustizia, come in tutti i casi precedenti ricordati dal collega Fassone. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, intervengo per illustrare la pregiudiziale QP1.

Uno dei parametri della giuridicità o antigjuridicità delle condotte, secondo il vecchio insegnamento della scuola romanistica, era che essa fosse tenuta, diceva un vecchio brocardo «*nec vi nec clam*», cioè né con la forza, né di nascosto.

È una costante nuova del diritto costituzionale che uno dei parametri di costituzionalità in certe norme che siamo andati ad approvare in questa legislatura è che esse sono fatte *vi*, certo non con la violenza fisica ma con forzature, con strappi regolamentari, così come oggi ci vediamo costretti a fare discutendo con una ennesima violazione, un'accelerazione del calendario assolutamente abnorme ed inconsueta, che non abbiamo mai utilizzato neanche in presenza di eventi drammatici e calamitosi; poi, queste norme, sono fatte *clam*, di nascosto, e anche questo provvedimento infatti giunge di nascosto, in queste ore pomeridiane così come nei periodi estivi.

Quindi, potrei dire che abbiamo già due parametri sicuri per la tecnica e le modalità di produzione legislativa delle leggi *ad personam*, un indirizzo sicuro per poterle così definire.

Si potrebbe dire che questo attiene alla polemica puramente politica. Pertanto, visto che gli altri colleghi hanno parlato molto del tema della prescrizione e che ben poco si potrebbe aggiungere all'irrazionalità delle disposizioni (in cui tra l'altro con riferimento alla durata si sommano le nozioni di procedimento e di processo ai fini della pendenza come se fossero la stessa cosa, confondendo nozioni di tipo processuale con nozioni di tipo procedimentale), mi piace appuntare la mia riflessione sul tema specifico della recidiva, che può sembrare meno sospetta di una riflessione sull'incostituzionalità.

La verità è che, certo non casualmente, sommando due istituti che non hanno quasi nulla a che vedere l'uno con l'altro, cioè la prescrizione che – come ha richiamato il collega Calvi – è istituto di carattere sostanziale e la recidiva che è un meccanismo di calcolo di aggravamento delle pene, si era già nella linea di cercare, quasi di volere, una irrazionalità, ma serviva un viatico legislativo e parlamentare.

Oltretutto, anche quest'ultima norma, se la vogliamo considerare al suo interno, è palesemente irrazionale. Infatti, la finalità di queste disposizioni non è di costruire un istituto della recidiva opportunamente mirato a rendere realmente più severa la pena per coloro che si macchiano reiteratamente di gravi delitti e che dimostrano di non essere in condizione di beneficiare del principio costituzionale dell'articolo 27, cioè del principio rieducativo che è un cardine dell'attuazione della pena nel nostro sistema, ma semplicemente propone una sorta di aggravamento generalizzato in determinati casi.

Tra l'altro, così facendo si viola un altro dei principi fondamentali del nostro ordinamento, che non è soltanto quello penitenziario ma anche quello del diritto sostanziale, cioè che anche l'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, non è derivata da una sorta di automa giuridico per cui, applicando determinati presupposti, si arriva ad una conseguenza necessitata, ma è l'oggetto di una elaborazione da parte del giudice, il quale costruisce una pena che è collegata alla personalità del reo, alla natura del reato, alle circostanze nelle quali esso è stato commesso.

È anche paradossale che mentre la migliore dottrina giuridica si evolve, postulando addirittura una sorta di giudizio bifasico, una sorta di riproduzione nel nostro ordinamento del sistema statunitense per cui ad un giudizio di colpevolezza o di innocenza poi si aggiunge un progetto punitivo specifico, che è sempre collegato al fine rieducativo, qui abbiamo l'esatto contrario, cioè l'evoluzione in senso negativo, per cui il risultato finale della norma è quello che tutta l'opinione pubblica, oltre ai giuristi ben conosce cioè che l'affollamento di poveracci, come si ama definirli, già esistente nelle proprie galere, verrà particolarmente ed incisivamente aumentato sempre con la stessa categoria di persone, cioè coloro che reiterano reati sicuramente di un certo disvalore sociale ma soprattutto reati

bagattellari che vengono serialmente compiuti e con i quali si accede facilmente al nuovo istituto della recidiva.

Questo è il progetto repressivo; esso non solo viola l'articolo 27 della Costituzione, ma anche quel principio di equità e giustizia del processo, che abbiamo recentemente riconfermato nell'articolo 111, eppure il principio di uguaglianza e parità di trattamento sostanziale che sono fra i cardini della nostra Costituzione e a che ovviamente lo sono non soltanto per coloro che non commettono reati ma anche, secondo un principio di costituzionalità superiore, per coloro che si trovino eventualmente nella condizione di aver commesso un delitto.

Non sto ad illustrare, è stato già detto, l'istituto così come emerge da queste norme sparse; fra l'altro, espunge l'applicazione della recidiva ai delitti non colposi. È vero che i delitti non colposi sono di minor disvalore sociale, ma alcune categorie di delitti non colposi, per esempio quelli che si verificano dopo un infortunio sul lavoro o in conseguenza di un incidente stradale (si pensi per esempio all'omicidio colposo reiterato), potrebbero essere oggetto, essi sì, invece, anche di una valutazione di particolare gravità.

Altro elemento – e concludo – di assoluta inconferenza rispetto ai principi costituzionali è che la recidiva ridonda anche nella materia dell'esecuzione della pena. Anche qui, invece di attuare un principio di esecuzione della pena che sia mirato, che sia un progetto, volto al tempo stesso a raggiungere lo scopo di repressione, ma tenendo sempre ferma anche la barra della rieducazione, di cui all'articolo 27, si determinano rigidità per cui si stabilisce che a determinate categorie di detenuti, la cui pena deriva da una originaria applicazione della recidiva, fra l'altro con una sorta di vincolo che rimuove la cesura tra la fase della condanna e la fase delle esecuzione della pena, nella quale nulla conta quale è il movente originario e la condanna originaria, si riapplica sostanzialmente un beneficio in negativo perché se la misura della pena deriva da una recidiva si hanno particolari ulteriori aggravamenti rispetto alla possibilità di beneficiare di particolari istituti. Mi riferisco alla detenzione presso istituti, agli arresti domiciliari all'ottenimento della semilibertà.

Siamo anche in questo caso in presenza di un paradosso perché vi è un interesse maggiore, nei casi in cui la rieducazione riesca, ad attuarla proprio nei confronti di coloro che, avendo commesso più reati, possono essere meglio avviati ad una fase di rieducazione. Quindi, sostanzialmente si viola anche – lo ripeto nuovamente per convincere non me stesso e neanche questo uditorio, ma per dare indicazione precisa su questo tema – il principio di rieducazione.

L'altra questione, che ripeto con riferimento ad un altro profilo, è quella della determinazione dell'età – un'altra irrazionalità non minore – più volte oggetto di altre discussioni in quest'Aula e che si pensava di riuscire ad evitare. Si introduce in modo assolutamente irrazionale l'argomento esclusivo dell'età, quale elemento sufficiente per scontare eventualmente la pena della reclusione, che definirei «norma Capannelle», dal

nome di quel vecchietto che, nel film «I soliti ignoti», commette il reato insieme a più baldi giovanotti.

È una norma che non ha alcun fondamento razionale, in quanto il solo fatto di avere settant'anni non mi pare che sia, specialmente considerato – grazie al cielo – il massiccio invecchiamento della popolazione, un beneficio che sulla base della recidiva viene escluso. È un'altra di quelle irrazionalità di cui la norma è disseminata, che la condannerà comunque nelle aule giudiziarie ad un subisso di eccezioni di incostituzionalità e sicuramente poi ad una pronuncia demolitoria da parte della Corte costituzionale.

Forse, come qualcuno sostiene, è anche questo ciò che si vuole in questi tempi oscuri per la giustizia! (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni*).

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, colleghi, la questione sospensiva viene normalmente ascoltata quasi fosse un colpo di pistola caricato a salve o, se si preferisce, come quell'espedito forense per cui il difensore di un processo del quale conosce l'esito scontato chiede un rinvio nella speranza che qualcosa nel frattempo accada. Spesso è così, ma non in questo caso.

Per una coincidenza fortuita, che ha dell'incredibile, nell'ordine del giorno odierno, accanto ai disegni di legge al nostro esame, si prevede anche l'esame del disegno di legge n. 2351, che reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001».

Lo sottolineo perché questa Convenzione – credo che i colleghi abbiano qualche utilità se ascoltano – sottoscritta dal nostro plenipotenziario, che non è stata ancora definitivamente approvata – anche se avrebbe dovuto esserlo ieri se non fossero intervenuti dei rinvii accidentali – ma lo sarà tra breve, considerato che tutte le forze politiche hanno dichiarato tale intento, impegna gli Stati ad adottare misure ampie, energiche, efficaci ed incisive per contrastare determinato tipo di criminalità.

Nell'ambito della suddetta criminalità individua come particolarmente gravi quattro tipi di reato: la partecipazione ad associazioni criminali, il riciclaggio di proventi dei reati, l'intralcio alla giustizia e la corruzione. La corruzione è espressamente indicata come uno dei delitti che gli Stati sottoscrittori si impegnano a contrastare con particolare energia.

L'articolo 11 di quella Convenzione dice testualmente, anche se leggo soltanto le parti che risultano utili al mio discorso: «Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato(...)» – di cui agli articoli citati – «passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di detto reato». E ancora «ciascuno Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere

discrezionale(...) sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure di contrasto a tali reati». Infine – e lo sottolineo all'attenzione di chi vuol prestarla – «se del caso, ogni Stato Parte determina(...) un maggior periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione(...)».

Dunque, questa Convenzione da noi sottoscritta a Palermo nel novembre 2000, fortemente sollecitata da noi, impegna lo Stato italiano ad una efficace opera di contrasto di vari delitti, tra cui la corruzione, e lo impegna ad estendere i termini di prescrizione o quanto meno a non ridurli. Perché l'inizio, se del caso... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, invito i colleghi almeno ridurre il brusìo; vi è un capannello vicino al capogruppo D'Onofrio: prego vivamente i colleghi di abbassare il tono della voce.

FASSONE (*DS-U*). La ringrazio, signor Presidente. Spero che gli argomenti parlino anche se non ci sono le orecchie!

L'attacco del paragrafo che ho letto: «se del caso ogni Stato provvede in materia di prescrizione» significa bensì che lo Stato non è obbligato ad estendere quei termini, ma certamente è obbligato a non ridurli in modo grave; il che è esattamente quello che accadrà con l'approvazione della legge in esame perché oggi il delitto si prescrive in dieci anni, estensibili a quindici, per effetto di atti interruttivi; domani con l'approvazione di questa legge, il predetto delitto si estinguerà in sei anni, estendibili a sette anni e sei mesi per effetto di atti interruttivi. Si avrà un esatto dimezzamento dei termini di prescrizione.

Quanto ciò sia coerente con l'impegno che ho letto non ho bisogno di argomentare ulteriormente. Si potrebbe allora obiettare: anche ammesso che le mie considerazioni siano ineccepibili, tuttavia la materia è ormai coperta dalla doppia lettura effettuata da Camera e Senato. La riduzione dei termini di prescrizione, contenuta nell'articolo 157 del codice penale, e quindi nell'articolo 6 del testo al nostro esame, ha ricevuto assenso sia dalla Camera sia dal Senato; quindi, anche volendo, non si può più tornare sopra.

L'argomento non è decisivo perché anche qui per una fortunosa coincidenza l'ultimo passaggio davanti alla Camera dei deputati ha introdotto una innovazione all'articolo 6 sulla quale già si sono soffermati i colleghi, nel senso che per taluni delitti è stato previsto il raddoppio del termine di prescrizione; e questo, sì, è coerente con l'impegno della Convenzione; solo che non sono i delitti considerati dalla Convenzione stessa.

Allora, il corridoio di salvezza sarebbe per l'appunto quello di accogliere quantomeno uno dei nostri emendamenti che, alla esigua serie dei delitti considerati alla Camera, aggiunga quantomeno il delitto di corruzione. Poiché non siete intenzionati a fare questo perché in Commissione questa richiesta è già stata respinta, affaccio – e con questo concludo – l'istanza di sospensione sino a quando, signor Presidente, avrà concluso il percorso parlamentare il disegno di legge da me evocato n. 2351 perché,

conclusosi quel disegno con la ratifica della Convenzione, la vostra alternativa sarà dilemmatica e pesante: o modificherete questa legge nelle forme che ho suggerito o dovrete denunciare la Convenzione alla quale lo Stato si è impegnato.

Se respingerete l'istanza che ho affacciato o, in subordine, l'emendamento che proporremo, avremo che il Parlamento con una mano si dichiara fortemente impegnato a contrastare un certo tipo di delitti e con l'altra mano devitalizza, attraverso la dimidiazione del termine di prescrizione, l'impegno giudiziario per farlo.

È una scelta molto difficile ed auspico che sia accolto l'invito rivolto nel precedente intervento: per favore, per una volta tanto, prendeteci sul serio. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini di Regolamento, sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo parlamentare e per non più di dieci minuti.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra sulle questioni pregiudiziali e sospensive poste fin qui nella prima parte della discussione. La mia valutazione circa la incostituzionalità di queste norme si soffermerà su tre aspetti.

In primo luogo, il disegno di legge che voi avete pervicacemente voluto e che state tentando di condurre in porto, di approvare a marce forzate, determina un trattamento differenziato dei recidivi dal punto di vista della durata del termine prescrizionale.

Questo differenziato trattamento dei recidivi, quanto ai tempi della prescrizione, si colloca al di fuori di ogni logica di corrispondenza tra durata della prescrizione e quantità della pena massima erogabile. Pertanto, poiché si colloca al di fuori di questa logica, il trattamento deteriore non attiene al *quantum* della sanzione irrogabile, che la legge può coerentemente modulare anche sulla base della pericolosità soggettiva del reo, ma attiene alla durata comunque più alta del termine prescrizionale.

Il termine prescrizionale per i recidivi, a parità di pena, è comunque più alto; questo è un trattamento differenziato che attraverso lo strumento della prescrizione e la sua disciplina incide negativamente sui diritti di chi si trovi nella condizione di commettere e di essere riconosciuto responsabile di un secondo reato.

Inoltre, vi è in queste norme un trattamento differenziato delle vittime dei reati. C'è una differenza di trattamento per quel che riguarda le vittime di un reato commesso da un soggetto incensurato rispetto alle vittime di un reato commesso da un recidivo. Le aspettative delle prime,

ciò delle vittime di un reato commesso da un soggetto incensurato, che puntano ad una sentenza che riconosca il rilievo ed il significato penale del fatto, sono meno ampie delle aspettative delle vittime di un reato riferibile ad un recidivo.

Vi è un dato che prescinde dalla minore gravità del reato, per quanto questa sia considerata anche nei profili inerenti alla persona del colpevole. Dunque un secondo caso di trattamento differenziato che emerge da queste norme è il trattamento differenziato delle vittime.

Vi è poi il trattamento differenziato degli imputati. Possiamo trovarci di fronte al caso di un imputato in appello, in Cassazione o in primo grado, con dibattimento già aperto, al quale si applica la normativa più severa in tema di prescrizioni per una questione del tutto contingente ed empirica di rapidità del processo.

Presidenza del presidente PERA (ore 14,55)

(*Segue BRUTTI Massimo*). Così avremo un trattamento differenziato nel caso in cui il dibattimento si sia aperto solo nei confronti di alcuni concorrenti nel medesimo reato e invece per gli altri, per esempio a causa di un difetto di notifica, vi sia stato uno stralcio ed un rinvio a nuovo ruolo.

Ci troveremo in una situazione in cui abbiamo degli imputati per fatti commessi nello stesso tempo, nello stesso momento, o perfino degli imputati concorrenti, rispetto ai quali si applicheranno tempi diversi per la prescrizione soltanto in ragione della prima udienza del dibattimento, la cui fissazione può dipendere da eventi e fatti del tutto occasionali.

Comprenderete quale disparità di trattamento si inserisce a questo punto delle vicende processuali. La parola chiave in questa legge, come in altre leggi che riguardano l'universo della giustizia e che sono state volute ad ogni costo dal gruppo di persone che decide la politica della giustizia nell'ambito del centro-destra, è «disuguaglianza».

L'elemento comune, il tratto che accomuna tutti questi interventi legislativi, che definisce una politica, è «disuguaglianza»: disuguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi. È uno Stato forte con le persone più deboli, con quelli che non possono pagarsi gli avvocati abili, che comprime i loro diritti, che con loro si mostra deciso e in grado di irrogare sanzioni severe. Ma è uno Stato debole, che si appiattisce e striscia contro le pareti, che teme di andare fino in fondo, che favorisce i potenti, che rispetta i ricchi, che li aiuta a farla franca. Questo è il senso della politica della giustizia che abbiamo visto svilupparsi durante cinque anni.

È una politica della giustizia classista, che approfondisce gli aspetti classisti già presenti nel sistema giudiziario. Vorrei sapere quanti sono i borghesi oggi in carcere in Italia. Nelle carceri italiane ci sono, e saranno

trattati peggio, i poveri disgraziati, quelli che non hanno difese, quelli che non hanno spazio, che non girano potenti sulle loro auto blu, quelli che non hanno studi di avvocati alle loro dipendenze, pronti a costruire le loro difese e poi leggi che sostengano ed aiutino le loro difese.

Sono queste in sintesi le ragioni della nostra battaglia, che ha accompagnato gli ultimi cinque anni e che anche oggi si svolge di fronte all'ennesima legge vergognosa, che renderà più difficili i processi, che creerà dissesto nel sistema giudiziario italiano, che contribuirà a rendere le carceri un inferno. (*Commenti del senatore Peruzzotti*).

È stupefacente leggere con quali argomenti il sottosegretario Vitali, rappresentante del Governo in Commissione, si è rifiutato di intervenire sul merito delle considerazioni e delle obiezioni che erano state svolte dai parlamentari dell'opposizione. Almeno il collega Ziccone discute, si misura con ciò che viene detto, proporrà opinioni sulle quali non siamo d'accordo, ma civilmente si confronta. Il Governo non lo fa.

Il Governo, di fronte ad innovazioni che hanno introdotto un mutamento rilevante nella legge (tant'è vero che sono state oggetto di una controversia tra uno dei partiti della maggioranza, l'UDC, e Forza Italia e la Lega dall'altra parte), se la cava dicendo che ormai siamo in quarta lettura. Ma come in quarta lettura? Quegli emendamenti vengono presentati per la prima volta in Senato e su di essi occorre discutere.

Sarebbe stato necessario che il Governo, con maggiore disponibilità ed umiltà, non con il ghigno di chi sa di avere già una maggioranza pre-costituita, rispondesse alle nostre obiezioni. Invece non lo ha fatto, naturalmente. Ed ora giunge sollecito il senatore Malan a proporre un mutamento nel calendario dei lavori. Non so bene quale senso e quale utilità abbia, Presidente, discutere a lungo e misurare i tempi in sede di Conferenza dei Capigruppo, se poi alla fine chi decide dei nostri lavori è il senatore Malan con la sua maggioranza.

Sono queste le ultime ragioni, signor Presidente, al di là di quelle che motivano il nostro voto favorevole sulle questioni pregiudiziali, per le quali mi permetto di sostenere anche la questione sospensiva presentata dal collega Fassone. Si sospenda questa discussione, si ritorni in Commissione: questa sarebbe per noi una scelta opportuna.

Ma naturalmente la maggioranza non si cura neanche di quello che stiamo dicendo. Andremo avanti a tempi forzati per approvare l'ultima o la penultima (non so quali altri guasti riuscirete a produrre fino alla fine della legislatura) delle leggi della vergogna. Ma state tranquilli, le cambieremo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle questioni pregiudiziali.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3247-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Zancan, Calvi, Ayala e Cavallaro (QP1).

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Fassone.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 15,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (3247-B)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

CAVALLARO

Respinta (*)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi e di esclusione di benefici in sede di esecuzione della pena, inasprisce ed irrigidisce in via generale la normativa in tema di recidiva;

in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge, modificando l'articolo 99 del codice penale, elimina ogni discrezionalità del giudice e introduce un'automatica applicazione di aumento obbligatorio della pena, prevedendo altresì che il condannato non possa accedere alle misure alternative alla detenzione, nei casi di recidiva (salvo il caso della recidiva semplice);

l'automatica applicazione di pene più severe da parte del giudice costituisce previsione in assoluta controtendenza rispetto all'evoluzione del nostro sistema penale che, superando la logica del codice Rocco, risponde ai principi costituzionali improntati al senso di umanità della pena e alla tendenziale rieducazione del condannato;

la previsione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge, concernente l'eliminazione della possibilità per il giudice di valutare in concreto elementi plurimi nel commisurare la pena e nella sua esecuzione, crea una rigidità normativa non sorretta da idonea razionalità, per cui si pone in contrasto con l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione che eleva la emenda, ovvero la finalità rieducativa, a principio di rilevanza costituzionale,

delibera di non procedere all'ulteriore esame della proposta di legge.

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Zancan, Calvi e Ayala è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Turrone in sede di presentazione di questione pregiudiziale sul disegno di legge 3633 e connessi

Ad ulteriore riprova dell'incoerenza con la Costituzione vigente è la piena coerenza della proposta con la riforma costituzionale in corso di approvazione, in particolare per la previsione di candidature alla Presidenza del Consiglio in sede elettorale, cui la legge elettorale della Camera collegerebbe la formazione di una maggioranza.

Una maggioranza indissolubilmente connessa al vincolo, per il Presidente della Repubblica, di nominare il Primo Ministro «sulla base dei risultati delle elezioni» e alla dissoluzione della legislatura in caso di caduta della maggioranza uscita dalle urne. Si pretende, pertanto, con la legge di riforma elettorale, di precedere l'entrata in vigore di una riforma costituzionale non ancora soggetta al *referendum* oppositivo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, e quindi non ancora vigente, eludendo così la Costituzione del 1948.

Il principio della sovranità popolare è altresì eluso dalla previsione di due premi di maggioranza del tutto distinti tra di loro, per due Camere entrambe titolari del rapporto fiduciario, col possibile effetto della creazione di due maggioranze opposte, che abbiano conseguito ciascuna un premio in nome di un candidato *premier* alternativo, con conseguente paralisi di sistema ed elisione dell'articolo 1 della Costituzione e delle norme organizzative poste nella Seconda parte del testo costituzionale che ad esso direttamente o indirettamente si richiamano.

L'accorpamento in un unico articolo di un complesso di modifiche a numerose disposizioni contenute in altrettanti articoli del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, inoltre, elude, con tutta evidenza, la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, in particolare, l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata «articolo per articolo e con votazione finale», come ricordato dal Capo dello Stato in occasione del messaggio di rinvio del disegno di legge delega in materia di ordinamento giudiziario.

A conferma della forzatura compiuta rispetto all'articolo 72 della Costituzione è l'ammissibilità in Commissione alla Camera di un maxiemendamento, che dilata enormemente i contenuti della proposta oggetto dell'esame parlamentare, vanificando il precedente lavoro in sede referente espressamente prescritto nello stesso articolo della Costituzione.

Ma il disegno di legge in esame contrasta con l'articolo 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza. Ciò perché da un lato prevede sistemi di attribuzione dei seggi differenziati tra Camera e Senato, con conseguente disparità del valore del voto; dall'altro lato, introduce meccanismi che rendono la maggioranza in uno dei due rami parla-

mentari esposta a eventi del tutto casuali, consegnando così il Parlamento alla paralisi ed esponendo il Governo ad una instabilità cronica. Il che contraddice non solo con la Costituzione, ma con le finalità stesse di una legge elettorale perché si coniuga il minimo di rappresentatività con il minimo della governabilità, al di là del colore politico della maggioranza.

A pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura, la maggioranza parlamentare sta unilateralmente procedendo ad una modifica della legge elettorale per le elezioni di Camera e Senato, senza neppure tentare il raggiungimento di convergenze più vaste; tale comportamento viola un principio di costituzione reale in forza del quale le regole di vita democratica di un Paese andrebbero scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire a interessi elettorali di parte.

Sen. TURRONI

**Testo integrale dell'intervento del senatore Valditara nella discussione
di questioni pregiudiziale e sospensiva sul disegno
di legge 3633 e connessi**

Si è detto in particolare che la legge sarebbe approvata senza il concorso della opposizione. E tuttavia, la legge elettorale è già stata modificata a maggioranza nel 1993 e poi quanto deve essere ampia questa maggioranza che legittimerebbe una riforma della legge elettorale? Chi stabilisce quando è costituzionalmente legittima in relazione al grado di coinvolgimento della opposizione? Del resto, alla Camera nei voti segreti si è visto che una parte della opposizione ha votato a favore della legge! Si è rilevato che si potrebbero creare maggioranze diverse fra Camera e Senato. Ma questa eventualità è già accettata dalla attuale Costituzione, posto che per il Senato ci sono ben sette classi di età di differenza rispetto alla Camera e che specificamente per il Senato la Costituzione prevede una base regionale, e si è già osservato come nel dibattito avvenuto in sede di Costituente si fosse sottolineato come la norma doveva essere intesa nel senso che questa Assemblea prefigurava una qualche forma di rappresentanza degli interessi regionali. Stanti queste premesse accade sovente che quando una Camera è legata in qualche modo al territorio essa può esprimere maggioranze differenti.

Si è osservato che premierebbe chi prende meno voti mentre vi sarebbe un principio costituzionale per cui ai voti dovrebbero corrispondere i seggi. Ammesso che ciò possa accadere con la nuova legge, si tratta di una eventualità già avvenuta nel 1994 e nel 1996 con l'attuale legge elettorale eppure non contestata sotto questo profilo per incostituzionalità. Si violerebbe poi il principio di eguaglianza del voto previsto dall'articolo 48. A parte il fatto che questo principio venne posto per impedire ipotesi di voto differenziato, come è successo nella storia, impedendo che si attribuisse a categorie di cittadini una pluralità di voti. In ogni caso, se il premio di maggioranza è legittimo, e lo è senz'altro (numerosi sono del resto i disegni di legge che sono stati in passato presentati che vanno in questa direzione), per il Senato non può che essere previsto su «base regionale». Il riferimento è qui al corpo elettorale di ciascuna Regione e fra l'altro voglio sottolineare che il riferimento è genericamente alla «Regione», non invece a più ristretti collegi che spezzerebbero il collegamento complessivo con la Regione. È dunque partendo da queste considerazioni che deve essere valutato il rispetto del principio di eguaglianza così come anche il livello di rappresentatività, che per alcuni sarebbe stata più adeguatamente rappresentata con collegi più ristretti. Ma è soprattutto partendo da questi presupposti che deve essere valutato il premio di maggioranza di livello regionale, che è stato una delle innovazioni più contestate dall'opposizione. Il sistema di voto per il Senato è in verità finalizzato al governo della intera Repubblica tenendo conto del collegamento con il corpo elettorale regionale; induce a tener conto della realtà regio-

nale: governare la Repubblica considerando le specifiche sensibilità regionali.

Si è detto che la legge violerebbe le prerogative del Presidente della Repubblica. Ebbene dopo le modifiche apportate alla Camera proprio recependo le preoccupazioni del Capo dello Stato il testo non viola più le prerogative presidenziali.

Si è osservato che contrasterebbe con la nuova costituzione. E tuttavia la normativa costituzionale entrerà in vigore dopo le prossime elezioni: ora vige la Costituzione del 1948 ed è in virtù di questa che si deve valutare se la normativa violi o meno principi costituzionali. In ogni caso non vi è affatto incompatibilità fra la riforma della Costituzione e il progetto di nuova legge elettorale che anzi attua pienamente il ruolo del Senato come Camera delle Regioni e qui proprio il premio di maggioranza concepito su base regionale esprime un rapporto stretto con il territorio della Regione.

Si è sostenuto che il premio di maggioranza può essere inefficace non essendoci la garanzia che dopo le elezioni non si formi un governo espressione di una maggioranza diversa da quella uscita dalle urne. Insomma, la maggioranza determinata grazie al premio potrebbe sciogliersi dopo le elezioni. Ci sarebbe dunque il rischio di governi non rappresentativi. Proprio in questo caso si esalta invece il ruolo del Presidente della Repubblica: spetterà al Presidente sciogliere eventualmente le camere. Sotto questo aspetto la proposta di legge è semmai rispettosa delle prerogative presidenziali.

Sarebbe lesiva della sovranità popolare? Non così si è ritenuto in Spagna e Germania che hanno un sistema elettorale in parte analogo e che pur sono democrazie fondate sulla sovranità popolare. Con il proprio voto l'elettore sa che manderà in Parlamento certe persone, le potrà valutare per le loro qualità personali scegliendole.

Infine si è dichiarato che la legge violerebbe la norma sulle pari opportunità. Ma allora dovrebbe essere incostituzionale anche l'attuale legge. Dunque dovremmo votare con una legge incostituzionale comunque. In realtà non vi è un problema di incostituzionalità posto che quella inserita nella Costituzione in materia di pari opportunità è una norma programmatica, non precettiva, di giusto auspicio; spetterà poi alla sensibilità politica individuare le modalità per tradurla concretamente ed è ciò che si sta facendo con una autonoma legge.

È per questi motivi che nessuna delle osservazioni fatte appare decisiva ed è perciò che Alleanza Nazionale voterà contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Sen. VALDITARA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bosi, Centaro, Compagna, Costa, Corsi, Cutrufo, D'Alì, Firrarello, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Mas-succo, Rizzi, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas, Ventucci, Vizzini e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Battisti e Boschetto, per attività della 1^a Commissione permanente; Tomas-sini e Tredese, per attività della 12^a Commissione permanente; Boldi, Car-rella, Cozzolino, Longhi, Rollandin, Sanzarello, Tatò e Ulivi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale; Coviello, Falomi, Ioannucci e Sodano Ca-logero, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, per attività del-l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Baratella, Giaretta, La-bellarte, Pedrizzi e Stiffoni, per attività di rappresentanza del Senato; D'Ippolito, per attività della Commissione per la parità e le pari opportu-nità nel Senato.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Tofani Oreste

Riordino della disciplina delle bande musicali di Esercito, Marina Mili-tare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza (3665)

(presentato in data 24/11/2005)

Governmento, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 14 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 24 aprile 1990, n. 100, relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero, per l'anno 2004 (*Doc. LXXXV*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione per-manente.

Il Commissario straordinario di Governo per l'emergenza della encefalopatia spongiforme (BSE), con lettera in data 14 novembre 2005, ha in-viato, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118,

recante «Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi», la relazione sullo stato di attuazione della citata legge, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2005 (*Doc. CXCI, n. 8*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9^a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Battaglia Giovanni ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00799 *p.a.*, dei senatori Malabarba ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 novembre 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 175

AYALA ed altri: su notizie relative ad un traffico internazionale di rifiuti tossici radioattivi (4-09066) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

BATTISTI: sul monopolio del servizio del soccorso stradale (4-08872) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BERGAMO: sulla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari (4-08594) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

BETTONI BRANDANI: sulla Direzione scolastica regionale della Toscana (4-09551) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

COMPAGNA: sul Consorzio tra alcuni comuni della Campania (4-09056) (risp. ZINZI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

CORTIANA, BRUTTI Paolo: sull'istituzione del parco regionale del fiume Tevere (4-05897) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

CUTRUFO: sulla vicenda di un invalido civile (4-08840) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

DANIELI Franco: sulla presenza di residuati bellici a carica chimica nel Mare Adriatico (4-07306) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

DE PAOLI: su problemi ambientali verificatisi nel comune di Podenzano (4-08288) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)

- FASOLINO: sull'obbligo di esporre il tricolore italiano e la fotografia del Presidente della Repubblica negli uffici della Polizia di Stato (4-09068) (risp. SAPONARA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- sul collegamento tra l'autostrada A3 e la strada statale n. 18 (4-09374) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- FAVARO ed altri: sui finanziamenti alle scuole paritarie (4-07423) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- FIRRARELLO: sui canoni dovuti dall'ENEL ai comuni del bacino imbrifero per la produzione di forza motrice (4-08726) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- GARRAFFA ed altri: sullo svolgimento di un concorso (4-08479) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- GUERZONI: sulla sezione femminile di una Casa circondariale (4-08631) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MALABARBA: sul progetto di costruzione di una centrale termoelettrica (4-08525) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla vicenda di un detenuto (4-07991) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MALABARBA ed altri: sui diritti sociali dei nomadi (4-08275) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- MONTALBANO: sul contratto di un dirigente scolastico (4-05134) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- PACE: sul trasferimento di un corso di un liceo scientifico (4-09363) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- PAGANO, BRUTTI Massimo: sul finanziamento di una cooperativa di Napoli (4-09192) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- PETERLINI ed altri: sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano (4-09087) (risp. D'ALIA, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SODANO Tommaso: sulla gestione degli enti parco (4-08993) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- STANISCI: sulle graduatorie degli insegnanti soprannumerari (4-04536) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- sugli insegnanti precari (4-09310) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)
- TREU: sulla mobilità dei dipendenti di Telecom Italia (4-08181) (risp. MARONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
- TURRONI: sulla gestione degli enti parco (4-08810) (risp. MATTEOLI, *ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*)
- VERALDI: sull'organico presso il tribunale di Catanzaro (4-08800) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

Interpellanze

MARITATI, PIZZINATO, MACONI, DI SIENA, FASSONE, CREMA, MONTALBANO, AYALA, GARRAFFA, CHIUSOLI, VICINI, MALABARBA, SODANO Tommaso, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BONAVITA, IOVENE, BONFIETTI, DALLA CHIESA, DONATI, MANZIONE, BAI DOSSI, CALVI, ZANCAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Ministro della giustizia ha rilasciato gravissime dichiarazioni nei confronti del dott. Armando Spataro, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, impegnato nella indagine riguardante il presunto sequestro di Abu Omar operato sul suolo italiano da parte di appartenenti ai servizi di sicurezza degli Stati Uniti;

che nella nota di agenzia (AGI) del 22 novembre 2005 il Ministro, con riferimento alla richiesta di assistenza giudiziaria rivolta dalla Procura di Milano all’Autorità giudiziaria statunitense, definisce la questione come particolarmente delicata, poiché la richiesta sarebbe stata avanzata da un magistrato definito «militante», come tale pervaso da un pericoloso anti-americanismo che ne muoverebbe le scelte e le condotte;

che per tale motivo il Ministro, nell’ambito delle facoltà a suo dire riconosciutegli dalla legge, si riserva di dare seguito o di bloccare l’iniziativa giudiziaria della Procura della Repubblica di Milano, valutando se alla base della stessa vi sia un teorema accusatorio mosso soltanto da aspirazioni di rivalse personali nei confronti degli Stati Uniti, come lascerebbe presumere, a dire del Ministro, la altrettanto presunta «militanza di sinistra» del dott. Spataro;

che a norma dell’articolo 727 del codice di procedura penale il Ministro deve limitarsi a verificare se le richieste di rogatorie all’estero possano pregiudicare la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;

che tra i compiti che la legge e la Costituzione affidano al Ministro della giustizia non vi è quello di ostacolare l’attività giudiziaria ma anzi di renderne più efficiente ed efficace l’*iter*,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno spinto il Ministro della giustizia a rilasciare dichiarazioni così gravi e che, di fatto, denunciano a giudizio degli interpellanti una deliberata attività *contra legem*, nonché quali siano gli intendimenti del Governo con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria avanzate dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell’Autorità giudiziaria statunitense.

(2-00800)

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze.* – Premesso che è doveroso dare atto all’azione politico-diplomatica del Ministro della difesa e del corpo della diplomazia italiana del risultato raggiunto, anche a vantaggio dell’economia della Sardegna, del trasferimento dall’isola de La Maddalena in altro sito di paese alleato ed associato della base navale de-

gli Stati Uniti d'America di appoggio ai sommergibili nucleari della U.S. Navy, dislocati nel Mare Mediterraneo durante la guerra fredda, per contrastare la presenza d'attacco ed osservazione delle unità sommergibili nucleari e di superficie della flotta sovietica, si chiede di sapere:

se siano ancora in vigore gli accordi bilaterali tra il Governo italiano e l'Amministrazione americana, che prevedevano il gratuito trasferimento allo Stato italiano delle infrastrutture civili: abitative, amministrative, ospedaliere ed assistenziali, sportive e religiose, compresi gli impianti della stazione radiotelevisiva in lingua inglese;

se e quando, nel caso affermativo, l'Amministrazione italiana, in base alle norme costituzionali dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di beni demaniali e patrimoniali della stessa Regione, intenda provvedere al dovuto ritrasferimento in tempi brevi di dette infrastrutture all'Amministrazione sarda, per l'utilizzo da parte di essa a fini civili, d'intesa con la Provincia di Sassari e specificatamente con il Comune de La Maddalena, anche a scopi turistici, e nel cui ambito riassorbire la mano d'opera che si troverà priva di lavoro con la smobilitazione della Base dell'U.S. Navy.

(2-00801)

Interrogazioni

DI GIROLAMO, BATTAFARANO, MARINO, FALOMI, VITALI, PASQUINI, – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso che:

per quanto di conoscenza degli interroganti il gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per predisporre il nuovo regolamento per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra ha terminato i propri lavori in data 10 ottobre 2005;

la bozza di regolamento proposta dal gruppo di lavoro, formato da esponenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della salute, dell'Albo degli odontoiatri, dei professori universitari del CLOPD, prevede l'obbligo, per i candidati, di svolgere un tirocinio di nove mesi presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidi ospedalieri di aziende ASL, istituzioni private accreditate e convenzionate con l'università e studi libero-professionali convenzionati con l'Università ed iscritti in un elenco predisposto dalle CAO degli Ordini professionali della Regione competente per territorio;

solo dopo aver espletato tale tirocinio, ripartito in tre periodi di tre mesi l'uno nelle branche di odontoiatria generale, di chirurgia orale e di odontoiatria pediatrica e preventiva, il candidato che abbia ottenuto un giudizio finale positivo può accedere alla prova scritta svolta secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445;

dopo il superamento del tirocinio e della prova scritta è previsto lo svolgimento ulteriore di una prova orale-pratica;

considerato:

che fino ad ora non era necessario alcun tirocinio e che comunque il tirocinio pratico previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo è di tre mesi e che non è prevista l'effettuazione di alcuna prova orale-pratica giacché questa è surrogata proprio dallo svolgimento del tirocinio;

che quindi tale procedura sembra configurarsi più tesa ad introdurre sbarramenti alla professione di odontoiatra, con la conseguenza del mantenimento di posizioni di monopolio e di un incremento dell'abusivismo, piuttosto che ad incrementare la qualità dei professionisti formati,

si chiede di sapere se la suddetta impostazione sia condivisa dai Ministri in indirizzo e se non ritengano che tale impostazione contrasti con l'esigenza di liberalizzare l'accesso, con le indicazioni dell'Unione europea e dell'Antitrust e che costituisca un evidente tentativo di procrastinare l'ingresso dei giovani nel mondo della professione.

(3-02373)

SEMERARO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso:

che dal 1955 opera in Taranto la «Centrale del latte»;

che nel 1990 la detta centrale è stata acquisita dalla Parmalat per la buona collocazione geografica e per gli agevoli collegamenti stradali;

che dal 1992, a seguito della chiusura degli stabilimenti di Brindisi, Scansano Ionico e Matera, tutta la produzione per Puglia e Basilicata è rimasta concentrata presso la centrale di Taranto;

che negli ultimi anni molti investimenti hanno riguardato lo stabilimento di cui trattasi e pertanto è stato registrato un vistoso incremento di volumi prodotti, passando da circa 8 milioni di litri (1990) a circa 30 milioni di litri (2000);

che attualmente vengono lavorati circa 25 milioni di litri di latte per anno;

che lavorano 49 unità interne e 15 esterne e quindi complessivamente 68 unità;

che nell'anno 2005 la lavorazione si è attestata su una quantità giornaliera di 950 ettolitri;

che da qualche tempo inspiegabilmente si parla della possibile chiusura dello stabilimento di Taranto,

l'interrogante chiede di sapere se risulti che sia in animo della gestione straordinaria di procedere alla chiusura dello stabilimento di Taranto e, in caso affermativo, per quale ragione.

(3-02374)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA, PIATTI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data odierna da notizie di stampa si apprende che i prodotti Nestlè quali «Latte Mio», «Latte Mio Cereali», «Nidina», destinati alla alimentazione dei bambini, risultano inquinati da un inchiostro, l'ITX, riportato sulla confezione, e probabilmente responsabile di effetti negativi sulla salute dei piccoli;

gli stessi organi di informazione riferiscono che la ASL di Ascoli Piceno, prelevato un campione di «Nidina 2», avrebbe trasmesso nel mese di settembre all'Agenzia regionale di protezione ambientale una relazione sul pericolo, già rilevato alcune settimane prima in altri paesi dell'Unione, rappresentato dall'inchiostro ITX;

in ottobre l'agenzia avrebbe notificato alla Nestlè, alla ASL, al supermercato dove era stato prelevato il campione e al Servizio veterinario che il latte presentava tracce dell'ITX nella misura di 250 microgrammi per litro;

in seguito, dopo alcuni giorni, il Ministero della salute viene avvertito dalla regione Marche del fenomeno, che può a sua volta mettere in allerta gli organi di vigilanza europei solo il 17 ottobre;

infine il 26 ottobre il Corpo Forestale comincia ad occuparsi del latte destinato ai bambini, per un evento fortuito denunciato da un agente del Corpo stesso;

considerato che la lunghezza delle procedure che hanno condotto al ritiro del latte dai banchi di vendita risulta incompatibile con le misure di vigilanza e controllo da adottare in modo sistematico e continuativo quando si tratti di tutelare i consumatori in una materia tanto delicata, e autorizza il sospetto, avanzato dal Consiglio europeo dei consumatori, che tale ritardo sia stato una misura strategica per esaurire le scorte,

gli interroganti chiedono di sapere se il prodotto incriminato sia stato oggetto di studi approfonditi per iniziativa della Direzione generale per la sicurezza alimentare circa il reale livello di pericolosità dell'ITX per la salute dei bambini, delle patologie di cui potrebbe rendersi responsabile e se infine non si ritenga opportuno che l'attuale sistema di controllo venga dotato di metodi e di strutture più idonee a contrastare, e ridurre al minimo, eventuali danni alla salute dei consumatori.

(4-09733)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Sindaco di Marano, in forza di una delibera comunale, si è ritenuto autorizzato ad annullare una precedente delibera che aveva emanato nei mesi scorsi il commissario prefettizio del medesimo comune;

a giudizio del Sindaco, la targa in onore della memoria dei soldati italiani uccisi a Nassirya sarebbe stata un modo per ricordare «martiri a

pagamento» e non martiri «veri», come a suo parere il defunto presidente palestinese Arafat;

in tal modo verrebbe esplicitamente esercitata una forma di autonomia comunale estesa al terreno della politica internazionale e della memoria dei soldati della Repubblica, che, almeno a prima vista, non sembra riconducibile alla tematica ed ai profili per i quali l'esercizio di tale autonomia viene previsto nella Costituzione,

l'interrogante chiede di sapere se, eventualmente richiedendo un parere al Consiglio di Stato, l'autonomia degli enti locali contempli e garantisca anche il diritto rivendicato in questa occasione dal Sindaco di Marano e se non ritenga di trarne, ove ne ricorrano i presupposti, le opportune decisioni.

(4-09734)

FRANCO Vittoria. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la variante di valico, inserita nel Piano nazionale delle opere, rappresenta un'opera di assoluta valenza strategica per il potenziamento in sicurezza della viabilità nazionale nell'attraversamento appenninico tra Bologna e Firenze;

nel territorio di Barberino di Mugello i lavori riguardanti il lotto 12 della variante di valico nel tratto Poggiolino-Aglione e l'adeguamento del casello autostradale con la realizzazione del nuovo svincolo per il Mugello risultano bloccati da alcune settimane a causa della crisi finanziaria in cui versa la ditta esecutrice Fe.Ira;

ritardi o blocchi dei lavori si stanno verificando in altri lotti nel tratto emiliano del progetto variante di valico;

la ditta Fe.Ira, affidataria dei lavori da parte di Autostrade per l'Italia, vanta crediti di importi milionari nei confronti dell'Anas per precedenti opere realizzate;

i finanziamenti da parte di Autostrade per l'Italia, secondo quanto riferito recentemente dal vice ministro Martinat, sono regolarmente trasferiti alla ditta ma, anziché essere destinati alla realizzazione dell'infrastruttura, sono dirottati alle banche a copertura dei debiti causati dai mancati pagamenti da parte dell'Anas;

la grave situazione in cui versa l'impresa sta creando notevoli difficoltà ai lavoratori dipendenti, che da mesi non ricevono paghe, e pesanti ricadute sulla comunità locale per il coinvolgimento di imprese di zona affidatarie di lavori e fornitrici di materiali e servizi, nonché la preoccupazione dell'Amministrazione comunale di Barberino in vista della prossima apertura del nuovo centro commerciale Outlet, per il quale è previsto l'adeguamento del casello e la realizzazione della nuova viabilità per il Mugello al fine di favorire la mobilità in zona;

il mancato adeguamento del casello provocherebbe notevoli disagi e ripercussioni sulla comunità e il territorio mugellani nonché per l'attività del centro commerciale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'attuale situazione finanziaria dell'Anas in rapporto con l'impresa Fe.Ira;

quali provvedimenti si intendano adottare per consentire la rapida ripresa e la conclusione nei tempi previsti dei lavori nei lotti relativi alla variante di valico, con particolare riferimento al lotto 12 nel territorio di Barberino di Mugello e l'adeguamento del casello autostradale con la realizzazione della nuova viabilità per il Mugello.

(4-09735)

MONTALBANO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* – Premesso che:

lo stato dei collegamenti marittimi fra la Sicilia e le isole minori rivela, da tempo ed in maniera crescente, una condizione di inadeguatezza e decadimento, tali da arrecare un grave pregiudizio alle condizioni di vita degli abitanti e da costituire una palla al piede alle rilevanti potenzialità turistiche delle stesse;

l'esercizio dei servizi di collegamento viene effettuato con mezzi navali obsoleti e superati, che non garantiscono *standard* adeguati e moderni in ordine ai tempi di percorrenza ed al *comfort* di bordo oltre che di sicurezza;

ripetute occasioni d'incontro su tali problematiche, passate e recenti, hanno consentito il varo del Piano quinquennale dei collegamenti marittimi approvato nel 2004, che fra l'altro prevedeva la ottimizzazione dei servizi e il rinnovo del parco mezzi;

rilevato che:

con nota CM/2592 dell'11 ottobre 2005 del Dirigente generale per la navigazione ed il trasporto marittimo interno, è stato comunicato alla Regione Siciliana il congelamento del Piano quinquennale relativo al trasporto marittimo, ancorché le relative convenzioni scadano nel 2008;

la Regione Siciliana sul richiesto prescritto relativo parere si è espressa negativamente;

il completamento del Piano quinquennale dei collegamenti marittimi fa venire meno gli impegni e gli accordi che lo stesso aveva recepito relativamente alla irrinunciabile necessità di ammodernare la flotta e migliorare la qualità dei servizi di collegamento marittimo fra la Sicilia e le isole minori;

preso atto che fino alla data di scadenza delle convenzioni nel 2008, i servizi di collegamento marittimo dovranno essere resi dalla Siremar,

si chiede di conoscere quali determinazioni si ritenga di dover assumere al fine di non vanificare l'insieme di impegni assunti con le popolazioni e le amministrazioni locali e garantire una qualità dei servizi di collegamento che corrisponda al riconoscimento di un diritto inalienabile delle popolazioni residenti e un adeguamento al livello di competitività richiesta dalla crescente intensità dei flussi turistici.

(4-09736)

TURRONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

sabato 12 novembre 2005, alle ore 21.30 circa, un agente di polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Forlì scopriva un giovane detenuto agonizzante all'interno della sua cella;

alle 22.40 i medici accorsi, dopo che i tentativi di rianimazione messi in atto erano falliti, ne constatavano la morte;

il giovane, in carcere per piccoli reati contro il patrimonio, era stato rinchiuso insieme ad altri detenuti all'interno della sezione attenuata, nella quale è presente un gruppo di giovani tossicodipendenti che stanno svolgendo, con moltissime limitazioni, alcune attività definite trattamentali, volte al loro recupero;

le ragioni delle limitazioni risiedono principalmente nel fatto che nella sezione attenuata, al posto dei 14 o 15 detenuti, ne sono stipati 44-45, dislocati su tre piani e con un numero così limitato di guardie da non riuscire a garantire un adeguato e differenziato svolgimento delle attività trattamentali;

la maggior parte dei detenuti forlivesi sono giovani, oltre il 50% è extracomunitario, oltre la metà del totale è tossicodipendente;

la drammatica carenza di personale, peraltro più volte evidenziata dall'interrogante in precedenti atti di sindacato ispettivo, non permette neppure un'adeguata vigilanza, anche se il personale sopperisce con impegno alle mancanze dell'amministrazione;

la morte del detenuto, che si trovava solo nella cella, sembra dovuta alla inalazione di GPL proveniente dalla bombola di un fornello a gas, pratica legata alla ricerca di una effimera fuga dalla condizione di emarginazione in cui versano;

in particolare l'interrogante, nell'interrogazione 4-09431 del 28 settembre 2005, ha segnalato le insopportabili condizioni nelle quali sono detenuti i carcerati a Forlì, l'assenza delle risorse e soprattutto il fatto che il personale di polizia penitenziaria del carcere è notevolmente sottodimensionato e, ciò nonostante, è chiamato a fronteggiare quotidianamente situazioni straordinarie in condizioni minime di sicurezza;

ai quesiti posti dal citato atto di sindacato ispettivo il Ministro non solo non ha fornito la risposta richiesta ma soprattutto non è intervenuto in alcun modo per evitare situazioni come quella sopra descritta;

gli stessi sindacati della polizia penitenziaria, poche settimane fa, hanno fatto una conferenza stampa mettendo in guardia sulla drammatica situazione del carcere forlivese,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per dare loro una speranza e una prospettiva di riscatto, come prevede la Costituzione;

cosa intenda fare il Ministro per risolvere i problemi che affliggono il carcere di Forlì e garantire agli operatori penitenziari in servizio presso l'istituto nonché agli stessi detenuti condizioni di lavoro, di vita e di sicurezza accettabili e dignitosi;

se il Ministro non ritenga urgente assumere impegni precisi e opportune iniziative per riportare dignità e diritti nelle carceri, rinforzando il reinserimento sociale e le opportunità lavorative, ponendo fine ad una prassi instaurata da questo Governo, che vede la pena reclusiva come strumento principale per la risoluzione dei problemi sociali, in considerazione del fatto che nelle carceri, e in quello di Forlì in particolare, negli ultimi anni si sono verificati numerosi suicidi e decessi come quello in parola, dovuti principalmente alla impossibilità di assicurare tutti i controlli possibili a reclusi spesso profondamente segnati dalla loro condizione di emarginazione e di costrizione;

se non si intenda intervenire per porre fine immediatamente a nuovi ingressi nel carcere in questione e procedere allo sfollamento dei detenuti, al fine di garantire allo stesso di poter svolgere il compito rieducativo cui l'istituzione carceraria è stata preposta evitando di ridurlo ad un semplice contenitore.

(4-09737)

ASCIUTTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che l'Istituto professionale di Stato per l'industria e il commercio «S. Pertini» di Terni ha organizzato, per la giornata del 23 novembre 2005, un convegno intitolato: «Lavoro: ruolo del sindacato»;

visto che nel settembre 2005 il Dirigente Scolastico, ing. Giocondo Telamonti, Capogruppo dei Comunisti Italiani presso il Comune di Terni, aveva riunito gli insegnanti di lettere sostenendo, secondo quanto consta all'interrogante, che lo scopo del convegno era quello di educare i ragazzi alla «cultura del lavoro ed alla storia e funzione dei sindacati», chiedendo loro di preparare gli alunni in modo che potessero in quella sede intervenire;

considerato che il convegno, che ha visto relatori il Sindaco di Terni (DS) Paolo Raffaelli, il Presidente della Provincia (SDI), l'Assessore Regionale Mascio (PdCI), Oliviero Diliberto (segretario nazionale PdCI), Lucia Rossi (CGIL), Luigi Angeletti (UIL) e, in qualità di coordinatore, Claudio Carnieri (DS), è stato tenuto *ad hoc* durante l'orario scolastico, cooptate con circolare della Presidenza tutte le classi quinte e terze dell'Istituto, 1/3 delle quali ha preferito essere assente e, oltre ad ospitare rappresentanti politici quasi esclusivamente di centro-sinistra, di fatto è andato fuori tema poiché, secondo quanto consta all'interrogante:

l'On. Diliberto ha pubblicamente denigrato la situazione del «lavoro precario in cui sono costretti a vivere gli Italiani da circa tre anni a questa parte», situazione che «preclude un futuro ai senza lavoro ed ai giovani costretti a rimandare le aspettative di crearsi una famiglia e di mettere al mondo dei figli (...), il lavoro, visto così, è una disgrazia», ed ha aggiunto poi espressioni pesantissime contro la riforma promossa dall'attuale Governo sostenendo che «(...) la riforma Moratti è un delirio» e che «se le cose finalmente presto cambieranno (...) nel prossimo Governo obbligheremo tutti a rimanere a scuola fino a 18 anni»;

in aggiunta a questa inopportuna «manifestazione», la relatrice Lucia Rossi (Segretario Generale della CGIL di Terni), dimentica forse del consenso, ha sollecitato ad alta voce, con l'enfasi di un comizio, tutti i presenti ad un «io vi invito tutti il 25 novembre a partecipare compatti allo sciopero contro la Finanziaria»;

visto che, rispetto a quanto appena sopra descritto, il Dirigente Scolastico Telamoni – secondo quanto consta all'interrogante – non si è minimamente preoccupato di ricondurre gli interventi del convegno al tema previsto e descritto nell'invito;

tenuto conto che tale dinamica si scontra con ogni etica di comportamento «draconiano» con cui deve essere accompagnato l'approccio con gli studenti, minorenni e non;

considerato che proprio contro ogni principio educativo si è pubblicamente contravvenuto in ambiente scolastico, e per nulla accidentalmente, al rispetto di tutte quelle regole della società civile per le quali precipuamente le scuole si impegnano;

visto infine che sulla prima pagina dell'invito è stato apposto il logo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse realmente informato dell'iniziativa e se abbia dato il proprio supporto alla medesima attraverso il consenso di apposizione del proprio logo;

se risulti che il Dirigente scolastico regionale fosse informato dei fatti e dell'uso che di tale iniziativa è stato fatto;

se non ritenga opportuno intervenire affinché tali circostanze non si ripetano in futuro e affinché le scuole non vengano utilizzate come vero e proprio palcoscenico elettorale.

(4-09738)

DETTORI, BEDIN, ZANDA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

durante il colloquio avvenuto al Pentagono tra il Ministro della difesa ed il collega americano Donald Rumsfeldi ieri, 22 novembre 2005, è stato raggiunto un accordo per liberare le acque della Maddalena dai sommergibili americani;

secondo quanto riferisce un comunicato del gabinetto del ministro Martino «non solo i sommergibili, ma l'intera base americana di Santo Stefano sarà trasferita in un altro paese»,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno riferire con sollecitudine in Parlamento in merito all'accordo siglato e sui tempi di dismissione della base statunitense di Santo Stefano.

(4-09739)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, GUASTI, MANFREDI, PASINATO, SAMBIN, SCARABOSIO, SCOTTI, TREDESE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dal coordinamento dell'articolo 10 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 si evince che anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), di autore non vivente e la cui esecuzione risalgono ad oltre 50 anni, sono sottoposti a tutela come beni culturali, finché non sia stata effettuata la verifica del loro interesse storico-artistico;

gran parte del patrimonio ERP è compresa nei piani di vendita *ex lege* 560/93 e che l'attività di comuni e IACP, comunque denominati, è subordinata, pena il totale blocco dell'attività degli stessi, agli introiti derivanti da tali vendite con i quali sono finanziati gli interventi di edilizia sociale;

accertato che:

tali adempimenti comportano lunghe istruttorie, se non altro per la carenza di personale delle soprintendenze regionali;

gli enti proprietari, per evidenti motivi gestionali e di economicità, hanno posto, in via prioritaria, in vendita gli alloggi ubicati in fabbricati ove parte delle unità immobiliari sono già vendute a privati in attuazione di varie leggi dello Stato e comunque prima dell'entrata in vigore del regime di tutela, dando vita a numerosi condomini «misti» con presenza di alloggi pubblici e privati;

per le unità immobiliari già vendute da parte degli iniziali assegnatari/proprietari, non sussistono vincoli alla successiva commercializzazione, mentre per quelli ancora di proprietà pubblica sono intervenuti i vincoli sopraccitati,

si chiede di sapere, anche per eliminare una evidente disparità di trattamento e comunque assicurare le necessarie entrate agli enti gestori del patrimonio ERP, di chiarire, se necessario con specifiche iniziative legislative, che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se opera di autore non più vivente, e la cui esecuzione risalgono ad oltre 50 anni, possano essere venduti se inseriti in edifici nei quali una percentuale sia già stata ceduta a privati cittadini.

(4-09740)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02374, del senatore Semeraro, sulla Centrale del latte.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 903^a seduta, del 22 novembre 2005, ogniqualvolta ricorra il titolo relativo al disegno di legge n. 3509, deve leggersi come segue: «**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 904^a seduta, del 23 novembre 2005, ogniqualvolta ricorra il titolo relativo al disegno di legge n. 3509, deve leggersi come segue: «**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)».

Nello stesso Resoconto, ogniqualvolta ricorra il titolo relativo al disegno di legge n. 3616-B, deve leggersi come segue: «**(3616-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 905^a seduta, del 23 novembre 2005, ogniqualvolta ricorra il titolo relativo al disegno di legge n. 3509, deve leggersi come segue: «**(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)».

Nello stesso Resoconto, a pagina 37, nell'intervento del senatore Manzella, alla settima riga del primo capoverso, dopo le parole: «parlamentare principale» eliminare le seguenti: «di bilancio»; alla terza riga del secondo capoverso, sostituire le parole: «in Italia» con le altre: «dell'Italia».